

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 413**

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

14/04/2024 - 04:03

# Indice

1. DDL S. 413 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 413 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	12
1.3.1. Sedute . . . . .	13
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	14
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	15
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023 . . . . .	16
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023 . . . . .	42
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (pom.) del 29/03/2023 . . . . .	48
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023 . . . . .	49
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023 . . . . .	55
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023 . . . . .	58
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (pom.) del 18/04/2023 . . . . .	63
1.3.2.1.8. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	64
1.3.2.1.9. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023 . . . . .	69
1.3.2.1.10. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023 . . . . .	94
1.3.2.1.11. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024 . . . . .	99
1.3.2.1.12. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/04/2024 . . . . .	104
1.3.2.1.13. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024 . . . . .	122
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	127
1.4.1. Sedute . . . . .	128

1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	129
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	130
1.4.2.1.1. 1^Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023 . . . . .	131
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	133
1.4.2.2.1. 2^Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023 . . . . .	134
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	139
1.4.2.3.1. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/04/2023 . . . . .	140
1.4.2.3.2. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (pom.) del 12/04/2023 . . . . .	144
1.4.2.3.3. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023 . . . . .	150
1.4.2.3.4. 4^Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 02/08/2023 . . . . .	159
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	165
1.4.2.4.1. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023 . . . . .	166
1.4.2.4.2. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023 . . . . .	170
1.4.2.4.3. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023 . . . . .	176
1.4.2.4.4. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (ant.) del 20/07/2023 . . . . .	178
1.4.2.4.5. 5^Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024 . . . . .	183
1.4.2.5. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	186
1.4.2.5.1. 7^Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023 . . . . .	187
1.4.2.5.2. 7^Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2023 . . . . .	188
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	189
1.4.2.6.1. 10^Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023 . . . . .	190
1.4.2.6.2. 10^Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/03/2023 . . . . .	197

## **1. DDL S. 413 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 413

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 413

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE CARLO**, **MALAN**, **SPERANZON**, **ZEDDA**, **POGLIESE**, **AMIDEI**, **ANCOROTTI**, **FALLUCCHI**, **MAFFONI**, **MARCHESCHI**, **PETRUCCI**, **RUSSO**, **PETRENGA**, **TUBETTI**, **RAPANI**, **SIGISMONDI**, **DELLA PORTA**, **FAROLFI**, **LEONARDI**, **BERRINO**, **MANCINI**, **ORSOMARSO**, **IANNONE**, **SILVESTRONI**, **MENIA**, **MATERA**, **CALANDRINI**, **DE PRIAMO**, **NOCCO**, **SPINELLI**, **SATTA**, **BALBONI**, **CAMPIONE**, **BUCALO**, **LIRIS** e **GUIDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Onorevoli Senatori. - L'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane risale alla XVII legislatura. Presso la Camera dei deputati infatti, l'atto Camera n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10a Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il presente disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10a Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione. Il percorso fatto nella scorsa legislatura mirava a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza produrre alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto.

Con il disegno di legge in esame si cerca quindi di prendere come base il lavoro di semplificazione già svolto, ferma restando la possibilità di apportare tutti i correttivi sostanziali a quelle disposizioni che i rappresentanti del settore dovessero considerare superate.

Ora come allora si ritiene che la nuova disciplina normativa sul pane debba essere il frutto di un approfondito lavoro di confronto con le associazioni di categoria e dei consumatori, per portare a compimento un progetto fondamentale per la promozione delle produzioni tipiche e dell'agroalimentare italiano.

Il disegno di legge pone l'accento proprio su uno degli elementi caratteristici della cultura italiana e della cucina italiana: il pane. Al fine di garantire il diritto ad una corretta informazione da parte dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

La finalità ultima è quella di consentire a chi produce il pane di valorizzare al meglio il frutto del suo lavoro, dando piena e completa informazione a chi lo acquista in merito ai caratteri di unicità, qualità e genuinità intrinseci nelle produzioni artigianali che il disegno di legge pone in evidenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire il diritto ad una corretta informazione da parte dei consumatori e di valorizzare il pane fresco, la presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane.
2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. È denominato « pane » il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche.
2. La denominazione di pane di cui al comma 1 può essere integrata dalle seguenti denominazioni aggiuntive:
  - a) la denominazione di « pane fresco » è riservata in via esclusiva al pane che è stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza utilizzo di additivi. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;
  - b) la denominazione di « pane di pasta madre » è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo esclusivo, ai fini della fermentazione dell'impasto, di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato « pane fresco di pasta madre »;
  - c) la denominazione di « pane con pasta madre » è riservata al pane che è stato prodotto mediante l'utilizzo contestuale di pasta madre di cui all'articolo 9, comma 5, e di lieviti di cui al medesimo articolo 9, commi 2, 3 e 4, in proporzioni variabili tra loro. Il pane che rientra anche nelle condizioni previste dalla lettera a) può essere denominato « pane fresco con pasta madre ».
3. È vietato l'utilizzo in commercio della denominazione di « pane fresco »:
  - a) per designare il pane destinato ad essere posto in vendita oltre le ventiquattro ore successive al momento in cui è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;
  - b) per il pane posto in vendita successivamente al completamento della cottura di pane parzialmente cotto, comunque conservato;
  - c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione, comunque conservati.
4. È comunque vietato l'utilizzo delle denominazioni « pane di giornata », « pane appena sfornato » e « pane caldo » nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.
5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di « pane » completata dalla dicitura « parzialmente cotto » o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.
6. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura « surgelato ».
7. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.



8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

9. Il pane deve essere venduto a peso.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 3.

*(Caratteristiche del pane)*

1. Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come segue:

pezzature	sino	a	70	grammi, massimo 29%
pezzature	da 100	a	250	grammi, massimo 31%
pezzature	da 300	a	500	grammi, massimo 34%
pezzature	da 600	a	1.000	grammi, massimo 38%
pezzature	oltre	i	1.000	grammi, massimo 40%

2. Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

3. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

Art. 4.

*(Tipologie di pane)*

1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato « pane di tipo 00 ».

2. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato « pane di tipo 0 ».

3. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato « pane di tipo 1 ».

4. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato « pane di tipo 2 ».

5. Il pane prodotto con farina integrale è denominato « pane di tipo integrale ».

6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente « pane di semola » e « pane di semolato ».

Art. 5.

*(Aggiunte e ingredienti particolari)*

1. Nella produzione del pane è consentito l'impiego, in aggiunta agli ingredienti previsti dall'articolo 2, comma 1, delle seguenti sostanze:

a) farine di cereali maltati;

b) estratti di malto;

c) alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati;

d) paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti dall'articolo 2;

- e) farine pregelatinizzate di frumento;
- f) glutine;
- g) amidi alimentari;
- h) zuccheri.

2. Il pane con aggiunta di sostanze grasse deve contenere non meno del 3 per cento di materia grassa totale riferito alla sostanza secca.

3. Il pane con aggiunta di malto deve contenere non meno del 4 per cento di zuccheri riduttori, espressi in maltosio, riferiti alla sostanza secca.

4. Il pane con aggiunta di zuccheri deve contenere non meno del 2 per cento di zuccheri riduttori riferito alla sostanza secca.

5. Lo strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino, è designato con la sola parola strutto.

6. Ai pani ottenuti con sfarinati alimentari diversi da quelli di grano o miscelati con questi ultimi, nonché ai pani ottenuti con l'aggiunta di ingredienti di cui ai commi da 3 a 5, si applicano le percentuali di umidità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, aumentate del 10 per cento.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 6 è consentito per il pane di segale, indipendentemente dalla pezzatura, un tenore di umidità non superiore al 44 per cento.

Art. 6.

*(Grissini)*

1. È denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.

2. I grissini sono confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore, fatta salva la possibilità di vendita allo stato sfuso esclusivamente da parte dei soggetti e con le modalità di cui all'articolo 12.

3. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dalla presente legge.

Art. 7.

*(Prodotto intermedio di panificazione)*

1. È definito « prodotto intermedio di panificazione » l'impasto, preformato o no, lievitato o no, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerare tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Art. 8.

*(Pane conservato o a durabilità prolungata)*

1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 1, del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 1 devono essere esposti in scomparti ad essi appositamente riservati.

Art. 9.

*(Prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione)*

1. Ai fini della presente legge, per « lievito » si intende un organismo unicellulare, tassonomicamente appartenente, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione.
2. Il lievito impiegabile nella panificazione, denominato anche « lievito fresco » o « lievito compresso », deve essere costituito da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
3. La crema di lievito, denominata anche « lievito liquido », impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte vive e vitali con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'83 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
4. Il lievito secco impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte vive e con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore all'8 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. Può esistere sia nella forma attiva, da reidratare nell'acqua prima dell'uso, o istantanea, da aggiungere direttamente all'impasto.
5. È definito « pasta madre » o « lievito naturale » l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione dell'impasto. La fermentazione deve avvenire esclusivamente a opera di microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale. È inoltre ammesso l'utilizzo di colture di avviamento (*starter*) costituite da batteri lattici, senza materiale di supporto ed esenti da contaminanti.

Art. 10.

*(Pasta madre essiccata)*

1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.
2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata è integrata con il lievito.

Art. 11.

*(Pane fresco tradizionale)*

1. Sono denominati « pane fresco tradizionale » i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante. Possono altresì avvalersi della denominazione di « pane fresco tradizionale » i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge.
2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.

Art. 12.

*(Definizione di panificio, modalità di vendita e di trasporto del pane)*

1. È denominato « panificio » l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale.
2. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
4. Il pane fresco deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati rispetto al pane ottenuto dal prodotto intermedio di panificazione.
5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sul luogo e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto.
6. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
7. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.
8. È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.

Art. 13.

*(Responsabile dell'attività produttiva)*

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 12 è il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e la qualità del prodotto finito.
3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione presso il quale è installato un laboratorio di panificazione.
4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria rappresentative a livello territoriale. Le regioni e le province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.
5. È esonerato dal corso formativo di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulta già in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione, con la qualifica di operaio panettiere o con una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi di lavoro;

- b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
  - c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla giunta regionale o da analogo organo della provincia autonoma;
  - d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.
6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

Art. 14.

*(Mutuo riconoscimento)*

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, deve essere riportata la dicitura: « pane di produzione non interamente italiana », con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Art. 15.

*(Made in Italy 100 per cento)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come « *Made in Italy* 100 per cento » ai sensi della normativa vigente.
2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.

Art. 16.

*(Festa del pane)*

1. È istituita la « Festa del pane » quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.
2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 17.

*(Vigilanza)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni della medesima legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

Art. 18.

*(Adeguamento della normativa regionale e clausola di salvaguardia)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

a) il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502;

c) l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Art. 20.

*(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge, notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 30 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 14 MARZO 2023  
30ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

## **Interrogazione**

Il sottosegretario Bergamotto risponde all'interrogazione in titolo, a firma della senatrice Licheri, assicurando, innanzitutto, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* segue con molta attenzione le problematiche connesse alla Portovesme S.r.l.

Ricorda che il territorio del polo industriale di Portovesme è stato riconosciuto "area di crisi industriale complessa" già nel 2016 e il 10 agosto 2020 è stato firmato l'Accordo di programma per l'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme" (PRRI), finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale del polo industriale in parola.

Specifica poi che le risorse per la concessione delle agevolazioni ammontano a 11 milioni di euro e il bando è stato emanato con circolare direttoriale 25 gennaio 2021, n. 288.

Dà conto, quindi, dello speciale tavolo di crisi che, in considerazione del rilievo strategico della vertenza relativa alla società Portovesme S.r.l., è stato istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il Tavolo si riunisce per seguire costantemente le problematiche evidenziate, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati, della proprietà, della Regione Sardegna, degli enti locali, di Confindustria e delle rappresentanze sindacali. In particolare, le ultime riunioni del tavolo sono state dedicate alle problematiche conseguenti all'aumento dei costi energetici.

Pone peraltro in evidenza che la Portovesme è un'impresa altamente energivora, i cui processi scontano l'aumento del costo non solo dell'energia, ma anche delle materie prime e dei materiali di consumo. Per questo motivo, la proprietà riferisce che le misure varate dal Governo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 341 del 2022, attuativo dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, non bastano a contenere i costi.

Fa presente che la Società dichiara molte perdite e la conseguente necessità di adottare misure per prevenirne di ulteriori. Tra queste misure è annoverata la pianificazione del fermo della linea del piombo entro la fine del primo trimestre del 2023 e l'ipotesi di una riconversione degli impianti, al fine

di produrre nuovi materiali più appetibili sul mercato mondiale.

Nel percorso di realizzazione di questo progetto, la Società chiede il sostegno delle Istituzioni per trovare soluzioni volte a ridurre il costo dell'energia e a salvaguardare l'occupazione. Al riguardo, rappresenta che il Governo ha dato la propria massima disponibilità, ma ha chiesto al contempo alla proprietà di non interrompere l'attività produttiva.

Sul fronte delle misure a sostegno delle aziende energivore, ivi compresa Portovesme, il Governo ha varato, con la legge n.197 del 2022, il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Per quello che attiene al cosiddetto "decreto *energy release*", sottolinea che esso, proprio in considerazione della particolare situazione dell'approvvigionamento energetico in Sardegna, ha posto attenzione ai clienti finali energivori localizzati nell'isola, prevedendo una maggiorazione del peso attribuito ai fini dell'assegnazione delle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici (GSE).

Informa, tuttavia, che, anche alla luce dei mutamenti di fatto che hanno riguardato il settore, il Governo sta valutando di modificare il richiamato decreto, tenendo conto dell'esigenza di un approvvigionamento dell'energia a costi in grado di salvaguardare la competitività delle imprese nell'attuale contesto di crisi energetica, con particolare al sistema produttivo manifatturiero *energy intensive*, ivi compreso quello in Sardegna.

Il Governo ritiene infatti fondamentale individuare, insieme alla Regione Sardegna, una soluzione strutturale per il costo dell'energia della società Portovesme, in modo che possa essere assicurata la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino, fino all'entrata in funzione del progetto di riconversione degli impianti verso la produzione di litio.

Conclude informando che alla definizione di ipotesi concrete per una soluzione strutturale è stata dedicata una riunione ristretta - tra Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Regione Sardegna e vertici aziendali - del tavolo sulla vertenza Portovesme, tenutasi il 7 marzo scorso. La fattibilità delle ipotesi di soluzioni strutturali formulate in questa sede sarà valutata in base all'esito delle interlocuzioni con gli altri Ministeri coinvolti nonché con i principali gestori nazionali per l'energia e le parti sociali.

Replica la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di porre in essere misure a lungo termine tese a superare la drammatica situazione della società Portovesme, si dichiara tuttavia non soddisfatta della risposta ricevuta, in ragione della impellente necessità di interventi nel breve periodo.

Ricorda, al riguardo, che sono coinvolti circa 1.500 lavoratori da sottrarre alla cassa integrazione. Ritiene che il rilievo, a livello nazionale, dell'industria produttrice di acciaio e di piombo sia tale da legittimare l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo nei confronti della regione Sardegna, menzionando, tra le misure da considerare, la possibilità di supportare l'impresa con le garanzie SACE. Conclude rammaricandosi delle lungaggini intercorse, anche poste in evidenza dal fatto che, già nella riunione del tavolo di crisi del 6 ottobre, si era previsto che la situazione sarebbe degenerata fino allo stato attuale.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario Fausta Bergamotto e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

### **Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania**

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dell'8 marzo 2023, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania. L'indagine potrebbe focalizzarsi sui seguenti aspetti: andamento della filiera bufalina, anche con riferimento all'evoluzione sanitaria; iniziative messe in campo finora per fronteggiare i casi di infezione degli animali e decisioni conseguenti; eventuali misure di prevenzione necessarie; ipotesi di rilancio del comparto e di aiuto anche mediante la Politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Intervengono i senatori [NAVE](#) (M5S) e [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) per esprimere soddisfazione, a nome dei rispettivi Gruppi, per la volontà di avviare l'indagine conoscitiva sulla situazione della bufala in Campania, in considerazione della necessità e dell'urgenza di affrontare le questioni connesse a tale situazione.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione unanime.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato. Propone inoltre di fissare il termine per la trasmissione di proposte di audizione alle ore 18 di mercoledì 22 marzo.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che risulta ancora aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo. Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale manifesta la perplessità sullo scopo del provvedimento, inteso a introdurre semplificazioni solo abbreviando i tempi di realizzazione degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ritiene, infatti, che gli interventi di accelerazione dei tempi finiscano per condizionare la realizzazione stessa degli obiettivi, con un metodo a suo avviso non convincente. Richiama, in particolare, le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi che rischiano di compromettere l'applicazione della normativa di tutela ambientale.

Nello specifico, l'articolo 47 del decreto-legge 13 del 2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevede, al fine dell'installazione di impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la previa comunicazione del progetto alla competente soprintendenza, alla quale, in carenza dei requisiti di compatibilità, spetta adottare il provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi.

Evidenzia, al riguardo, come un intervento modificativo della legge n. 241 del 1990, di disciplina del procedimento amministrativo, comunque nel rispetto dell'acquisizione degli interessi pubblici coinvolti in sede di conferenza dei servizi, avrebbe fornito maggiori garanzie contro eventuali prevaricazioni della normativa di tutela ambientale e un conseguente sfruttamento incondizionato di aree.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), nell'unirsi alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Licheri, lamenta la mancata specificazione della destinazione delle risorse dei fondi di coesione qualora non impiegate nei tempi previsti, paventando la possibilità che esse tornino a confluire presso un ente centrale e siano sottratte alle Regioni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso il dibattito.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento nei riguardi di talune considerazioni della proposta del relatore, sulle quali manifesta la convergenza del proprio Gruppo, illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Osserva, quindi, come il processo di adeguamento dell'organizzazione amministrativa a pervasivi e continui interventi legislativi implichi di per sé un rallentamento dell'azione amministrativa, tanto più che il provvedimento in esame modifica l'assetto organizzativo e gestionale della *governance* per il PNRR.

Lamenta, inoltre, la carenza di misure a favore del Meridione.

Nel ribadire il favore del proprio Gruppo nei confronti di tutte le misure che possano agevolare la transizione ecologica e tutelare l'ambiente, pone in guardia, anche sulla base della propria esperienza

di amministratore locale, dal perseguire, in modo eccessivo e deregolamentato, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili ovvero in siti di interesse paesaggistico, evidenziando le possibili negative ricadute anche sul settore turistico, per quanto attiene ad esempio ai siti UNESCO. Tra i territori da tutelare, ricorda, in particolare, i laghetti collinari, le cui risorse idriche risultano essenziali nelle operazioni antincendio.

Suggerisce, infine, di considerare le aree industriali dismesse come siti privilegiati per la installazione degli impianti, anche ai fini della riqualificazione dei medesimi.

Il presidente [DE CARLO](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, che risulta approvato. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dal senatore Franceschelli.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 68 emendamenti, pubblicati in allegato. Comunica altresì che la senatrice Sironi ha apposto la propria firma agli emendamenti 1.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 3.11, 4.2, 4.3, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 e 9.5.

Dichiara quindi aperta la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo parlamentare, finalizzati a dare risposte alle richieste degli operatori di settore, emerse durante il ciclo di audizioni. Sottolinea al riguardo l'opportunità di evitare distinzioni tra agricoltori di "serie A" e agricoltori di "serie B", ritenendo necessario che i bandi siano adottati da enti terzi. Occorre dunque che sia il Dicastero competente a elaborare i criteri per l'emanazione dei citati bandi.

Rileva altresì l'esigenza di quantificare le premialità per rendere trasparente il processo e si sofferma sulle iniziative delle scuole, che dovrebbero essere svolte in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola Giornata nazionale, che peraltro ricorre di domenica.

Nel giudicare doverosa la sensibilizzazione sui temi affrontati dal provvedimento, si augura che le proposte emendative del proprio Gruppo trovino ampio consenso in Commissione.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) giudica apprezzabile l'obiettivo del disegno di legge, rispetto al quale gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo mirano ad ampliare il concetto di agricoltore custode del territorio, evitando che egli sia individuato solo in quanto soggetto che partecipa ad un bando.

Invita poi ad escludere l'introduzione di barriere e limitazioni ulteriori, tenuto conto che l'agricoltore è per definizione anche custode del territorio, in quanto dalla sua attività scaturiscono azioni di salvaguardia del paesaggio. Teme dunque che i bandi, come contemplati dal provvedimento, rischiano di andare deserti.

In ultima analisi, fa presente che le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a valorizzare il ruolo dei comuni, quali enti più vicini al territorio in grado di esercitare maggiore capacità di persuasione.

A tale ultima considerazione si associa il presidente [DE CARLO](#) (FdI).

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Discussione e rinvio)

Riferisce la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno di legge, composto da 20 articoli, tenta di dare risposte all'esigenza di riordinare la legislazione in materia di produzione e vendita del pane, risalente alla XVII legislatura. Ricorda che, presso la Camera dei deputati, il disegno di legge n. 3265 avviò il suo *iter* nel 2015, senza riuscire a diventare legge; nella XVIII legislatura, i disegni di legge nn. 169 e 739 furono discussi in 10ª Commissione al Senato, fino alla redazione di un testo unificato. Pertanto, non essendo venuta meno tale esigenza, il disegno di legge ripropone il testo unificato adottato dalla 10ª Commissione per i citati disegni di legge nn. 169 e 739, al fine di avviare

il confronto in vista di una disciplina chiara ed uniforme per il comparto della panificazione.

Ritiene peraltro che il percorso fatto nella scorsa legislatura mirasse a individuare puntualmente le norme vigenti ritenute non necessarie, evitando generalizzazioni, per semplificare il quadro normativo e scongiurare stratificazioni tra fonti aventi forza diversa. Allora si decise di riprodurre, in un unico testo, le norme primarie di cui si intendeva conservare la vigenza, senza alcun effetto innovativo, recependo ciò che si ritenne di mantenere in vigore e abrogando il resto. Menziona quindi le abrogazioni espresse, che riguardano: il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502; l'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131.

Venendo all'articolato, fa presente che gli articoli da 1 a 11 attengono prevalentemente alla produzione del pane, gli articoli da 12 a 14 riguardano la commercializzazione e la vendita, mentre gli articoli da 15 a 20 recano disposizioni inerenti situazioni specifiche, norme transitorie e abrogazioni.

In particolare, illustra l'articolo 1 recante le finalità, nonché l'articolo 2, che disciplina le definizioni, prima tra tutte quella di «pane» quale prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata utilizzando il lievito di cui all'articolo 9, comma 1, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche. Le caratteristiche e le tipologie di pane sono disciplinate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, mentre l'articolo 5 riepiloga le possibili aggiunte di sostanza particolare al pane. Ulteriori prodotti, come i grissini, i prodotti intermedi di panificazione, il pane a durabilità prolungata sono descritti agli articoli da 6 a 8. L'articolo 9 attiene invece ai prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione, così come l'articolo 10 concerne l'uso di pasta madre essiccata e l'articolo 11 il pane fresco tradizionale.

Si sofferma indi sull'articolo 12, che individua quale «panificio» l'impresa che dispone di un impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l'intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale; esso disciplina anche le modalità di vendita e di trasporto del pane.

L'articolo 13 - prosegue il relatore - riconosce quale responsabile dell'attività produttiva il titolare dell'impresa ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA, cui spettano determinati compiti.

Dà poi conto dell'articolo 14, che riproduce norme di mutuo riconoscimento per la commercializzazione del pane, dell'articolo 15, che disciplina le ipotesi di pane fatto con materie prime di origine italiana, e dell'articolo 16, che istituisce la «Festa del pane» quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale nella prima domenica di maggio di ogni anno.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 17 introduce norme sulla vigilanza, esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per la violazione delle disposizioni previste dalla legge.

Infine, gli articoli 18, 19 e 20 prevedono, rispettivamente, disposizioni sull'adeguamento della normativa regionale, sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di primo firmatario del provvedimento, propone di svolgere un ciclo di audizioni fissando a mercoledì 22 marzo, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte da parte dei Gruppi.

Conviene la Commissione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) fa presente che è imminente la presentazione di un disegno di legge a sua firma sul tema, che recupera anche le proposte emendative presentate nella scorsa legislatura al testo unificato allora in discussione in 10ª Commissione, da cui scaturisce il provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che valuterà l'abbinamento del disegno di legge annunciato dalla senatrice Naturale al testo in discussione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il provvedimento che interviene per affrontare il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico. L'unico articolo del disegno di legge modifica l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che elenca, al comma 2, le attività vietate nelle acque interne.

Con le modifiche proposte, prosegue la relatrice, viene esplicitato che le acque lagunari rientrano nella definizione di acque interne; l'elenco delle attività vietate dal comma 2 dell'articolo 40 vigente viene applicato esclusivamente ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Dopo avere precisato che l'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 22 laghi "minori", fa presente che, per le acque interne non ricomprese in tale allegato, viene disposta una nuova e più stringente lista di divieti, con un generale divieto di pesca professionale, contenuta nel nuovo comma 2-bis.

Sottolinea quindi che, oltre l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi, sono vietati: l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche e lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici.

Rispetto a tali divieti, il comma 2-ter disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma 2-quater, inoltre, consente alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Conclude rilevando che le ulteriori modifiche proposte mirano ad adeguare quanto già previsto a legislazione vigente al nuovo impianto normativo proposto.

In discussione generale prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), ricordando che nella XVIII legislatura un testo identico a quello in titolo era stato approvato in prima lettura dal Senato.

Reputa pertanto importante il provvedimento, su cui registra l'attenzione delle associazioni di categoria e di quelle della pesca sportiva, tenuto conto della debolezza dei controlli attualmente previsti.

Il senatore [AMIDEI](#) (FdI) esprime a sua volta condivisione per le finalità del provvedimento, ricordando di essersi interessato al fenomeno anche in ragione di cariche istituzionali precedentemente ricoperte. Puntualizza peraltro che il bracconaggio non riguarda esclusivamente la pesca di frodo ma determina anche il sorgere di un particolare tipo di delinquenza, ad oggi impunita, con evidenti danni per il settore.

Sollecita perciò una regolamentazione della questione, tenuto conto che le sanzioni amministrative attualmente previste rischiano di essere insufficienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge. Comunica inoltre che il relatore ha presentato l'emendamento 29.100, pubblicato in allegato. Propone poi, essendo in corso approfondimenti istruttori, di accantonare le proposte



emendative riferite agli articoli 1, 12 e 29.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che - non essendoci interventi in sede di illustrazione degli emendamenti - si passerà all'espressione dei pareri del relatore e del Governo. Ricorda quindi che, per gli articoli su cui sono stati presentati emendamenti, qualora dovessero essere approvate proposte emendative, queste saranno trasmesse alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Le proposte emendative e l'ordine del giorno riferiti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire articoli dopo l'articolo 1, sono accantonati.

Si passa all'espressione del parere del relatore e del Governo sull'emendamento relativo all'articolo 2 e su quello volto ad inserire articoli dopo l'articolo 2.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle due proposte emendative presentate.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 2, con distinte votazioni, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo originario e respinge l'emendamento 2.0.1.

In sede di articolo 3, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 purché sia riformulato nel senso di inserire, al comma 5, il concerto del Ministro dell'università e della ricerca. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative, rilevando comunque che la proposta 3.8 è parzialmente assorbita dal 3.1.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 3.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.1 (testo 2), con conseguente preclusione degli emendamenti dal 3.2 al 3.12.

L'emendamento 3.10 risulta decaduto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'ordine del giorno G/411/2/9. Manifesta poi parere favorevole sulla proposta 4.0.1, previa riformulazione di cui dà lettura, nonché sull'emendamento 4.0.6, invitando i firmatari dell'emendamento 4.0.5 a confluire su tale proposta. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.9. Invita infine a trasformare l'emendamento 4.0.8 in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) mantiene invece l'ordine del giorno G/411/2/9 che risulta pertanto non accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione approva l'articolo 4 nel testo originario.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 4.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione.

Posti distintamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.5 e aggiunge la propria firma e quella degli ulteriori firmatari all'emendamento 4.0.6. Ritira poi l'emendamento 4.0.8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/4/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

L'emendamento 4.0.6 risulta approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.9.

In sede di articolo 5, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta un avviso contrario su tutte le proposte emendative.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5 nel testo originario.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare la proposta 6.0.1, al fine di una trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 6, la Commissione approva l'articolo 6 nel testo originario.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/5/9, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Fausta BERGAMOTTO.

Non essendo stati presentati emendamenti, con separate e successive votazioni, la Commissione approva gli articoli 7, 8 e 9 nel testo originario.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO invita a ritirare l'emendamento 10.1, esprimendo poi un parere favorevole sul 10.2 e contrario sul 10.3 e sul 10.0.1.

Si associa il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*).

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira quindi l'emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento 10.2.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.3 e 10.0.1 sono respinti dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, la Commissione approva l'articolo 11 nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'ordine del giorno e gli emendamenti riferiti all'articolo 12 risultano accantonati.

Non essendo stati presentati emendamenti, con successive e separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 13, 14 e 15 nel testo originario.

In sede di articolo 16, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO manifesta parere contrario sulle proposte 16.1, 16.2 e 16.4 mentre il parere è favorevole sul 16.3.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifesta un avviso conforme.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Posto ai voti, l'emendamento 16.3 risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 16.4 è invece respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 17, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo originario.

In sede di articolo 18, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprimono in senso contrario sulle due proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano respinti dalla Commissione.

Non essendoci ulteriori emendamenti all'articolo 18, quest'ultimo viene approvato dalla Commissione nel testo originario.

In sede di articolo 19, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) invitano a ritirare l'unico emendamento 19.1.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 19.1.

Non essendoci ulteriori emendamenti, l'articolo 19 è approvato nel testo originario.

In sede di articolo 20, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sui due emendamenti presentati, 20.1 e 20.2.

L'emendamento 20.1 decade per assenza del proponente.

Posto ai voti, l'emendamento 20.2 è respinto dalla Commissione.

Non essendoci emendamenti, gli articoli 20 e 21, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Dopo che il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) hanno espresso un parere contrario sull'emendamento 21.0.1, esso viene respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti, posti separatamente ai voti, gli articoli 22, 23 e 24 sono

approvati nel testo originario.

In sede di articolo 25, il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO e il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) manifestano un avviso contrario sull'unico emendamento 25.1, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 nel testo originario, nonché, con successive e separate votazioni, gli articoli 26, 27 e 28 nella loro formulazione originaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le proposte emendative relative all'articolo 29 sono state accantonate.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 30 e 31, posti separatamente in votazione, sono approvati dalla Commissione nel testo originario.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1ª e 5ª, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 10, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi prevista al termine della seduta plenaria, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene sulla *governance* del PNRR introducendo misure per il rafforzamento delle amministrazioni coinvolte nella sua attuazione, nonché consentendo alle stesse di riorganizzare le strutture preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano;

osservato che, con riferimento al Dicastero delle imprese:

- l'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete per i quali non operi un'autorità di regolazione, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

- l'articolo 11, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, dotato di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

- l'articolo 49, commi 4 e 5, interviene sulla disciplina che consente l'utilizzo dell'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino ai fini della copertura del fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi dodici mesi, se PMI, e per i successivi sei mesi, se grandi imprese;

rilevato che, con riferimento al Dicastero del turismo:

- l'articolo 8, commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero; il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici" del PNRR;

considerato che, con riferimento al Dicastero dell'agricoltura:

- l'articolo 14, comma 9, interviene sulla disciplina del fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prevedendo che, laddove mediante il decreto attuativo della disciplina venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la distribuzione delle stesse possa essere affidata al gestore del servizio postale universale sulla base di apposita convenzione;

- l'articolo 47 reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso;
- l'articolo 49, comma 3, dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole possono, ove ricorrano specifiche condizioni, essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola ed essere pertanto liberamente installabili;
- l'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

valutate inoltre le ulteriori disposizioni, tra cui:

- l'articolo 13, che incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di dieci unità di ruolo per assicurare la realizzazione delle "leggi annuali sulla concorrenza";
- l'articolo 26, che riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti;
- l'articolo 38, comma 1, che eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito - verso l'Agenzia delle entrate - dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 47, si valuti l'opportunità di riconoscere priorità alle domande pervenute dagli imprenditori agricoli nella predisposizione delle graduatorie per la concessione del sostegno finanziario nel settore delle comunità energetiche e di inserire, nell'ambito della configurazione di autoconsumo diffuso, anche gli impianti a biomasse e biogas realizzati in ambito agricolo, al fine di valorizzare il parco esistente e mantenere attive installazioni la cui valenza ambientale è di tutta evidenza;

2. con riferimento all'articolo 49, comma 3, si valuti di escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1) del decreto legislativo n. 199 del 2021, che considera tutte le aree come idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Ciò è necessario al fine di preservare la continuità dell'attività agricola e pastorale e di scongiurare il rischio di una estensione illimitata delle aree idonee alla installazione di impianti - cosiddetti agrovoltaici - che peraltro non rispondono ai requisiti previsti per la messa in opera degli impianti avanzati secondo quanto definito dalle linee guida realizzate dal CREA in collaborazione con il GSE, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022;

3. valuti la Commissione di merito, nell'attuazione degli interventi del PNRR, l'opportunità di adottare misure a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano, anche attraverso:

- a) l'adozione di opportune misure affinché venga esplicitato il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con l'esclusione della quota incentivo della tariffa onnicomprensiva, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
- b) l'individuazione, per il periodo di imposta relativo all'anno 2022, per la componente di energia elettrica rinnovabile ceduta dalle imprese agricole, ed incentivata con tariffa onnicomprensiva, di un riferimento che sia in linea con la media degli ultimi cinque anni del prezzo di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, in attuazione dell'articolo 19, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2012, n. 159;
- c) l'estensione dei termini di ultimazione degli investimenti della misura di agevolazione "Nuova

Sabatini", in attuazione del Piano transizione 4.0, per gli interventi con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023;

4. valuti inoltre la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi per la tutela del territorio e della risorsa idrica, di prorogare il termine per il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico, al 31 dicembre 2026, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione delle acque;

5. si valuti infine l'opportunità di istituire la figura del Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR, con il compito di assicurare che tutti gli interventi in esso previsti, che abbiano effetti sulla crescita dell'economia e lo sviluppo del territorio, abbiano ricadute positive, dirette o indirette, sull'intero comparto produttivo, in particolare sulle micro e piccole imprese.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FRANCESCHELLI, MARTELLA,  
GIACOBBE, LA MARCA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564**

La 9ª Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,  
premessi che:

il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di: a) definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

considerato che:

le misure predisposte dal Governo con il presente provvedimento non appaiono sufficienti a sostenere le ragioni di straordinarietà e necessità dell'intervento;

in particolare, destano forti preoccupazioni le disposizioni sulla nuova *governance* per il PNRR e il PNC che, contrariamente agli obiettivi posti a base del provvedimento di urgenza, rischiano di rallentare fortemente, se non addirittura bloccare, l'attività già posta in essere dalle strutture operative preposte alla gestione, al coordinamento, all'attuazione, al monitoraggio e al controllo degli interventi relativi al PNRR, con conseguente elevato pericolo di mancato rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere;

gli enti territoriali, inoltre, hanno espresso una netta contrarietà rispetto a talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Fra le altre, particolare attenzione è stata posta alle norme mirate ad accentrare - presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - l'attività di programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, valutazione e sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale specifico ambito, preoccupa altresì la mancata adozione di vere misure di intervento per il Sud, che nell'ambito del PNRR rappresenta una delle tre priorità trasversali, insieme a giovani e donne. Nella predisposizione del Piano è stato previsto che non meno del 40 per cento delle risorse territorializzabili del PNRR vengano destinate alle otto regioni del Mezzogiorno. Allo stato attuale risultano determinanti i tempi e la qualità della spesa e nelle regioni del Mezzogiorno entra in gioco la capacità di potenziamento e di qualificazione della PA, gli interventi di raccordo permanente con gli stakeholder, a partire dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, necessari ad individuare e selezionare le effettive esigenze, partendo da una analisi della reale cantierabilità degli interventi. Pertanto, il combinato disposto di varie disposizioni del provvedimento, a partire dalle modifiche alla *governance* per passare a quelle sull'accentramento delle competenze sulle politiche di

coesione presso il Dipartimento per le politiche di coesione, prefigurano un preoccupante rallentamento delle procedure e delle tempistiche di attuazione già in essere e della capacità di azione degli enti territoriali, proprio nelle aree territoriali dove c'è maggiore necessità di spesa e di avvio degli interventi;

tenuto conto che:

l'attuazione del PNRR prevede un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, con scadenze concordate con la Commissione europea a cui sono legate le 10 rate di erogazione delle risorse riconosciute al nostro Paese;

il conseguimento di tali risorse è fondamentale non soltanto per il conseguimento di tutti gli obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestones e target*) obbligatori del PNRR, ma per dare slancio alla nostra economia già a partire dal corrente anno;

per cogliere appieno questa grande opportunità di ripresa e di sviluppo è necessario agire, inoltre, con costanza per una effettiva ricaduta delle risorse del PNRR a beneficio delle PMI. Nel provvedimento in esame, tale obiettivo non appare al centro delle attenzioni dell'azione dell'esecutivo;

rilevato, per quanto di competenza, che:

con riguardo all'articolo 1, comma 6, non si comprendono le ragioni sottostanti il trasferimento dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete, quali ad esempio farmacie comunali, trasporti funebri e servizi cimiteriali, mercati comunali, servizi di pubblica affissione, impianti sportivi, parcheggi comunali con custodia, per i quali non operi un'autorità di regolazione. Tali competenze consistono nell'individuazione dei costi di riferimento dei servizi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, nonché la predisposizione degli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo, la cui individuazione sarebbe stata più adeguata attuando quanto già previsto recentemente dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

l'articolo 11, si limita ad istituire un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Tali risorse sono destinate a consentire al MIMIT di avvalersi di non meglio definiti "servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure del PNRR" che appaiono in realtà una duplicazione di servizi già disponibili nell'ambito del Ministero o comunque nelle missioni già istituite a tale finalità; analogamente, l'articolo 45, prevede che nell'ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 assegnati al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro possa essere destinato a particolari, e non meglio individuate, "spese per il supporto tecnico-operativo"; le semplificazioni introdotte dagli articoli 47 e 49, relativamente all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in aree agricole, non tutelano sufficientemente le peculiarità di vari territori, a partire dai siti Unesco e i relativi con visivi, con elevato rischi di revisione del riconoscimento nonché con effetti negativi sul turismo;

nell'ambito delle suddette norme di semplificazione, si rileva l'esigenza di consentire l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel perimetro dei siti industriali dismessi, con abbattimento dell'opificio preesistente;

l'articolo 54, oltre all'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 123 del regolamento UE 2021/2115, si limita ad introdurre alcune misure finalizzate al rafforzamento della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

tutto ciò premesso,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

### **G/411/4/9 (già em. 4.0.8)**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai contenuti di cui all'emendamento 4.0.8 per il contrasto alle pratiche di *Italian Sounding*.

### **G/411/5/9 (già em. 6.0.1)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (AS 411);

premesso che,

il 1º giugno 2023, entrerà in vigore la nuova disciplina relativa al brevetto unitario europeo e sarà operativo il Tribunale unificato dei brevetti (Tub);

la città di Milano è da tempo candidata ad ospitare la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti, per effetto del venir meno delle competenze riconosciute alla città di Londra, a seguito della Brexit;

è previsto che il Tribunale unificato abbia diverse divisioni: la divisione centrale e le divisioni locali o regionali. Attualmente, due delle tre divisioni centrali risultano assegnate a Parigi e a Monaco di Baviera;

l'Italia è tra i Paesi europei che hanno il maggior numero di brevetti registrati; gli ultimi dati disponibili indicano un accrescimento delle domande di brevetto presentate dall'Italia, evidenziando una tendenza positiva;

la Lombardia è la regione in cui più si concentra la capacità innovativa che porta alla registrazione di brevetti, con una maggiore vocazione delle imprese ad investire nel settore delle tecnologie della meccanica e dei trasporti, seguito dal settore delle tecnologie chimico-farmaceutiche;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile, presso tutte le sedi competenti, per il riconoscimento della centralità dell'Italia nel panorama brevettuale europeo, ai fini dell'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, nella quale sono trasferite tutte le competenze originariamente assegnate alla sede di Londra.

Art. 3

### **3.1 (testo 2)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65.

*(Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - I.R.C.C.S.)*

1. Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi, quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto, di un rapporto di

lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con una università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

2. L'inventore ha l'obbligo di comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora l'inventore non effettui detta comunicazione non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del successivo comma 3, fermo restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma 2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto ovvero a comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi, l'inventore può procedere autonomamente al deposito in proprio nome della domanda di brevetto.

4. I soggetti indicati al comma 1, nell'ambito della propria autonomia, disciplinano:

a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell'ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea;

b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l'attività inventiva;

c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al successivo comma 5;

d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

5. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti tenuto conto delle Linee guida, che individuano i principi ed i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette Linee guida."».

#### Art. 4

##### 4.0.1 (testo 2)

[Pogliese](#), [De Carlo](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis

1. L'articolo 59 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 59

*(Rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale)*

1. Qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.



2. Le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo."».

Art. 29

**29.100**

Il Relatore

*Sopprimere l'articolo.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [17](#)

Art. 1

**1.1**

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Finalità)*

«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e nel rispetto della legge 14 febbraio 1994, n. 124, di ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, della legge 6 aprile 2004, n. 101, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla 31ª riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, della legge 1º dicembre 2015, n. 194, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dell'articolo 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati e dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico, dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.»

*Conseguentemente, agli articoli da 2 a 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».*

*Conseguentemente ancora, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale e per l'istituzione della giornata nazionale dell'agricoltura».*

**1.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, e in conformità alla convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e

l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, detta i principi fondamentali per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale, che concorre alla protezione del territorio dagli effetti del cambiamento climatico e dal rischio idrogeologico nonché dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole tradizionali, dello spopolamento dei piccoli insediamenti urbani e delle aree rurali marginali.».

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano - ivi compreso il titolo del provvedimento - le parole «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio» con le seguenti: «agricoltore custode dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale».*

### 1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «dell'ecosistema» con le seguenti: «degli ecosistemi, nel rispetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione».*

### 1.4

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, della Costituzione,».*

### 1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agricoltore» con le seguenti: «agricoltore e agricoltrice».*

## Art. 2

### 2.1

LA RELATRICE

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194,».*

### 2.2

[Bergesio](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «riconosciuti» e sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «con propri mezzi».*

### 2.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile,»;*

b) *dopo l'alinea:*

1) *alla lettera a) sostituire le parole «del territorio» con le seguenti: «dei territori secondo le loro vocazioni ambientali»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole «colture locali» inserire le seguenti: «nonché del ripristino degli ecosistemi agricoli e della destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) dell'allevamento estensivo di razze animali, ivi compreso l'allevamento di razze animali autoctone in via d'estinzione, della coltivazione e della valorizzazione di varietà vegetali locali;»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

*«e-bis) della adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa dell'uso di sostanze chimiche di sintesi nonché della realizzazione di progetti ed interventi per la mitigazione del cambiamento climatico;*

*e-ter) della realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dall'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), anche tramite l'impiego di tecniche e strumenti di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata, in linea con le esigenze di conservazione della natura e nel rispetto degli ecosistemi presenti.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), e-ter).».*

## 2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole «del territorio» inserire le seguenti: «i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di piccola produzione agricola, destinata al sostentamento o per la vendita, e che si affidano significativamente al lavoro familiare, i coltivatori diretti, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile.».*

## 2.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:» con le seguenti: «tutti gli imprenditori agricoli, in forma individuale, societaria o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si sono distinti per essersi occupati:».*

## 2.6

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole «dell'articolo 2135» con le seguenti: «degli articoli 2135 e 2083»;*

2) *sostituire le parole da «che si occupano prevalentemente» sino alla fine del comma con le seguenti: «che hanno realizzato una o più delle seguenti attività: a) manutenzione dei territori secondo le loro vocazioni ambientali al fine di mantenere e ripristinare i servizi ecosistemici; b) interventi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale ulteriori agli impegni della politica agricola comune europea; c) ripristino degli ecosistemi agricoli e destinazione di aree per la conservazione della natura e del paesaggio rurale; d) realizzazione o partecipazione a progetti di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; e) adozione di pratiche e mezzi tecnici per una riduzione significativa nell'uso di sostanze chimiche di sintesi; f) progetti ed interventi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; g) realizzazione di beni e servizi secondo i principi dell'agroecologia come definiti dalla FAO, anche tramite l'impiego di strumenti di tecniche di agricoltura di precisione o di tecniche e metodi di coltivazione biologica o integrata in linea con le esigenze di conservazione della natura e rispettose degli ecosistemi; h) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali e allevamento di razze animali autoctone, in via di estinzione; i) tutela delle formazioni vegetali e arboree monumentali.».*

## 2.7

## LA RELATRICE

*Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una o più delle seguenti attività».*

### 2.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) della custodia della biodiversità agraria, intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali vegetali e delle razze animali locali;

c) dell'allevamento, gestione e coltivazione a fini produttivi o di ripopolamento di specie animali o vegetali selvatiche, appartenenti a popolazioni (sottospecie ed eventuali ecotipi) autoctone o endemiche;».

### 2.9

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «razze animali» inserire le seguenti: «, con particolare attenzione al benessere animale.».*

### 2.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:*

«e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela di prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero;

e-ter) dell'applicazione di buone pratiche agronomiche attente al mantenimento della fertilità dei suoli e alla qualità dell'acqua e dell'aria.».

### 2.11

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, siepi, boschi, di api e altri impollinatori, e della coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.».*

### 2.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) della manutenzione del reticolo idrico, delle strade bianche, del decoro e verde pubblico e della rete sentieristica.».*

### 2.13

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'attestazione di agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio viene ottenuta mediante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 4.».*

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 3, al comma 2 sostituire le parole «nell'elenco» con la seguente: «nel registro»;

2) all'articolo 4:

a) al comma 2 sostituire le parole «in un apposito elenco» con le seguenti: «in un apposito registro»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti che posseggano i requisiti previsti dall'articolo 2 e intendano iscriversi al registro degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio presentano istanza presso i dipartimenti di cui al comma 2. I criteri minimi per l'iscrizione al registro sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

## 2.14

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la definizione della prevalenza delle attività di cui al comma 1, rispetto alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, esercitate dagli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.».*

## 2.15

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri che consentono ai soggetti di cui al presente articolo di qualificare le attività di cui al comma 1 con il criterio della prevalenza.».*

## Art. 3

### 3.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».*

### 3.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree nazionali protette»;*
- 2) *sopprimere le parole da: «volti a valorizzarne» sino alla fine del comma.*

### 3.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «i consorzi di bonifica».*

### 3.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «associazioni di comuni», inserire le seguenti: «e gli enti di gestione dei parchi naturali nazionali e delle altre aree naturali protette».*

### 3.5

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di prevenzione idrogeologica e di protezione», inserire le seguenti: «dei coltivi e degli allevamenti nonché».*

### 3.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.» con le seguenti: «orientate alle attività di cui dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e).».*

### 3.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di cui all'articolo 2».*

### 3.8

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e d Bolzano» aggiungere le seguenti: «e i comuni».*

### 3.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4».*

### 3.10

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «anche valorizzando la stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»*

### 3.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 4» inserire le seguenti: «, previa mutua intesa con i soggetti interessati».*

### 3.12

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ragione dei progetti realizzati a tutela del territorio e dell'ambiente, della biodiversità rurale.».*

### 3.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le misure di cui al comma 2 sono applicabili anche alle aziende agricole o ai sistemi di aziende agricole che rispettino i criteri di cui al medesimo articolo 2.».*

### 3.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

*(Fondo promozione dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, con dotazione iniziale pari a 100.000 euro per l'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, anche presso l'opinione pubblica, la figura dell'agricoltore nella sua specifica caratteristica di custode dell'ambiente e del territorio, e a valorizzare le sue funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, e alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole e dal rischio idrogeologico.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'utilizzo, ai fini di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4

### 4.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

*b) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».

#### 4.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e bandi)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio e pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali i bandi, predisposti in coerenza con le Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono specificate le tipologie di intervento e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, nell'elenco di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di determinazione delle caratteristiche di prevalenza delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità sulla istituzione, iscrizione e tenuta relativi all'elenco di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione delle Linee-guida condivise in materia di bandi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

#### 4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)*

1. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri specifici per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad istituire un apposito elenco presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 pubblicano sui propri siti internet i bandi per l'iscrizione all'elenco.».

#### 4.5

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### 4.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

#### 4.7

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «finalizzate, prioritariamente, alla stipula delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

#### 4.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, è accordata preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'apposito elenco, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.».



## Art. 5

### 5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, dopo le parole «il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che» inserire le seguenti: «contribuisce alla salute ambientale e alla conservazione e alla distribuzione multifunzionale della risorsa idrica e che».*

### 5.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole «benessere economico,» inserire le seguenti: «ambientale e animale».*

### 5.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1 dopo le parole «benessere economico» inserire le seguenti: «, ambientale».*

### 5.4

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «benessere economico e sociale», inserire le seguenti: «e ambientale».*

### 5.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del benessere ambientale e della conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica.».*

### 5.6

LA RELATRICE

*Sopprimere il comma 2.*

## Art. 6

### 6.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6

*(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'attività agricola in termini di custodia e fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».

### 6.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «le province» con le seguenti: «le province, gli enti gestori di parchi nazionali e altre aree naturali protette nonché» e dopo le parole: «con le associazioni di categoria» inserire le seguenti: «e gli enti del terzo settore».*

### 6.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché attraverso la conoscenza e consapevolezza dei valori ecosistemici dell'attività agricola in termini di custodia della fertilità del suolo, di circolarità dell'utilizzo irriguo della risorsa idrica, di tenuta idraulica del territorio e di regimentazione delle acque.».*

Art. 7

7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1:*

a) *sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata»;

b) *sostituire le parole:* «dedicati al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «volti a sostenere una maggiore consapevolezza dell'importanza ecologica, sociale, culturale, turistica e produttiva dell'agricoltura e dell'agroecologia, anche in collaborazione con soggetti istituzionali, associazioni di categoria ed enti pubblici economici interessati.».

7.2

LA RELATRICE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata», *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.3

[Tubetti](#), [Fallucchi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In occasione della Giornata».

7.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Nella Giornata» *con le seguenti:* «In vista della Giornata».

7.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «al tema dell'agricoltura» *con le seguenti:* «al tema dell'agroecologia».

7.6

[Barbara Florida](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «in coerenza con il Piano "Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196.».

7.7

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

Art. 9

9.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «prodotto beni di» *a:* «coltivazione integrata rispettosa» *con le seguenti:* «realizzato progetti e attività di cui all'articolo 2 rispettosi».

9.2

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «elevata qualità» *inserire le seguenti:* «per aver dato un rilevante contributo alla conservazione della biodiversità agraria e naturale,» *e sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «rispettosa dell'agrosistema e degli ecosistemi».

9.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

*Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole:* «rispettosa dell'ecosistema» *con le seguenti:* «con funzioni dirette alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione dal rischio

idrogeologico e alla tutela del paesaggio.»).

#### 9.4

LA RELATRICE

*Sostituire le parole: «dall'anno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «dall'anno 2023».*

#### 9.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «volti» inserire le seguenti: «alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela del paesaggio,»;*

b) *dopo le parole: «all'incremento della» inserire le seguenti: «sostenibilità e della».*

#### 9.0.1

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.2

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.3

[Patton](#), [Spagnolli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)*

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238».*

#### 9.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 10

### **10.1**

#### **LA RELATRICE**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sostituire le parole: «anno 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «anno 2023»;*
- 2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025»;*
- 3) sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».*

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 31 (pom.) del 21/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sul settore agricolo e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Anticipa che, in generale, il decreto interviene sui flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Evidenzia, quindi, che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo non assegnatari di manodopera la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio.

Il comma 2 aggiorna le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2005 in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019-2021.

Fa menzione, inoltre, dell'articolo 1, il quale prevede, in via transitoria e in deroga alla relativa normativa ordinaria, che le quote massime dei flussi di ingresso di lavoratori siano definite, anziché con decreti annuali, con un decreto triennale relativo agli anni 2023-2025.

Accenna poi all'articolo 2, recante alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Con riferimento all'articolo 3, specifica che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il

successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che esso eleva fino a tre anni la durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi al lavoro dipendente a tempo indeterminato, al lavoro autonomo o al ricongiungimento familiare.

Conclude con l'articolo 6, concernente i casi di grave inadempimento degli obblighi, previsti a carico delle imprese appaltatrici, nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

**(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (FdI) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8ª Commissione sui disegni di legge in titolo. Osserva, innanzitutto, che il disegno di legge n. 366 affida alla Commissione di inchiesta i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, mentre il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Con riferimento al disegno di legge n. 366, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Tra i compiti ad essa attribuiti è citata fra l'altro la possibilità di: individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti.

Sottolinea che la Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è tenuta a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Accenna, infine, ai successivi articoli, che disciplinano le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Passa, quindi, al disegno di legge n. 536, in merito al quale segnala che i compiti della Commissione - composta da diciotto senatori e da diciotto deputati - sono più ampi, in quanto includono anche gli illeciti agroalimentari. Specifica che, per quanto di interesse, oltre alle attività già previste dal disegno di legge n. 366, è attribuita alla Commissione anche la possibilità di indagare sull'esistenza di attività

illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati; nonché la possibilità di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e verificare la corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) dichiara il favore del proprio Gruppo nei riguardi dei provvedimenti in titolo, con cui si intende proseguire l'attività svolta dalla analoga Commissione istituita nella precedente legislatura.

Evidenzia, inoltre, il contributo che la 9ª Commissione potrà offrire alla istituenda Commissione in ordine alle attività di verifica degli illeciti nel settore agroalimentare.

Interviene, quindi, il senatore [NAVE](#) (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo particolarmente significativa l'istituzione della Commissione di inchiesta per la cosiddetta "terra dei fuochi". Esprime peraltro l'auspicio che la Commissione possa avviare presto la propria attività.

La proposta di parere favorevole del Presidente relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è a posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Ricorda in proposito che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 12 e 29, che è possibile votare nella giornata odierna. Precisa peraltro che l'emendamento 29.100 del relatore è soppressivo dell'articolo 29; pertanto, a norma dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Segnala poi che è necessario attendere il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati e preannuncia che il relatore presenterà una proposta di coordinamento sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

In sede di articolo 1, il vice ministro VALENTINI manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9, limitatamente al secondo impegno.

Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Con riferimento agli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, invita i proponenti a ritirarli, per valutare una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), accedendo all'invito del Vice ministro, riformula l'ordine del giorno G/411/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posto ai voti, l'emendamento 01.1 non è approvato.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/6/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4 sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta invece approvato dalla Commissione nel testo originario.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In sede di articolo 12, il vice ministro VALENTINI non accoglie l'ordine del giorno G/411/3/9. Invita poi a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6. Il parere invece è contrario sull'emendamento 12.7.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si associa a quanto espresso dal Vice ministro.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) e il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 12.1 e 12.2, trasformandoli nell'ordine del giorno G/411/7/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.3, che amplia la nozione di prodotti alimentari rispetto a quella prevista dal disegno di legge, introducendo un correttivo utile all'intera disposizione, anche rispetto alle proposte 12.1 e 12.2.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4 (identico all'emendamento 12.5).

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 non è approvato.

La Commissione approva invece l'articolo 12 nel testo originario.

In sede di articolo 29, il vice ministro VALENTINI manifesta un avviso favorevole all'emendamento 29.100 del relatore e contrario sulle proposte 29.0.1 e 29.0.2.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

Poiché l'emendamento 29.100, di tenore soppressivo, risulta l'unico presentato all'articolo 29, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 29.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 29.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che domani 22 marzo, alle 18, scade il termine per le proposte di audizione, che potrebbero iniziare a partire da martedì 28, alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

### G/411/1/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La 9ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (A.S. 411),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre



alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

*Italian Sounding* riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che "suona" italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

**G/411/6/9 (già em. 1.3)**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui all'emendamento 1.3.

**G/411/7/9 (già em. 12.1 e 12.2)**

[Zedda](#), [De Carlo](#), [Pogliese](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui agli emendamenti 12.1 e 12.2.

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 29 (pom.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 29**

**MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 16*

*(sospensioni: dalle ore 14,10 alle ore 14,15 e dalle ore 15,30 alle ore 15,45)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA  
PANIFICATORI PASTICCERI E AFFINI (FIPPA) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI  
RAPPRESENTANTI DI CNA AGROALIMENTARE, DI CONFARTIGIANATO IMPRESE, DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI SPECIALISTI DELL'ALIMENTAZIONE (FIESA) -  
ASSOPANIFICATORI PASTICCERI, DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE TOSCANO DOP,  
DEL CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE DI ALTAMURA DOP, DELL'AZIENDA GRANDE  
IMPERO E DI CASARTIGIANI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413 (PRODUZIONE E VENDITA  
DEL PANE)*

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 33 (ant.) del 30/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 10,35.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00300, premettendo che il florovivaismo rappresenta una delle tradizionali eccellenze italiane che, con l'impiego di oltre 100.000 addetti in 27.000 aziende, vale più 2,5 miliardi di euro.

Dopo aver sottolineato che, in numerosi comprensori regionali, il florovivaismo costituisce uno dei settori trainanti dell'agricoltura e un elemento identificativo di alcune realtà territoriali, puntualizza che, all'interno del sistema agricolo, esso si distingue per complessità biologica, tecnica, commerciale e organizzativa.

Infatti, le ridotte dimensioni aziendali, la debole capacità di aggregazione dell'offerta e la mancanza di *standard* condivisi dei prodotti, le carenze logistiche, i costi di produzione troppo elevati, la forte competizione con i prodotti dei Paesi in via di sviluppo, la stessa commercializzazione e il consumo dei fiori recisi, l'assenza di un supporto normativo sono condizioni che investono tutto il settore nel suo complesso e ne limitano lo sviluppo.

Reputa dunque necessaria una legge quadro nazionale di riferimento per il settore. Ricorda in proposito che, nella passata legislatura, è stato presentato un disegno di legge approvato alla Camera poi passato al Senato, sul quale ha svolto la funzione di relatore, che non ha potuto essere approvato in via definitiva.

Comunica poi che, pur avendo presentato in Senato un nuovo disegno di legge a sua firma, per raggiungere l'obiettivo in tempi più celeri è in corso l'elaborazione di un disegno di legge governativo di delega, già preannunciato alla Presidenza del Consiglio con una nota del 7 febbraio scorso.

L'obiettivo è di realizzare un testo unico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della relativa filiera.

Afferma peraltro che, per rilanciare il settore florovivaistico nel suo complesso, occorre favorire forme di aggregazione fra produttori, quali le organizzazioni di produttori (OP), che appaiono in grado, grazie alle maggiori dimensioni economiche, di ridurre, soprattutto per le aziende più piccole, i

passaggi intermedi tra produttore e consumatore e di aumentarne il potere contrattuale.

Puntualizza indi che la materia oggetto dell'interrogazione non rientra nelle competenze del Dicastero, bensì in quelle del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo il quale le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del codice dell'ambiente e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva. Occorre, però, tener conto che il codice dell'ambiente stabilisce prescrizioni anche ai fini dei beni in polietilene, materiale da cui è composta una rilevante parte dei vasi immessi sul mercato; questi rientrano, a norma di legge, nelle competenze dei consorzi e dei sistemi autonomi istituiti ai sensi dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti da considerare imballaggi, il codice dell'ambiente, nell'Allegato E, parte quarta, fornisce specifici criteri esplicativi sui quali basare la definizione di imballaggio. Quanto ai vasi da fiori, in linea con la normativa europea, sono considerati imballaggi quando sono usati "solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"; non si configurano come imballaggi quando sono "destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita".

Fa presente quindi che la circolare predisposta dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) fa seguito a diversi confronti tra il consorzio e le principali associazioni di categoria interessate, ed è intervenuta per dirimere alcuni contrasti interpretativi in merito alla natura dei vasi da fiore. In particolare, si è ritenuto che lo spessore potesse valere quale criterio tecnico finalizzato a determinare se un vaso da fiori debba essere considerato imballaggio o meno, e dunque assoggettato al contributo ambientale applicato dal CONAI medesimo. Ne deriva che sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore inferiore a 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e da altre caratteristiche strutturali. La circolare stabilisce altresì che i vasi sono soggetti ad applicazione del contributo ambientale qualora siano adibiti al contenimento di fiori-piante per il consumatore o per l'utente finale, mentre non risultano soggetti all'applicazione del contributo quando sono impiegati esclusivamente nel circuito "B2B".

Informa altresì che nella circolare del CONAI è richiamata la sentenza n. 8638 del 2022 del Tribunale di Roma, nella quale è indicato "che i vasi siano da considerarsi imballaggi in funzione del possesso di determinati requisiti anche strutturali, quali possono essere appunto il diametro e/o lo spessore".

Ciò detto, il Ministero dell'ambiente assicura che l'applicazione della richiamata circolare prevede una fase di monitoraggio per consentire al CONAI di valutare eventuali aggiornamenti e modifiche, in un'ottica di continua condivisione fra gli operatori del settore. Acquisiti i risultati di questo monitoraggio, sarà avviata una interlocuzione con i sistemi di gestione e le principali associazioni imprenditoriali nazionali interessate dalla tematica, al fine di verificare quali modalità di gestione dei vasi da fiore siano più efficienti e garantiscano la corretta riconducibilità della responsabilità ambientale dei rifiuti prodotti.

In tale ottica, riferisce che il Ministero dell'ambiente intende avviare ulteriori confronti con il CONAI, anche al fine di verificare la fonte normativa alla base dell'adozione della circolare. Tenuto conto che la circolare è stata adottata nonostante le proteste delle rappresentanze delle aziende florovivaistiche, secondo le quali i vasi rappresentano elementi imprescindibili per lo sviluppo e la crescita delle piante e come tali debbono essere considerati "mezzi di produzione" esentati dal Contributo Ambientale Conai (CAC), assicura che la questione avrà la dovuta attenzione, anche alla luce delle risultanze delle interlocuzioni che il Ministero dell'ambiente intende avviare, al fine di scongiurare, ove possibile, questo ulteriore aggravio economico che rischierebbe di penalizzare ulteriormente le imprese del settore.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, augurandosi che proseguano i confronti con il CONAI e che diano i risultati attesi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in**

***materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stata avviata la discussione generale.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, informa che in quella sede si è svolto un ampio dibattito e che attualmente è in corso il confronto sugli emendamenti. Pone quindi l'accento sull'esigenza di punire i trafficanti di esseri umani per fermare l'immigrazione illegale. Evidenzia altresì la necessità di regolare i flussi di stranieri in ingresso, anche come risposta alle richieste delle associazioni datoriali.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*) dichiara conclusa tale fase procedurale e, riassumendo l'incarico di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra uno schema di parere di tenore ostativo, pubblicato in allegato, manifestando rammarico per l'impossibilità di approfondire ulteriormente le tematiche del provvedimento in Commissione, soprattutto per quanto concerne l'ingresso di lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la prevenzione dell'immigrazione illegale, lamenta che le misure contenute nel decreto-legge non consentono di garantire la sicurezza, al punto che potrebbe verificarsi un incremento della criminalità e del lavoro nero. Al riguardo, deplora la lunghezza dei tempi per regolarizzare la posizione lavorativa degli immigrati in ingresso, anche nei settori dove sono più carenti le risorse di personale, come il turismo, la ristorazione e la sanità. Il provvedimento non permette, a suo avviso, al personale già qualificato, di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro in Italia.

Sollecita pertanto la semplificazione delle procedure, anche attraverso la possibilità per i comuni di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ritiene peraltro che sia un controsenso demandare ai Paesi non democratici il compito di dissuadere i propri cittadini dall'intraprendere un viaggio verso l'Europa, sottolineando che occorrerebbero strumenti ben più efficaci.

Giudica invece fondamentale consentire l'inclusione per una migliore integrazione, anche mediante iniziative di formazione che consentano agli immigrati di acquisire mestieri e di far parte del tessuto produttivo. È evidente dunque a suo giudizio che l'Esecutivo non abbia alcuna intenzione di regolarizzare i migranti e ribadisce il proprio dispiacere per l'impossibilità di un maggiore spazio in Commissione per tali tematiche.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che la Commissione affronta già molteplici argomenti, in quanto risulta competente in materie che, nelle precedenti legislature, spettavano a due distinte Commissioni permanenti. Assicura comunque che vi è stata possibilità di un ampio confronto. Per dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore prende la parola il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), riallacciandosi a quanto espresso nel dibattito dal senatore Martella. Puntualizza inoltre l'esigenza di creare maggiore sinergia tra istituti professionali e mondo del lavoro, soprattutto per le produzioni agricole, puntando dunque su un'adeguata formazione non soltanto per i nuovi ingressi in Italia. Sottolinea infatti che il profilo agronomico incide sul valore della produzione e dunque occorrono corsi per la professionalizzazione di operai e dipendenti, anche attraverso la cooperazione tra più Dicasteri interessati.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) rinnova le proprie perplessità circa l'esiguità degli ingressi consentiti rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, ricordando di aver presentato proposte emendative nella sede di merito per ampliare tali soglie. Giudica poi grave espungere la possibilità della protezione speciale, reputando preferibile individuare una corsia preferenziale per l'inserimento nel settore produttivo. Nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del Presidente relatore, ritiene peraltro disumano costringere i migranti al rimpatrio.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) afferma che la risposta del Governo ai problemi dell'immigrazione verte su vari fronti, come dimostrano, fra l'altro, l'introduzione del principio di triennialità sui flussi di ingresso e la semplificazione delle procedure per ottenere il nulla osta al lavoro.

Quanto alle disposizioni di stretta competenza, si sofferma sulle necessità del lavoro stagionale, manifestando soddisfazione per il rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato centrale sui controlli per il contrasto alle agromafie e al caporalato.

Precisa a sua volta di aver presentato emendamenti presso la Commissione affari costituzionali per semplificare ulteriormente la disciplina degli ingressi dei lavoratori già formati, confidando nella possibilità di un confronto nella sede di merito. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del Presidente relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di esprimere parere favorevole del Presidente relatore, risultando così precluso lo schema di parere della senatrice Florida.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - si erano concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno. Fa presente che, sugli emendamenti approvati, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso pareri non ostativi.

Comunica poi che, come preannunciato, il relatore ha presentato l'emendamento di coordinamento Coord.1, pubblicato in allegato, riferito all'articolo 3.

Avverte infine che si procederà alle votazioni degli articoli su cui erano stati approvati emendamenti, ossia gli articoli 3, 10 e 16.

Con distinte votazioni, sono messi ai voti e approvati gli articoli 3, 10 e 16, come modificati dagli emendamenti già approvati.

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra la proposta di coordinamento Coord. 1 che, posta ai voti, è approvata. Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge trae origine dal lavoro dell'Esecutivo precedente e risponde tanto ad esigenze di modernizzazione quanto alle innovazioni introdotte in sede europea. Precisa tuttavia che il suo Gruppo aveva presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare il testo; poiché essi non hanno trovato accoglimento, ritiene che il provvedimento non abbia avuto il giusto adeguamento. Dichiaro pertanto il voto di astensione della propria parte politica.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) riconosce il valore del disegno di legge, ma rileva criticamente, a sua volta, che le proposte emendative del suo Gruppo non sono state valutate positivamente dalla maggioranza. Conseguentemente, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - ha avuto inizio l'illustrazione delle proposte emendative. Informa poi che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo e che l'Esecutivo ha in corso l'istruttoria sugli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio ieri il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in

titolo.

Avverte quindi che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- alcune disposizioni del provvedimento in oggetto risultano lesive del dettato costituzionale e degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e internazionale;
- le misure ivi previste, volta a ridurre e contrastare le cause delle partenze che spesso si traducono in drammatiche stragi in mare, appaiono del tutto inadeguate a perseguire la *ratio* e gli obiettivi del provvedimento, limitando invece fortemente i diritti e gli spazi di protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese, così come di quelle straniere che già vivono in Italia. Una percezione che si rivolge in particolar modo alle disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9, comma 3;
- l'articolo 7, infatti, che abroga il terzo e quarto periodo dell'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo 8 CEDU in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare oltre che a numerosi obblighi internazionali. Si pone inoltre in palese contrasto con il diritto d'asilo per come tutelato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 8, che prevede la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, sanzionando nello stesso modo condotte molto differenti fra loro, pone anch'essa questioni di incostituzionalità in merito al coordinamento con analoghe normative comunitarie oltre che di proporzionalità della pena. Principi questi tutelati dall'articolo 49 della Carta europea dei diritti dell'uomo che sul punto appare evidentemente violata;
- il comma 3 dell'articolo 9, che sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno contrasta con tutta evidenza con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, laddove è stabilito un periodo compreso fra i 7 giorni e i 30 giorni per la partenza volontaria. Ad ogni modo inoltre, revoca, annullamento e mancato rinnovo del permesso di soggiorno legittimano l'adozione immediata del provvedimento amministrativo di espulsione da parte del prefetto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 1998, la quale però deve essere effettuata "caso per caso" e deve comunque rispettare l'articolo 1 del protocollo n. 7 alla CEDU che prescrive che il provvedimento espulsivo adottato nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante può essere adottato ed eseguito soltanto dopo che lo straniero abbia potuto presentare ad una autorità le ragioni che vi si oppongono. Il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
- per quanto concerne l'articolo 5, appare in primo luogo strumentale la connessione tra la "tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari" e i "flussi migratori irregolari". Le norme inoltre prevedono che i datori di lavoro del settore agricolo che abbiano fatto domanda per l'assegnazione di lavoratori nell'ambito del decreto flussi ma non siano riusciti, per mancanza di quote, ad assumere il lavoratore, possano essere preferiti rispetto ai nuovi richiedenti nell'ambito delle quote fissate nel successivo decreto flussi. Nonostante sia condivisibile l'obiettivo di assicurare adeguate tutele al comparto agricolo e l'ingresso costante della manodopera necessaria, bisogna considerare come i dati relativi al decreto per l'anno 2022 quantificano in 98.000 le domande per lavoro stagionale nel settore agricolo e turistico-alberghiero, rispetto alle 42.000 quote allocate. Con l'attuale disciplina, dunque, le quote per lavoro agricolo indicate da un eventuale nuovo decreto potrebbero già essere destinabili, in tutto o in parte, ai datori che non sono risultati assegnatari nella procedura relativa al decreto per il 2023;



- l'articolo 6 introduce l'istituto del commissariamento in caso di gravi inadempienze dell'ente gestore per non "compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali". Si rischia una compressione sul profilo della trasparenza della procedura, non essendo previsto uno standard nelle ispezioni delle prefetture e non essendo noti i criteri nell'individuazione del personale deputato al monitoraggio né le tipologie di inadempienza. Viene da domandarsi, inoltre, come l'affidamento diretto possa garantire una gestione in grado di tutelare i diritti delle persone soprattutto considerando come la principale causa dei comportamenti scorretti, che favoriscono organizzazioni con un servizio gravemente carente, sia rintracciabile in un sistema di accoglienza straordinaria con bandi continuamente a ribasso, dove il criterio di aggiudicazione resta la proposta economicamente più vantaggiosa. Sarebbe opportuno precisare come la vigilanza sulla gestione dei Centri per migranti debba riguardare non solo gli aspetti economici come "fornitura di beni e servizi" ma anche le inadempienze in ordine alla tutela e al rispetto della dignità delle persone, esprime, per quanto di competenza, un parere ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [411](#)

**Coord. 1**

Il Relatore

*All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 65, come modificato dall'emendamento 3.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

- *al comma 1, sostituire le parole: «Fatte salve le deroghe all'articolo 64, commi 1 e 2, previste ai successivi commi,» con le seguenti: «In deroga all'articolo 64,»;*

- *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «ovvero a comunicare all'inventore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.».*

## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 34 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 4 APRILE 2023  
34ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.  
La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 413, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 600 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 413, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 600, di iniziativa della senatrice Naturale ed altri, recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane". Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) specifica che il disegno di legge n. 600, composto di 22 articoli, reca una materia analoga al disegno di legge n. 413, di cui è stato avviato l'esame. Anticipa che l'obiettivo del testo è di rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale, stabilendo: le finalità (articolo 1), le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), le caratteristiche del pane (articolo 3), le tipologie di pane (articolo 4), le aggiunte e ingredienti particolari (articolo 5), la disciplina riguardante i grissini (articolo 6).

Inoltre, vengono disciplinati i prodotti intermedi di panificazione (articolo 7), il pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 8), i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 9) e la pasta acida essiccata (articolo 10).

Evidenzia che, a differenza del disegno di legge n. 413, il provvedimento in titolo reca ulteriori disposizioni inerenti al forno di qualità (articolo 11) e al pane fresco di qualità (articolo 12). Al riguardo, è definito forno di qualità il panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, concernente i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento, nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla

conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante.

Sottolinea poi che possono, inoltre, avvalersi della denominazione di «pane fresco di qualità» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento in esame.

Dà conto, quindi, delle disposizioni ai sensi delle quali: viene fornita la definizione di panificio e sono stabilite le modalità di vendita e trasporto del pane (articolo 13); è individuato il responsabile dell'attività produttiva (articolo 14); è disciplinato il mutuo riconoscimento (articolo 15); è dato riconoscimento al pane realizzato interamente in Italia (articolo 16); è istituito il fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy* (articolo 17); è istituita la festa del pane (articolo 18).

Conclude l'illustrazione accennando agli articoli 19, 20, 21 e 22, riguardanti - rispettivamente - la vigilanza e le sanzioni, l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome, le abrogazioni, l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente [DE CARLO](#), dato che il disegno di legge testé illustrato è analogo al disegno di legge n. 413 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 600 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, volto a superare il divieto di sperimentazione in campo così da consentire alla ricerca di valutare i risultati conseguiti in laboratorio. Precisa che, come noto, le tecniche di *editing* genomico consentono di ottenere un organismo vivente con caratteristiche migliori e più performanti rispetto all'ambiente che lo ospita, utilizzando il suo stesso DNA. L'*editing* genomico è, infatti, un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA attraverso l'utilizzo di proteine della classe delle nucleasi.

Sottolinea poi che gli organismi ottenuti attraverso tecniche di cisgenesi non sono, tecnicamente, organismi geneticamente modificati (OGM) e sono, inoltre, indistinguibili, anche analiticamente, dai corrispondenti organismi non cisgenici. Ricorda, tuttavia, che con la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha equiparato alle piante geneticamente modificate, così come definite dalla direttiva 2001/18/CE, le piante ottenute mediante le tecniche di *editing* genomico e lo ha fatto in assenza di una legislazione europea aggiornata in materia.

Ricorda, altresì, che tale sentenza, fortemente criticata per avere, di fatto, bloccato la ricerca in campo dell'*editing* genomico, è stata smentita dalla stessa Commissione europea nel 2021, a seguito dei risultati di uno studio approfondito sulle nuove tecnologie genomiche. Nell'aprile dello stesso anno l'Esecutivo comunitario ha invitato, quindi, il Parlamento europeo a predisporre una disciplina specifica per le nuove tecniche, non più equiparabili, come affermato dalla stessa Commissione europea, agli OGM. Evidenzia indi che, nelle more dell'adozione della normativa unionale in materia, è indispensabile che il nostro Paese assuma un'iniziativa nazionale per consentire l'avvio della sperimentazione in campo degli organismi ottenuti dalle tecniche di *editing* genomico.

Passando alla illustrazione dell'articolato, specifica che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del disegno di legge, mirato, appunto, a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.

L'articolo 2 definisce le tecniche in parola alla luce delle indicazioni date dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (SDN-1 e SDN-2) e dalla Commissione europea.

Dà conto, quindi, dell'articolo 3, il quale disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione sono tenute a seguire per poter procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo ottenuto con le tecniche di *editing* genomico. La norma rimanda di fatto a quanto disciplinato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con riferimento all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali e scientifici.

Riepiloga il contenuto degli articoli 4, 5 e 6, i quali dispongono, analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo con riferimento all'emissione nell'ambiente di OGM, in merito agli adempimenti riguardanti la consultazione e l'informazione pubblica e con la Commissione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, per le istituzioni autorizzate all'emissione, di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva contenente il riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Conclude con un cenno all'articolo 7, il quale rimanda al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per quanto riguarda: le spese relative alle ispezioni e ai controlli nonché al funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto; le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e del decreto legislativo medesimo in quanto compatibili; le attività di vigilanza.

Il presidente [DE CARLO](#) evidenzia la necessità di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame al fine di garantirne una trattazione fondata su basi scientifiche e non meramente ideologiche. Osserva, altresì, che le nuove disposizioni sono destinate ad assicurare ai ricercatori le condizioni per sperimentare.

Prende la parola il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) per anticipare la presentazione da parte del proprio Gruppo, nel corso della settimana prossima, di un disegno di legge vertente su analoga materia.

Tenuto conto di quanto annunciato dal senatore Bergesio, al fine di assicurare, sin dall'inizio, un esame congiunto delle iniziative legislative, il Presidente propone di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione alle ore 18 del 18 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) informa che l'ordine del giorno della seduta di domani potrebbe essere integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.

11, recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti", qualora trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 35 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.  
La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

### **Interrogazione**

Il sottosegretario LA PIETRA risponde all'interrogazione 3-00281, assicurando anzitutto che il benessere animale rappresenta per il Ministero un elemento di notevole importanza, su cui l'Esecutivo pone particolare attenzione in quanto tra gli obiettivi che intende perseguire rientra quello di migliorare il rapporto con l'ambiente.

Al riguardo, precisa, tuttavia, che il benessere animale e quindi anche quello dei polli da carne a rapido accrescimento, è materia di specifica competenza del Ministero della salute, il quale segue la predisposizione della normativa a livello europeo, dandone poi attuazione a livello nazionale, con disposizioni specifiche e relativi Piani di controllo. Il Ministero della salute nell'ambito della tutela degli animali da allevamento pianifica i controlli ufficiali emanando, annualmente, un Piano nazionale benessere animale (PNBA) nel quale vengono programmati i controlli su base statistica e secondo criteri di valutazione del rischio degli allevamenti. Sono state inoltre emanate nel 2013 specifiche *checklist* di supporto ai veterinari per il controllo ufficiale del benessere animale negli allevamenti di polli da carne che sono state riviste, aggiornate e proposte in versione informatizzata a dicembre del 2022.

Ciò premesso, quanto alle competenze del Dicastero dell'agricoltura, puntualizza che il miglioramento genetico in ambito allevatorio e, nello specifico, delle specie allevate per la produzione alimentare, è in atto da decenni, con l'obiettivo di incrementare nel settore le produzioni e la loro qualità, per ovviare alle crisi alimentari, nutrizionali ed economiche di epoche, contesti e popoli. Con il tempo i progressi della ricerca scientifica hanno consentito, inoltre, di affinare le tecniche di allevamento per tutelare il benessere animale e la sostenibilità delle produzioni. Assicura quindi che l'allevamento nell'Unione europea e in Italia si attua nel rispetto di una rigorosa normativa verticale sulla protezione del pollo da carne, che non ha eguali nel panorama internazionale.

In relazione alla vigente legislazione europea sul benessere animale precisa, inoltre, che essa è in fase di revisione, in quanto nel tempo ha mostrato di non aver raggiunto tutti gli scopi prefissati nonché l'obiettivo di parità di condizioni fra gli operatori.

In questo ambito, fa presente che la direttiva 2007/43/CE sulla protezione di polli allevati per la produzione di carne, recepita con il decreto legislativo n. 181 del 2010, potrà trovare eventuale implementazione sulla base delle ultime evidenze scientifiche, nonché delle scelte del consumatore la cui attenzione verso produzioni sostenibili, come il benessere animale, può orientare il mercato e le produzioni. Prosegue quindi evidenziando che l'applicazione delle norme vigenti, con il relativo aggiornamento secondo le intenzioni delle Autorità europee, sarà in grado di apportare un significativo miglioramento per garantire il benessere animale.

Aggiunge inoltre che, al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, nonché di migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali, il decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. Il Sistema in questione definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Si tratta di una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria, relativa al benessere animale che mette ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo anche ad una informazione più chiara al consumatore. I requisiti di certificazione in allevamento devono essere individuati da un Comitato tecnico-scientifico per il benessere animale (CTSBA), sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi stabiliti dalle norme vigenti.

Assicura infine che, per quanto di competenza, il Governo continuerà a lavorare per l'elaborazione di una normativa che sia rispettosa del benessere animale e al tempo stesso compatibile con la sostenibilità alimentare e produttiva.

Replica la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale ringrazia il Sottosegretario per la risposta articolata. Afferma al riguardo che la finalità dell'interrogazione era di allertare le Istituzioni su quanto sta accadendo nel settore, anche valutando l'impatto sui consumatori. Si augura peraltro che si intervenga al più presto per evitare di infliggere sofferenze agli animali, con lo scopo di aumentare la quantità di carne disponibile ma con l'effetto di inficiarne la qualità.

Occorre invece sollecitare, negli allevamenti, il rispetto della vita degli animali, evitando l'abuso di tecniche genomiche che rischiano di non essere sostenibili né socialmente né eticamente. Nel ribadire l'esigenza di tutelare la qualità di vita degli animali, manifesta soddisfazione per il coinvolgimento anche del Ministero della salute e si dichiara parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE), illustrando anzitutto i contenuti del disegno di legge n. 571, di iniziativa governativa, recante una delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese. Precisa preliminarmente che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno e tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Passando all'articolato, dà conto dell'articolo 1 che identifica l'oggetto, ovvero la definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. L'articolo 2, prosegue il relatore, identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e

adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile.

Illustra indi l'articolo 3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un "Codice degli incentivi".

Osserva poi che l'articolo 4 elenca i principi e criteri ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate *ex ante*.

Fa presente altresì che l'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, che indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi per armonizzare la disciplina nell'ambito di un organico "Codice degli incentivi". Si prevede che siano definiti i contenuti minimi dei bandi, siano disciplinati i procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumono persone con disabilità e valorizzano la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità. Dopo aver accennato all'articolo 7 sulla valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", evidenzia che l'articolo 8 autorizza una spesa pari a 500.000 euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In ultima analisi, l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 607, che reca la delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese. Il disegno di legge è composto di un unico articolo che indica, al comma 2, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega e, ai successivi commi, le modalità di adozione degli schemi di decreto legislativo.

Segnala poi che l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del disegno di legge n. 1038, presentato alla Camera, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, prevede il seguente criterio: rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Inoltre la successiva lettera *e*) delega il Governo a rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la necessaria previa autorizzazione da parte della Commissione europea. Fa presente che, vista l'ampiezza dei suddetti criteri di delega, sussiste uno spazio di sovrapposizione dei relativi oggetti con quello del disegno di legge in esame, da cui sorge un'esigenza di coordinamento.

Ritiene peraltro che il disegno di legge governativo, pur avendo aspetti tecnici, possa essere integrato

durante l'esame parlamentare; in proposito, si domanda quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame in sede referente, augurandosi che non siano troppo stringati, ma neanche eccessivamente lunghi, considerato che è probabile una terza lettura.

Propone inoltre di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire meglio i temi della delega, attraverso il quale comprendere eventuali incongruità nella legislazione vigente, cui si può porre rimedio attraverso l'*iter* in corso.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni, propone di fissare sin d'ora un termine per far pervenire le richieste da parte dei Gruppi, ipotizzando la data di martedì 18 o mercoledì 19 aprile.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di disporre di più tempo per una riflessione mirata dei soggetti maggiormente qualificati a rendere un apporto significativo ai lavori della Commissione.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare a venerdì 21 aprile, alle ore 12, il termine per far pervenire le proposte di audizione.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede alla Presidenza se vi siano esigenze particolari del Governo circa i tempi di esame dei provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, allo stato attuale, il Governo non ha segnalato particolari necessità. Ad ogni modo, l'*iter* dei disegni di legge sarà organizzato tenuto conto delle esigenze di lavoro della Commissione e di eventuali circostanze sopravvenute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha convenuto di fissare a martedì 18 aprile, alle ore 18, il termine per far pervenire le proposte di audizione. Comunica peraltro che è stato presentato il disegno di legge n. 643, a prima firma del senatore Centinaio, vertente su analoga materia, che potrà essere abbinato non appena assegnato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni sui disegni di legge in titolo, avviate nella giornata del 29 marzo, proseguiranno nella giornata di martedì 18 aprile.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione bilancio ha chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo. Assicura dunque che solleciterà il Governo a procedere quanto prima, onde poter avviare l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Seguito della discussione e rinvio)



Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che, compatibilmente con le ulteriori audizioni già programmate sui provvedimenti all'esame della Commissione, verrà stabilito un calendario anche per le audizioni del disegno di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

# 1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 32 (pom.) del 18/04/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 32**

**MARTEDÌ 18 APRILE 2023**

*Presidenza del Presidente*

**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERDISTRIBUZIONE, ANCD CONAD E ANCC COOP, DELL'UNIONE ITALIANA FOOD, DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MUGNAI D'ITALIA (ITALMOPA), DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO SERVIZI E TURISMO (AICAST), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CEREALISTI (ANACER) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PANIFICATORI E AFFINI (ASSIPAN), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 413 E 600 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)*

# 1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 48 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023  
48ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole )

Il relatore [ANCOROTTI](#) (FdI) illustra il decreto-legge n. 51 del 2023, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni che incidono sui settori di competenza della 9ª Commissione.

Rileva in particolare che l'articolo 4-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Sottolinea poi che l'articolo 6-*ter*, approvato dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, il quale - con il fine di tutelare l'approvvigionamento di filiere produttive strategiche - introduce l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo. La norma rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle materie critiche alle quali si applica detto obbligo, qualificando come tali, in ogni caso, i rottami ferrosi. Essa dispone inoltre che tale obbligo venga adempiuto almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione. La notifica è trasmessa al Dicastero delle imprese e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il medesimo articolo, prosegue il Relatore, porta da venti a sessanta giorni il termine di notifica suddetto e proroga di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026 il termine di applicazione dell'obbligo di notifica preventiva.

Evidenzia altresì che l'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, posticipa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che l'articolo 11-*bis*, anch'esso introdotto alla Camera dei

deputati, vieta l'uso a fini commerciali dell'immagine del francobollo senza l'autorizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, segnalando che la proposta di parere del relatore e gli eventuali pareri alternativi saranno illustrati e votati nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è aperta la discussione generale.

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) chiede di posticipare la votazione del parere alla seduta di domani.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, terminato il ciclo di audizioni, la Commissione deve adottare il testo a base della discussione. Propone pertanto di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 413.

Domanda poi l'orientamento della relatrice circa la fissazione di un termine ravvicinato o meno per la presentazione degli emendamenti al testo base.

Dopo un intervento della relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) circa la possibilità di fissare detto termine anche a metà luglio, la Commissione conviene di adottare il disegno di legge n. 413 quale testo base e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, riferiti al testo base, alle ore 12 di giovedì 13 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno, nella quale era stata aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [DE CARLO](#) informa che è in corso l'istruttoria con il Governo sulle proposte emendative presentate con l'obiettivo di trovare ampie convergenze tra tutte le forze politiche.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) domanda quale sarà l'organizzazione dei lavori sul provvedimento in titolo la settimana prossima, dedicata ai lavori delle Commissioni, tenuto conto che potrebbero essere avviate le votazioni.

Ad una richiesta del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) risponde il presidente [DE CARLO](#), segnalando che la Commissione potrebbe essere convocata nelle giornate di martedì 4 luglio, dalle ore 14, e mercoledì 5 in mattinata, fermo restando che la programmazione dei lavori sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ( [COM\(2023\) 160 definitivo](#) )**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ( [COM\(2023\) 165 definitivo](#) )**

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [POGLIESE](#) (Fdl) illustra la proposta di regolamento in titolo, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea, incentivando al contempo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento sostenibili delle stesse. Le materie prime critiche, come per esempio magnesio, cobalto, litio, costituiscono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l'industria digitale, i settori dello spazio e della difesa e il settore della sanità. Per molte di queste, l'Unione europea dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, che sono spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi, sia nella fase dell'estrazione sia in quella della trasformazione. In particolare, alcune sostanze sono raffinate in buona parte, e altre esclusivamente, in Cina. Questo comporta rischi geopolitici per l'Europa e al contempo comporta notevoli rischi ambientali, sociali e di *governance* per i fornitori.

Gli interventi di natura non normativa già posti in essere non sono stati sufficienti a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile. Per questo motivo, la proposta in esame si prefigge diversi obiettivi: rafforzare le diverse fasi della catena del valore europea delle materie prime critiche; diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'UE per ridurre le dipendenze strategiche; migliorare la capacità dell'UE di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico, assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente, attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sull'armonizzazione delle normative nazionali in materia di mercato interno. Introducendo misure coordinate volte a ridurre in modo strutturale la possibilità di perturbazioni dell'approvvigionamento, tra cui misure volte a rafforzare l'approvvigionamento interno e a monitorare il rischio e la preparazione al rischio, la proposta contribuirà a garantire il corretto funzionamento del mercato unico.

La proposta di regolamento è coerente con la strategia del *Green Deal* europeo e con la normativa europea sul clima, e mira a far sì che l'Unione acquisisca le capacità necessarie per il conseguimento degli obiettivi riguardanti la produzione di energie rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie di produzione strategiche, come i semiconduttori, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. La presente proposta è incentrata sullo sviluppo delle capacità di approvvigionamento di materie prime critiche dell'Unione europea, mentre la comunicazione COM (2023) 165 che la accompagna illustra la strategia di fondo per garantire l'approvvigionamento del settore delle materie prime critiche, che comprende misure di carattere non normativo volte a diversificare gli approvvigionamenti esterni provenienti da paesi terzi e a promuovere la ricerca, l'innovazione e le competenze.

La proposta di regolamento si compone di 47 articoli, suddivisi in dieci capi.

In particolare, il capo I (articoli 1 e 2) definisce gli obiettivi della proposta, nel raggiungimento, entro

il 2030, delle soglie di capacità dell'Unione di approvvigionamento, pari al: 10 per cento di capacità estrattiva rispetto al consumo annuo; 40 per cento di trasformazione rispetto al consumo annuo; e 15 per cento di riciclaggio rispetto al consumo annuo. Stabilisce anche i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi descritti e le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, tra cui quelle di "materie prime" "materie prime critiche" e materie prime strategiche".

Il capo II (articoli 3 e 4) rinvia agli allegati I e II dove sono elencate le materie prime strategiche, definite tali in base alla loro importanza strategica, alla crescita prevista della loro domanda e alla difficoltà di aumentarne la produzione, e le materie prime critiche, che comprendono tutte quelle strategiche e altre individuate in base alla loro importanza economica e al rischio di approvvigionamento, che dovranno essere riesaminati almeno ogni quattro anni.

Il capo III (articoli 5-18) stabilisce il quadro di riferimento per il rafforzamento della catena del valore delle materie prime strategiche dell'UE attraverso la selezione e l'attuazione di progetti strategici. Lo *status* di "progetto strategico" è assegnato dalla Commissione europea, su richiesta del promotore del progetto, consultando il nuovo Comitato europeo per le materie prime critiche. I progetti beneficeranno, in particolare, della riduzione degli oneri amministrativi, della semplificazione e della riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio), di priorità nella trattazione di eventuali contenziosi da parte di organi giurisdizionali, nonché di un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento. Gli Stati membri dovranno istituire un'autorità nazionale (articolo 8) responsabile per la facilitazione e il coordinamento delle procedure relative ai progetti relativi alle materie prime critiche.

Il capo IV (articoli 19-24) elabora un meccanismo per il monitoraggio coordinato delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e prevede misure volte ad attenuare i rischi di approvvigionamento. Dovrà essere eseguita, quanto meno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime critiche (articolo 19). Vengono altresì previsti obblighi a carico delle imprese di grandi dimensioni che realizzano tecnologie strategiche utilizzando materie prime critiche sul proprio territorio (articolo 23). Le tecnologie strategiche comprendono, tra l'altro, le batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, le apparecchiature per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno, le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, i motori di trazione, le pompe di calore, la trasmissione e l'archiviazione di dati, i dispositivi elettronici mobili, le apparecchiature per la fabbricazione additiva, la robotica, i droni, i lanciatori di razzi, i satelliti e i *chip* avanzati. Esse dovranno effettuare ogni due anni un *audit* della propria catena di approvvigionamento per mappare le dipendenze da singoli Paesi terzi. La Commissione europea dovrà, infine, istituire e gestire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime critiche stabilite nell'Unione e delle autorità degli Stati membri responsabili delle scorte strategiche e cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (articolo 24).

Il capo V (articoli 25-32) contiene disposizioni volte a favorire la circolarità dei mercati delle materie prime critiche e a ridurre l'impronta ambientale di tali materie. Ciascuno Stato membro dovrà adottare e attuare programmi nazionali contenenti tra l'altro misure sulla circolarità, finalizzate in particolare a: migliorare la raccolta di rifiuti essenziali ricchi di materie prime e garantire il loro inserimento in sistemi adeguati di riciclaggio; promuoverne il riuso; promuovere l'uso di materie prime critiche secondarie negli appalti pubblici; sostenere la ricerca e innovazione in tecnologie di riciclo.

Il capo VI (articolo 33) prevede un quadro per la cooperazione sui partenariati strategici con i Paesi terzi in relazione a materie prime critiche.

Il capo VII (articoli 34 e 35) istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e della Commissione. Il Comitato fornirà consulenza e assistenza per quanto riguarda il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni al fine di sostenere l'attuazione del regolamento. Vigilerà sul mercato, indenterà i rischi di strozzature, promuoverà i progetti strategici e discuterà periodicamente, con le strutture responsabili dell'attuazione

del *Global Gateway*, l'attuazione dei partenariati strategici con Paesi terzi.

I capi VIII (articoli 36 e 37) e IX (articoli 38-41) contengono disposizioni procedurali per l'adozione di atti delegati e di atti di esecuzione da parte della Commissione europea e le modifiche di coordinamento apportate ad altri regolamenti.

Il capo X (articoli 42-47) contiene disposizioni relative al monitoraggio sui progressi compiuti e alla trasmissione delle relative informazioni, nonché sulle sanzioni nazionali in caso di violazione del regolamento.

Infine, riferisce che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nella quale si sottolinea la particolare urgenza del progetto, in quanto la perturbazione dell'approvvigionamento di beni essenziali durante la crisi COVID-19 e la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina hanno messo in evidenza le dipendenze di approvvigionamento strutturali dell'UE, soprattutto in riferimento alle transizioni verde e digitale e alle applicazioni nel settore spazio e difesa. Le disposizioni contenute nella proposta di regolamento, secondo il Governo, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. Evidenzia che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha istituito il Tavolo Nazionale Materie Prime Critiche, con l'obiettivo di: rafforzare il coordinamento inter-istituzionale sul tema, anche in sede europea; potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di circolarità; contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche; elaborare una strategia nazionale per l'approvvigionamento delle materie prime critiche al fine di garantire l'accrescimento della resilienza del sistema produttivo nazionale.

L'Italia ritiene opportuno che la proposta di regolamento debba considerare alcuni aspetti: estendere la lista delle materie prime critiche anche a materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera di base; chiarire che i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale; incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive; sostenere fortemente la ricerca su materie prime sostitutive, ad esempio rispetto alle terre rare, che in questo momento sono all'origine di una forte dipendenza strategica dell'Unione dalla Cina; stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE per l'attuazione del Regolamento; promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche; approfondire il meccanismo sullo *stress test* proposto sulle materie prime strategiche.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, informa che già in sede di Ufficio di Presidenza era stata prospettata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Propone pertanto di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione a lunedì 3 luglio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'interesse dell'Esecutivo in merito ai provvedimenti in titolo, prefigura la possibilità di svolgere l'audizione del ministro Urso entro metà luglio, secondo modalità che saranno discusse in Ufficio di Presidenza. Segnala infine che la 4a Commissione ha già avviato l'*iter* della proposta di regolamento in esame il 7 giugno, avendo il termine per esprimere il parere sul rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, fissato al 3 luglio. Qualora anche la 4a Commissione intendesse svolgere audizioni, si potrebbe valutare di svolgere una fase istruttoria congiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 54 (pom.) del 18/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2023  
54ª Seduta (1ª pomeridiana)  
*Presidenza del Presidente*  
[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 giugno nella quale, ricorda il presidente [DE CARLO](#), è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto e fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Fa presente quindi che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato. Segnala infine che l'emendamento 17.1 è stato riformulato in un testo 2 e, su richiesta del Gruppo M5S, è stato ricollocato all'articolo 2 e rinumerato 2.39 (già 17.1 testo 2).

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022**

**(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023**

(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sui disegni di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione.

Ricorda innanzitutto che le previsioni iniziali per il bilancio 2022 sono venute a modificarsi nel corso dell'anno, dando luogo a previsioni definitive di entrata e di spesa pari, rispettivamente, a 1.196 e 1.155 miliardi di euro in termini di competenza e a 1.219 e 1.179 miliardi di euro in termini di cassa. Le previsioni iniziali hanno subito variazioni a seguito dell'adozione di svariati provvedimenti che complessivamente hanno modificato il differenziale fra entrate e spese, portandolo, a livello di previsioni definitive, a incrementarsi di 40 miliardi di euro per la competenza e a 39 miliardi per la cassa.



Osserva poi che, con riferimento alle spese per missione, a seguito di tali variazioni, la principale voce nell'ambito di competenza della 9a Commissione riguarda "competitività e sviluppo delle imprese" (2,7 per cento delle spese complessive in termini di competenza e 3,73 in termini di cassa) seguita da "ricerca e innovazione" (0,44 per cento del totale) e dalle spese relative ad "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (0,20 per cento).

Riguardo al disegno di legge di assestamento 2023, dà conto, in primo luogo, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che recava in origine 19.204.617.821 euro di spese di competenza, 19.568.173.360 euro di autorizzazioni di cassa e 2.243.018.659 euro di residui presunti. Specifica che tali previsioni vengono a modificarsi per effetto delle variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2023 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame. Nel complesso, i residui vengono incrementati di 1.504.231.769 euro, per un ammontare totale di 3.747.250.428 euro (il 90 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza vengono aumentate di 217.865.635 euro, per un totale di 19.422.483.456 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 429.375.616 euro fino a 19.997.548.976 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente il programma "Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale", nell'ambito della missione "Comunicazioni" (per l'82 per cento) e il programma di vigilanza sulle società, nell'ambito della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" (per l'11 per cento).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rammenta che lo stesso recava in origine 2.556.501.716 euro di spese di competenza, 2.666.968.916 euro di autorizzazioni di cassa e 366.572.575 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 1.004.800.215 euro, per un ammontare totale di 1.371.372.783 euro (il 97 per cento dei quali è relativo a spese in conto capitale); le spese di competenza e di cassa vengono aumentate entrambe di 5.608.569 euro, per un totale, rispettivamente, di 2.562.110.285 e 2.672.577.485 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge in esame riguardano principalmente gli "Interventi a favore del settore ippico", nell'ambito del programma "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" (per il 49 per cento) e la "gestione comune dei beni e servizi", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" (per il 41 per cento).

Per quanto concerne, infine, lo stato di previsione del Ministero del turismo, evidenzia che lo stesso recava in origine 421.213.978 euro di spese di competenza, 422.260.836 euro di autorizzazioni di cassa e 1.046.858 euro di residui presunti. Rispetto a tali previsioni, per effetto delle variazioni derivanti da atti amministrativi, nonché per effetto delle variazioni recate dal disegno di legge in esame, i residui vengono incrementati di 417.075.003 euro, per un ammontare totale di 418.121.854 euro (il 70 per cento dei quali è relativo a spese correnti); le spese di competenza vengono aumentate di 46.580.557 euro, per un totale di 467.794.535 euro, mentre le autorizzazioni di cassa sono incrementate di 64.448.226 euro fino a 486.709.062 euro. Le variazioni in aumento delle spese previste dal disegno di legge di assestamento riguardano per la quasi totalità il programma "Promozione dell'offerta turistica italiana".

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) invita il relatore a formulare una proposta di parere sui provvedimenti in titolo.

Il relatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in titolo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale su ciascun provvedimento, la Commissione approva, con distinte votazioni, le due proposte di parere favorevole del relatore.

**Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ( [n. 182](#) )**

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, nella quale è stata svolta la relazione illustrativa. Il **PRESIDENTE**, alla luce dell'andamento dei lavori nella sede di merito, propone di rinviare alla settimana successiva l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **ANCOROTTI (FdI)** riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, specificando che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente (articolo 4).

Dà conto, quindi, dell'articolo 6, recante i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'IRES ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento) infatti si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa; per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa).

Passa poi all'articolo 7, che reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte).

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento.

L'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società "di comodo", nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del Terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Al riguardo, l'articolo 9, comma 1, lettera g), menziona tra i principi e criteri direttivi specifici della delega al Governo la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e dei meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022; inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, lettera h), definisce quale principio e criterio direttivo la revisione della fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni

fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea. In ultima analisi, l'articolo 9, comma 1, lettera i), cita il principio di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.

Osserva che i suddetti principi e criteri hanno margini di intersezione con il disegno di legge n. 571, all'esame della Commissione, nell'ambito del quale è stato approvato l'emendamento 1.100 del relatore, che include, nella revisione operata dal provvedimento, anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, individua i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo.

L'articolo 11 reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale.

Fa cenno, infine, all'articolo 12, recante i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, nonché all'articolo 13, il quale, nel disciplinare i principi e i criteri direttivi in materia di giochi, conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento appena illustrato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di porre in votazione la proposta di parere favorevole del relatore nella seduta odierna, qualora i Gruppi di opposizione non intendano presentare schemi di parere alternativi rispetto a quello del relatore.

I senatori [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) e [MARTELLA](#) (PD-IDP) intervengono sull'ordine dei lavori, condividendo la proposta del Presidente.

Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, chiarisce che tale contrarietà si fonda sia su una valutazione di non equità delle misure recate dal disegno di legge in discussione sia sulla convinzione che le disposizioni in esame siano carenti dal punto di vista delle misure di lotta all'evasione fiscale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

**(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [DE CARLO](#) (FdI), relatore, riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Precisa che il provvedimento è volto a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (articolo 1).

In base all'articolo 2, la Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati e svolge una molteplicità di compiti, elencati all'articolo 3. Per quanto di interesse, segnala le seguenti attività della Commissione: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure

adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2; verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative; valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica; verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale e durante la pandemia, individuandone le cause e le eventuali responsabilità; verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e valutando se tali misure fossero fornite di adeguato fondamento scientifico, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti.

Fa menzione, infine, degli articoli 4, 5 e 6, i quali attengono, rispettivamente, ai poteri della Commissione, all'acquisizione di atti e documenti e all'obbligo del segreto, nonché dell'articolo 7, concernente l'organizzazione interna.

Anticipa conclusivamente una proposta di parere favorevole sul provvedimento illustrato.

Interviene in discussione generale la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale, dopo aver manifestato la condivisione del proprio Gruppo, in linea di principio, per la costituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, esprime tuttavia contrarietà sulla impostazione del progetto di istituzione della Commissione in discussione.

Dichiara, a nome del proprio Gruppo, che tale impostazione appare inopportuna, offensiva, poco rispettosa, e intesa a formulare accuse contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giuseppe Conte e contro il Ministro della salute *pro tempore* Roberto Speranza.

Ritiene, inoltre, che l'ambito di indagine della Commissione non sia sufficientemente definito dalle disposizioni in discussione. Contesta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dell'inchiesta.

Preannuncia, infine, il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) domanda l'orientamento della Commissione circa la possibilità di votare nella seduta odierna, salvo che i Gruppi non intendano rinviare a domani.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) chiede il rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ( [COM\(2023\) 160 definitivo](#) )**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ( [COM\(2023\) 165 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che ha avuto inizio oggi il ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in titolo, dopo l'audizione del ministro Urso della settimana scorsa.

Avverte quindi che tutta la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) segnala che l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [803](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente alla 8ª Commissione.

Propone all'uopo di convocare una nuova seduta al termine della seduta in corso.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [413](#)

**G/413/1/9**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, il pane fresco assurge a patrimonio culturale nazionale, frutto del lavoro e dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni nazionali;

il detto patrimonio, dunque, oltre ad essere valorizzato, deve anche essere adeguatamente impiegato, evitando forme di spreco;

considerato che:

solo nel territorio nazionale, ogni anno, finiscono nella spazzatura circa 149 chili di cibo *pro capite*. In tal senso, le perdite e gli sprechi avvengono a diversi livelli della catena di distribuzione, dalla produzione al consumo finale;

nello specifico, per quanto concerne i prodotti da forno, in Italia, su settantaduemila quintali di pane complessivamente prodotti, circa tredicimila si trasformano in rifiuti dei punti vendita della grande distribuzione;

valutato che:

alla luce dei nuovi orientamenti economico-produttivi e sociali, un'attenzione particolare deve essere riservata al riutilizzo di alimenti particolarmente deperibili come, ad esempio, il pane;

grazie alla progressiva introduzione di nuovi processi produttivi, ciò che convenzionalmente è considerato un residuo può essere proficuamente utilizzato. Ne è un esempio l'impiego del pane non di giornata quale ingrediente per la produzione di birra,

impegna il Governo a:

promuovere strategie di riutilizzo virtuoso del pane e dei prodotti da forno nonché di beni particolarmente deperibili, volte ad assicurare una sensibile riduzione dei fenomeni di spreco alimentare e degli impatti negativi che ne derivano.

**G/413/2/9**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita

del pane" (A.S. 413),

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame, è denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta, convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune, spezie o erbe aromatiche;

considerato che:

specie negli ultimi anni, il settore del grano, frammento di rilievo dell'agricoltura nazionale, risulta caratterizzato da forti fluttuazioni dei prezzi e da un considerevole crollo del valore. Componenti che - unitamente alla crisi climatica in atto - limitano fortemente la capacità competitiva dell'ambito economico di riferimento e pongono in difficoltà le aziende agricole, la cui redditività risulta negativamente influenzata da un appiattimento verso il basso dell'offerta per l'acquisto dei prodotti stessi;

secondo quanto diffuso dai principali canali informativi di riferimento, il 29 marzo 2023 il prezzo del "grano duro fino" alla Borsa Merci di Foggia, la provincia maggiore produttrice di questo cereale in Italia, è crollato di ben 30 euro sulla precedente seduta del 15 marzo scorso, pervenendo a 390 euro alla tonnellata sui minimi e a 395 euro sui massimi;

al riguardo, le associazioni di categoria in campo agricolo hanno evidenziato che, in assenza di opportuni interventi, gli agricoltori dovranno vendere in perdita, senza ricavare nemmeno i costi di produzione. Altra nefasta eventualità sarebbe quella di abbandonare la produzione stessa per mancanza di redditività;

considerato che:

più in generale, il comparto agricolo continua a soffrire forti criticità produttive. A ciò si aggiungono l'esposizione a fattori meteorologici, la volatilità dei prezzi all'origine che si è andata amplificando negli anni nonché oscillazioni sempre maggiori delle produzioni che, inevitabilmente, si riverberano sui costi;

ne deriva la necessità di rafforzare i meccanismi di supporto per gli agricoltori, spesso costretti a piegarsi dinanzi alle distorsioni del mercato e a cedere i propri prodotti a prezzi eccessivamente ridotti, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della tenuta occupazionale e della sostenibilità ambientale;

a fare maggiormente le spese di un siffatto quadro sono i piccoli produttori locali e le piccole imprese che, privi di peso negoziale, spesso patiscono le conseguenze nefaste delle attuali asimmetrie del mercato;

sul punto, rafforzare il corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa anche incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza,

si impegna il Governo a:

sostenere efficacemente gli operatori della filiera del grano - produttori, stoccatore, mugnai e pastai - che, attualmente, stanno subendo una crisi senza precedenti;

promuovere nelle competenti sedi europee ogni misura utile ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalle attuali oscillazioni dei mercati, incoraggiando l'adozione di meccanismi di sostegno aventi carattere di indifferibilità a beneficio degli anzidetti operatori della filiera del grano;

stante il descritto quadro, attivarsi con celerità per rafforzare un accesso non discriminatorio dei produttori agricoli sulle piattaforme commerciali, sostenendo azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

adottare ogni misura volta a valorizzare la produzione di grano nazionale, favorendo la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, la competitività del sistema produttivo interessato e conciliando, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale con quella economica.

**G/413/3/9**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (A.S. 413),

premessi che:

l'articolo 15 chiarisce che si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento";

in tal senso, la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari nazionali rappresenta un importante obiettivo da perseguire, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi e sofisticati tentativi di contraffazione;

considerato che:

sin dall'infanzia, il cibo incide in maniera significativa sulla salute, non solo perché gli alimenti possono veicolare agenti infettanti e sostanze tossiche ma, soprattutto, perché una corretta alimentazione può contrastare e ridurre efficacemente la comparsa di molte malattie cronico degenerative;

la ristorazione collettiva scolastica costituisce una parte importante dell'alimentazione di tantissimi bambini e ragazzi. Secondo le attuali tendenze e con la diversa organizzazione degli orari, il numero di pasti consumati nelle strutture scolastiche è destinato a crescere;

il pane rappresenta un alimento basilare della dieta mediterranea unitamente alla pasta, alla frutta e alla verdura,

impegna il Governo a:

nel generale perseguimento di elevati livelli di sicurezza alimentare, promuovere, nelle mense scolastiche, il consumo di pane fresco di qualità proveniente da filiera corta, contenendo i passaggi di ordine commerciale riferiti alla catena di distribuzione e sostenendo il legame con il territorio e la conoscenza dei connessi sapori tipici e tradizioni gastronomiche.

#### Art. 1

##### 1.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Lo Stato, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea vigenti, promuove azioni finalizzate allo sviluppo, alla modernizzazione e all'evoluzione tecnologica dell'attività di panificazione, delle imprese operanti nel settore e dei processi produttivi, nonché alla corretta informazione a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.».*

#### Art. 2

##### 2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1,» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10.

*(Pasta acida essiccata)*

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

##### 2.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».*

**2.3**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato»;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «È permessa un'interruzione dovuta alla fermentazione prolungata o ad altre tecniche di raffreddamento che non superi le 72 ore;».*

**2.4**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».*

**2.5**

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».*

**2.6**

[Paroli](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».*

**2.7**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e ad altri trattamenti con effetto conservante».*

**2.8**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».*

**2.9**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».*

**2.10**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «"pane di pasta madre"», inserire le seguenti: «e "pane alla pasta acida"»;*

b) *sopprimere le parole: «e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti».*

**2.11**

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 2, lettera c):*

a) *al primo periodo, sostituire le parole «pane con pasta madre» con le seguenti: «pane con pasta madre e lieviti»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole «pane fresco con pasta madre» con le seguenti: «pane fresco con pasta madre e lieviti».*

**2.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#)



*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 10».*

### **2.13**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

### **2.14**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

### **2.15**

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».*

### **2.16**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».*

### **2.17**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il pane ottenuto da una cottura parziale, non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi per la vendita diretta recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle modalità della stessa.»

### **2.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».*

### **2.19**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione.»*

### **2.20**

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» inserire le seguenti: «della specie e della varietà».*

### **2.21**

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 7, dopo le parole: «della specificazione» inserire le seguenti: «della varietà».*

### **2.22**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

### **2.23**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 8, dopo le parole «dalla menzione» inserire le seguenti: «della percentuale».*

### **2.24**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

### **2.25**

La Relatrice

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero a pezzo con indicazione del peso minimo garantito.».*

### **2.26**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o a pezzo con peso minimo garantito.».*

### **2.27**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pane può essere altresì venduto a pezzo purché vengano indicati la pezzatura minima garantita per il prezzo stabilito nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa pezzatura.».*

### **2.28**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.».*

### **2.30 [già 17.1 (testo 2)]**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*All'articolo 2, sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## 2.29

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*All'articolo 2, sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3

## 3.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 3.2

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

#### Art. 4

##### 4.1

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 e del tipo 00 è denominato «pane di farina di grano tenero».»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire il comma 6 con il seguente:* «6. Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacinate di semola o semolato è denominato «pane di semola di grano duro».

##### 4.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato;»

##### 4.3

[Sironi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «Il pane prodotto con farina integrale» con le seguenti:* «Il pane prodotto con farina derivante dalla macinazione dei chicchi interi».

#### Art. 5

##### 5.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 5.2

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;

h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;

h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina.»

##### 5.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:* «h-bis) frutta secca o semi».

##### 5.4

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

##### 5.5

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «deve contenere», con le seguenti:* «può contenere».

##### 5.6

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Sopprimere il comma 6.*

##### 5.7

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Al comma 6, sostituire le parole:* «di ingredienti di cui ai commi 3 e 5» *con le seguenti:* «di strutto e di olio di oliva ed oli vegetali».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi.».*

6.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sopprimere il comma 2.*

Art. 7

7.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».*

Art. 8

8.1

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il pane confezionato è possibile utilizzare un film microforato per garantirne la fragranza. Al momento della vendita il pane confezionato è esposto in uno scomparto appositamente riservato.»*

Art. 9

9.1

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;*

*b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

9.2

[Paroli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;*

*b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

9.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in alcool» aggiungere la seguente: «etilico»;*

*b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È ammesso, inoltre, l'utilizzo del prodotto ottenuto per solo essiccamento della pasta madre, in totale assenza di ulteriori addizioni o integrazioni.».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

9.4

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti limitatamente alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

**9.5**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».*

Art. 10

**10.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10

*(Paste acide)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

**10.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10.

*(Pasta acida essiccata)*

1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.».

**10.3**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».*

**10.4**

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata.».*

#### **10.0.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane di qualità, come definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere utilizzata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio riferibile al panificio di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11.

*(Pane di qualità)*

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.»

Art. 11

#### **11.1**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11.

*(Pane di qualità)*

1. Sono denominati "pane di qualità" i tipi di pane tradizionali tipici locali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata. Possono altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

## 11.2

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*
- b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*
- c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

## 11.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*
- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*
- *dopo l'articolo , inserire il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.
2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

## 11.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «delle associazioni maggiormente rappresentative della realtà produttiva territoriale del tipo di pane tradizionale tipico locale».*

## 11.5

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, requisiti e documentazione, comprensiva del disciplinare di produzione, necessari ai fini del riconoscimento regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del comma 1."».

## Art. 12

### 12.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».*

### 12.2

[Paroli](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

- «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione



e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»

### 12.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»*

### 12.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È facoltà del titolare del panificio di vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione e consentirne il consumo nei locali dell'impresa. Il titolare del panificio non è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge del 25 agosto 1991 n. 287 se l'impresa ha come scopo prevalente l'attività di panificazione.»*

### 12.5

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.»*

### 12.6

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.»*

### 12.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggi compostabili e biodegradabili. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.*

*4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali per l'etichettatura diversi da quelli previsti dal presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»*

### 12.8

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».*

### 12.9

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.»*

## 12.10

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: «e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».*

## 12.11

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere le seguenti parole: «e muniti di copertura a chiusura»;*

*b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentito vendere il pane a pezzo con peso garantito ed esposizione del prezzo al chilogrammo.».*

## 12.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 7, sostituire le parole «e muniti di copertura a chiusura» con le seguenti: «, garantendo la copertura integrale del prodotto sfuso in essi contenuto.».*

## 12.13

[Pogliese](#), [Berrino](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» con la seguente: «comunque.».*

## 12.14

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» con le seguenti: «comunque.».*

## 12.15

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 7, dopo le parole «a chiusura» inserire le seguenti: «, anche di tipo flessibile e in materiale traspirante.».*

## 12.16

La Relatrice

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

## 12.17

[Durnwalder](#)

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

## 12.18

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»;*

*b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria in materiali compostabili e biodegradabili, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».*

## 12.19

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.»*

## 12.20

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 13

## 13.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «o dalla provincia autonoma»;*
- b) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

## 13.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 4, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuovono forme di incentivazione alla partecipazione alle predette attività».*

## 13.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nei commi 4 e 5 del presente articolo.».*

## 13.4

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».*

## 13.5

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni»;*
- b) *alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni»;*

*c) alla lettera c), sopprimere le parole: «o da analogo organo della provincia autonoma» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore»;*

*d) alla lettera d), sopprimere le parole: «ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».*

### **13.6**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;»*

### **13.7**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.»*

Art. 14

### **14.1**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 1, dopo le parole «, i prodotti» inserire le seguenti: «relativi alla panificazione».*

Art. 15

### **15.1**

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP).»*

### **15.2**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 3, dopo le parole «made in Italy,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»*

### **15.3**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito derivante dall'esercizio dell'attività di panificazione svolta con le modalità di cui al comma 1 è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### **15.0.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo l'articolo , inserire il seguente:*

*«Art. 15-bis*

*(Tavolo di consultazione)*

*1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane, di seguito denominato "Tavolo di*

consultazione permanente" che:

- a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;
- b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;
- c) su istanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, o da un suo delegato. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

- a) due dirigenti designati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e due dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dal Ministro del turismo;
- b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;
- c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministro.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo di consultazione permanente è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero delle imprese e del *made in Italy*».

## 15.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

*(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

## Art. 16

### 16.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana, nonché al fine di contrastare i relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.»;*

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «orientate alle finalità di cui al comma 1».*

### 16.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. È istituita la "Festa del pane", al fine di celebrare l'importanza di tale cibo tradizionale, quale prodotto identitario della cultura italiana e nutrimento basilare dell'alimentazione umana.»;*

b) *al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «in raccordo con le finalità di cui al comma 1».*

### 16.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, dopo le parole «rispettive competenze,» inserire le seguenti: «anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore,».*

### 16.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di sensibilizzazione al contrasto dei relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.».*

### 16.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di contrasto ai relativi sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, distribuzione e somministrazione.».*

### 16.6

[Marti](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta i provvedimenti necessari affinché, in occasione della Festa di cui al comma 1, le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte alla valorizzazione del pane fresco italiano, quale frutto del lavoro e delle tradizioni dei territori e patrimonio culturale nazionale da tutelare.»

### 16.0.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Celebrazione della Festa del pane negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. In occasione della Festa del pane di cui all'articolo 16, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla valorizzazione del pane anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.».

## Art. 17

## 17.1 (testo 2)

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 2.*

## 17.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17.

*(Vigilanza e sanzioni)*

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro

1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva, gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune nel cui territorio è svolta l'attività e sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

## Art. 18

### 18.1

[Franceschelli](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».



## 1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

62ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento**  
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Segnala che l'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Specifica altresì che le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

Passa poi all'articolo 2, il quale è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA). In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello

contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

Fa cenno, infine, al comma 2 dell'articolo 4, che, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

Interviene in discussione generale la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le misure che si intendono adottare a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, con particolare riguardo agli interventi sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), si rammarica che il provvedimento in titolo non contempli i lavoratori stagionali, unitamente ai lavoratori a tempo indeterminato, come fruitori delle misure di tutela.

Anticipa, pertanto, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di emendamenti volti a sanare la suddetta lacuna, sui quali auspica l'attenzione della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice Biancofiore per l'espressione della proposta di parere sul provvedimento in titolo. La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Bergesio ha riformulato l'emendamento 12.4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto, resasi necessaria alla luce degli emendamenti approvati finora.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati finora. Riferisce altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che l'esame proseguirà pertanto domani, nella seduta già convocata alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando - tra le norme trasversali - che il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 1, prosegue la relatrice, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

In merito all'articolo 3-*ter*, fa presente che esso modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300/1999, al fine di prevedere l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in non più di quattro Dipartimenti.

Passa poi all'articolo 11, il quale prevede la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche, compensando in tal modo le imprese che hanno subito pregiudizi dal cosiddetto "caro materiali".

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

L'articolo 29 prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400.000 euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. Ricorda al riguardo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dottor Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana.

Illustra quindi l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da AGE-Control S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

Fa presente inoltre che l'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO* (*Livestock Environment Opendedata*), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei

suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Osserva altresì che l'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

Conclude richiamando l'articolo 43, comma 1, che assegna 7.630.000 euro per l'anno 2023 alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Bizzotto a presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413](#)

Art. 12

#### 12.4 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì consentita al titolare del panificio la vendita in forma non prevalente di prodotti accessori in abbinamento ai prodotti di propria produzione senza obbligo di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La prevalenza dell'attività di panificazione è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività di produzione e del maggior reddito derivante dall'attività di produzione rispetto a quella di vendita di beni accessori.».*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

#### Coord. 1

Il Relatore

*All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «a carico degli imprenditori», inserire le seguenti: «e delle imprenditrici»;*

*all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;*

*al titolo del disegno di legge, sostituire le parole «nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» con le seguenti: «, disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».*



# 1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 115 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Barbara Gatto, responsabile del dipartimento delle politiche ambientali, e Lorenzo Giudice, membro del dipartimento relazioni istituzionali e affari legislativi; per Confartigianato Imprese, Andrea Stabile, responsabile degli affari legislativi e parlamentari.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Indagine conoscitiva sullo stato dell'*automotive* in Italia: fonti di approvvigionamento, produzione e vendita. Audizione di rappresentanti di CNA e Confartigianato**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Interviene la dottoressa Barbara GATTO, responsabile del dipartimento politiche ambientali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), la quale precisa che il proprio contributo, al pari del documento depositato presso la Commissione, è il risultato di un lavoro svolto congiuntamente da Confartigianato e da CNA.

Riepiloga innanzitutto alcuni dati numerici relativi alla filiera dell'auto, ricordando che la stessa risulta composta di diverse fasi, che vanno dalla produzione (di autoveicoli e carrozzerie, ma anche di parti e accessori) ai servizi di manutenzione e riparazione, al commercio. Complessivamente la filiera conta oltre 557.000 addetti, più di 386.000 dei quali impiegati in imprese con meno di 50 addetti. Tra questi

ultimi, quasi la metà dei lavoratori (48,5 per cento) è attiva in imprese che contano meno di dieci addetti. È, in particolare, nei settori dei servizi e del commercio - a differenza di quanto accade nel settore della produzione - che la maggior parte degli addetti lavora in imprese con meno di 50 unità. Evidenzia poi che, nell'arco degli anni tra il 2012 e il 2021, i servizi di riparazione e di manutenzione di autoveicoli si sono rivelati la componente più dinamica della filiera auto in termini di occupazione, determinando oltre i tre quarti del complessivo incremento occupazionale della filiera.

Chiarisce che sono prevalentemente le imprese artigiane - che rappresentano complessivamente il 42,2 per cento del numero complessivo di imprese della filiera auto - ad essere attive nei settori della riparazione e della manutenzione di autoveicoli.

Ricorda altresì che, sulla base dei più recenti dati Istat disponibili (2021), in Italia gli addetti in imprese artigiane attive nella filiera auto sono quasi 180.000 e rappresentano oltre il 32 per cento dell'occupazione complessiva del settore. Circa il 97 per cento di tali addetti lavorano in imprese artigiane dei servizi e del commercio, a fronte di un 2,9 per cento che lavora in imprese artigiane della filiera che si occupano di attività connesse alla produzione.

Passa poi ad offrire alcuni dati relativi ai due comparti - il settore della componentistica e il settore dell'autoriparazione - sui quali si concentrano le proposte avanzate dalle associazioni, sia in quanto tali settori sono considerati più strategici sia perché su di essi incidono maggiormente i cambiamenti in corso.

Più specificamente, la componentistica italiana, soprattutto quella legata ai motori, si sta confrontando con i mutamenti connessi all'affermarsi della mobilità sostenibile, che si identifica principalmente con l'auto elettrica, caratterizzata da un numero di componenti inferiore rispetto all'auto tradizionale. Nel Paese appartengono al comparto della componentistica oltre 2.000 imprese, più di 1.800 delle quali sono di micro-piccole dimensioni.

Per quanto riguarda il comparto dell'autoriparazione, osserva che la quota maggiore di imprese è rappresentata dal settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli (circa il 48 per cento), seguito dalla riparazione di carrozzerie di autoveicoli (circa il 26 per cento) e da autolavaggio e altre attività di manutenzione. Rileva che la dimensione media del comparto dell'autoriparazione è di 2,8 addetti per impresa.

Espone, inoltre, alcune considerazioni sulla evoluzione delle competenze richieste nell'ambito della filiera. Fa riferimento, innanzitutto, alla crescente domanda di competenze digitali, nonché di abilità *green* di livello elevato, da porre in relazione con la accentuata sensibilità della filiera alla sostenibilità ambientale.

Dà, quindi, conto di alcuni dati relativi al commercio estero di autoveicoli, facendo presente che, nell'ultimo anno, i prodotti della filiera auto *made in Italy* esportati nel mondo ammontano a un valore complessivo di 42,7 miliardi di euro, pari a circa il 7 per cento del totale manifatturiero e che la dinamica delle esportazioni risulta in crescita del 7,5 per cento per gli autoveicoli.

Ritiene che un tema cruciale sia rappresentato dall'impatto ambientale delle autovetture, che costituiscono uno dei maggiori fattori di produzione di emissioni. I dati ACI riferiti al parco macchine circolante nel 2022 mostrano che, per quanto in decrescita, il 44 per cento delle autovetture continua ad essere alimentato a benzina e il 42 per cento a gasolio, mentre, sebbene in ascesa, soltanto il 3,9 per cento sono auto ibride e lo 0,39 per cento auto elettriche.

Ulteriori valutazioni in merito all'inquinamento atmosferico veicolare possono essere desunte dall'esame delle categorie di omologazione delle autovetture (dal 2017 al 2022 sono diminuite di 13,4 punti percentuali le autovetture appartenenti a classi ambientali più basse, mentre sono aumentate quelle appartenenti alle classi a minore impatto ambientale) e dall'anzianità del parco (la quota di auto circolanti con oltre quindici anni d'età, e quindi maggiormente inquinanti, è superiore rispetto a quella rilevata nei cinque anni precedenti il 2022).

Ricorda che la transizione ecologica del settore dei veicoli è stata fortemente incoraggiata dalle disposizioni europee volte a limitarne l'impatto ambientale. Fa riferimento, in particolare, agli obiettivi definiti nel pacchetto della Commissione europea cosiddetto "*Fit for 55*", indirizzato a ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il

2050. Menziona altresì il dibattito che ha accompagnato l'approvazione del regolamento 2023/851 e prospetta la necessità di approfondire le disposizioni derogatorie in esso contenute qualora si intenda procedere a una conferma delle sue disposizioni.

Delinea, in prospettiva, la necessità che il Paese si doti di un piano di sviluppo di lungo termine che preveda la transizione verso la mobilità elettrica e che contenga politiche efficaci a sostegno della domanda, della filiera industriale e della nascita di infrastrutture nazionali, considerate le tendenze del mercato.

Sintetizza, infine, le proposte rivolte alla Commissione, a partire dall'importanza di assumere misure a sostegno della qualificazione e dell'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese che operano nella componentistica, soprattutto alla luce della futura messa a regime del processo di elettrificazione, che concentrerà sulla batteria il valore più significativo del veicolo, imponendo alle imprese una rapida riconversione e una trasformazione nella catena delle forniture.

In aggiunta a misure di accompagnamento e sostegno delle imprese verso le tecnologie compatibili, si renderà necessario curare sia la formazione degli imprenditori sulle nuove tecnologie sia la formazione della manodopera, adeguando competenze e attrezzature.

Accenna, conclusivamente, alla necessità di rimuovere gli ostacoli per l'accesso alle informazioni tecniche delle case costruttrici, che sono essenziali per l'attività di autoriparazione in conformità agli *standard* richiesti, e all'importanza di contrastare il fenomeno della concorrenza sleale, che penalizza le imprese in regola.

Seguono quesiti posti dai senatori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il significativo contributo offerto da Confartigianato e CNA, domanda se possa essere di utilità una eventuale concentrazione degli investimenti su segmenti specifici della filiera, soprattutto quelli caratterizzati da maggiore fabbisogno di importazioni, e se possano essere ritenute utili azioni di incentivo al riciclo.

La dottoressa GATTO, in risposta al senatore Bergesio, si pronuncia positivamente sia con riferimento ad eventuali investimenti settoriali, soprattutto se a favore di imprese che dovranno fronteggiare processi di riconversione, sia a politiche di incoraggiamento del riuso e del riciclo, in relazione alle quali dovrà essere tenuta in considerazione la normativa europea ancora in fase di elaborazione.

Il presidente [DE CARLO](#) ringrazia gli auditi per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che è ancora aperta la discussione generale, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, facendo presente che esso è stato presentato dal Governo per ratificare l'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che avrà infatti sede a Milano.

Chiarisce innanzitutto che il Tribunale unificato dei brevetti è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli.



L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.

Ricorda che con la legge n. 214 del 2016 è stato ratificato l'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, che ha reso necessarie alcune correzioni al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, per quanto attiene al brevetto europeo. Al riguardo, rammenta altresì che la legge n. 102 del 2023, esaminata dalla 9ª Commissione, ha apportato modifiche al suddetto codice della proprietà industriale.

Passa, quindi, a dare conto delle disposizioni dell'Accordo di sede, precisando che esso si compone di un preambolo e di 20 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni, l'articolo 2 disciplina i locali, l'articolo 3 riconosce la personalità giuridica del TUB, mentre l'articolo 4 concerne le condizioni in cui devono essere consegnati e conservati i locali, con i relativi servizi di pubblica utilità e la connessione a *internet*. Detti locali sono inviolabili, a norma dell'articolo 5, e protetti ai sensi dell'articolo 6, fermo restando che le comunicazioni da e per i locali non sono soggette a intercettazioni o censure (articolo 7).

Rileva poi che il Tribunale e le sue proprietà sono dotati di immunità (articolo 8), possono esporre propri stemmi (articolo 9) e godono di agevolazioni finanziarie anche per l'acquisto e la gestione dei veicoli (articoli 10-11).

Gli articoli da 12 a 17 - prosegue il relatore - dettano disposizioni che, a vario titolo, riguardano il personale impiegato nel TUB e i relativi familiari, per quanto concerne lo *status* giuridico, economico, assicurativo, pensionistico, nonché per quanto concerne i relativi spostamenti. Gli articoli 18, 19 e 20 concernono, rispettivamente, la responsabilità, la risoluzione delle controversie e l'entrata in vigore.

Fa cenno, infine, al disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli. In particolare, menziona l'articolo 3, che disciplina il personale amministrativo di supporto, distaccato dal Ministero della giustizia per un massimo di 7 unità, nonché l'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la conclusione dell'esame sarà valutata in relazione all'andamento dei lavori nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana del 1º agosto.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 giugno 2023 è stato adottato il disegno di legge n. 413 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. Alla scadenza del termine, sono stati presentati 3 ordini del giorno e 103 emendamenti al testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2023.

Le Commissioni 1ª e 4ª hanno espresso pareri non ostativi con osservazioni sul testo; la 4ª Commissione ha reso un parere favorevole con osservazioni anche sugli emendamenti. La Commissione giustizia ha espresso un parere non ostativo, mentre le Commissioni 7ª e 10ª si sono espresse in senso favorevole con osservazioni.

Sottolinea altresì che la Commissione bilancio, lo scorso 9 gennaio 2024, ha chiesto al Governo chiarimenti sulla relazione tecnica, formalmente richiesta il 20 luglio 2023. Al riguardo, domanda delucidazioni al Governo sulla redazione della relazione tecnica, anche per capire le modalità di prosieguo dei lavori: qualora fosse necessario apportare numerose correzioni, potrebbe essere valutata l'ipotesi di predisposizione di un nuovo testo, cui riferire nuovi emendamenti; viceversa, si potrebbe invece valutare di attendere il parere della Commissione bilancio e poi di apportare le modifiche eventualmente richieste nel parere.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che tanto il Dicastero delle imprese quanto quello

dell'economia hanno rilevato alcune criticità, su cui tuttavia non vi è ancora una valutazione complessiva. Assicura comunque che la direzione generale competente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sta istruendo il provvedimento, e propone pertanto di svolgere un approfondimento preliminare, anche di tipo politico.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo ad una successiva interlocuzione per comprendere le eventuali esigenze di modifica, tenuto conto che, come preannunciato, potrebbe anche essere necessario predisporre un nuovo testo e riaprire la fase emendativa, nella prospettiva di concludere la discussione in tempi ravvicinati.

Tiene comunque a precisare che la legislazione sulla produzione e vendita del pane è da tempo all'attenzione del Parlamento e, per due legislature, non si è riusciti a concludere l'esame anche rispetto al quadro europeo. Rimarca altresì, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 413, che il testo a sua firma riproduceva il lavoro già compiuto nella XVIII legislatura, con l'intento di elaborare una legislazione condivisa. Assume dunque a sua volta l'impegno di effettuare gli approfondimenti necessari, su un tema che giudica delicato, anche per evitare allarmismi tra le associazioni di categoria. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) chiede se sia possibile svolgere un'audizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sul tema del monitoraggio dei prezzi del settore agricolo. Rinnova altresì la richiesta, già avanzata a più riprese nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di incardinare il disegno di legge n. 38, recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'esigenza di audizione dell'ISMEA, segnalando altresì di aver già preso contatti per le vie brevi con i vertici dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per un'audizione sull'attività dell'Agenzia. A tale ultimo riguardo, intende verificare la possibilità di svolgere l'audizione anche con l'omologa Commissione della Camera dei deputati in tempi brevi. Quanto alla richiesta di incardinamento del disegno di legge n. 38, si dichiara disponibile a valutare la proposta, fermo restando la necessità di concludere prima le attività già in corso.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) puntualizza che finora il suo Gruppo non ha visto avviata alcuna proposta in Commissione, nonostante le ripetute richieste in Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione tale istanza, ritenendo tuttavia che l'obiettivo dovrebbe essere anzitutto quello di concludere le iniziative già avviate, altrimenti si tratterebbe esclusivamente di calendarizzare proposte prive di seguito.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Renzo Pedretti, consigliere di Presidenza di Agrofarma, Manuel Isceri, responsabile di Agrofarma e Assofertilizzanti, Marica Nobile, Direttore di Assobiotec, e Francesca Iglizzo della Direzione centrale relazioni istituzionali di Federchimica.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti di Agrofarma, Assobiotec e Assofertilizzanti**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione, evidenziando come l'indagine conoscitiva in titolo abbia la fisionomia di un *work in progress* poiché ha ad oggetto problematiche che si evolvono quotidianamente. Ricorda che l'obiettivo è quello di acquisire gli strumenti scientifici e tecnici per affrontare con tempestività ed efficacia i problemi che continuamente sorgono. Saluta quindi i rappresentanti di Agrofarma, Assobiotec e Assofertilizzanti, ringraziandoli per la disponibilità, e invita il dottor Pedretti, consigliere di Presidenza di Agrofarma, a svolgere il suo intervento.

Ha quindi la parola il dottor PEDRETTI, il quale, in primo luogo, dà conto delle associazioni in rappresentanza delle quali interviene in audizione: Agrofarma, Assofertilizzanti e Assobiotec, facenti capo a Federchimica. Specifica in particolare che Agrofarma rappresenta 32 imprese del comparto degli agrofarmaci, coprendo circa il 95 per cento del relativo mercato, mentre Assofertilizzanti, con 60 imprese associate, rappresenta le realtà produttive del settore dei fertilizzanti. Assobiotec, infine, costituita da oltre 130 imprese, rappresenta parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi

settori di applicazione del *biotech*, tra i quali l'agricoltura e la salute.

Le tre associazioni sono accomunate sia dall'obiettivo centrale di promuovere l'innovazione nel settore agricolo sia dal metodo di operare, che pone sempre la scientificità dei dati a fondamento delle posizioni assunte.

Ricorda come i cambiamenti climatici, che si manifestano con un progressivo innalzamento delle temperature medie e con la riduzione delle precipitazioni, abbiano una incidenza negativa sulle attività agricole sotto il profilo sia della quantità sia della qualità dei prodotti e determinino un degrado, fino alla desertificazione, dei suoli agricoli. In tale contesto, gli agrofarmaci, i fertilizzanti e le biotecnologie costituiscono dei validi strumenti per superare le sfide del cambiamento climatico: la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e il contrasto alla desertificazione e al degrado del suolo.

Rammenta altresì come il più recente Rapporto "*Responsible Care*", pubblicato nel 2023, fornisca un quadro positivo della risposta del Paese agli obiettivi posti nel medio termine dall'Unione europea, che, con l'Accordo di Parigi, ha fissato al di sotto dei 2°C il limite al riscaldamento globale. Fa cenno, in particolare, ai risultati conseguiti dal comparto chimico, che risulta già allineato con il *target* di riduzione delle emissioni indicato dall'Unione europea per il 2030.

Passa poi ad illustrare gli effetti del cambiamento climatico nella difesa delle colture, ponendo in evidenza come esso abbia causato sia un incremento della diffusione territoriale e della virulenza di patologie, tra cui quelle fungine, sia il sopraggiungere nel Paese di batteri precedentemente ignoti (quali la *Xylella*), sia il rischio di comparsa di avversità già presenti in alcune aree del Mediterraneo. Sottolinea che si tratta di una situazione in costante mutamento e che, come tale, richiede di essere fronteggiata con strumenti vari e continuamente innovativi.

Tra questi, si sofferma, innanzitutto, sugli agrofarmaci, il cui utilizzo richiede cospicui investimenti in termini di tempo e di risorse. Fa presente che le imprese italiane investono nella ricerca e nello sviluppo degli agrofarmaci circa il 3 per cento del fatturato annuo, rendendo in tal modo il Paese competitivo nel contesto europeo. Rileva come l'utilizzo degli agrofarmaci non sia in contrasto con lo sviluppo dell'agricoltura biologica, come dimostra l'impegno profuso nel mettere a punto tipologie di agrofarmaci utilizzabili nell'agricoltura biologica, che, in Italia, nel 2022, ha raggiunto il 20 per cento della superficie agricola totale. Uno strumento di ausilio è, inoltre, rappresentato dall'*agritech*, che, con lo sviluppo di tecnologie digitali e di precisione, è in grado di supportare gli agricoltori nella scelta delle strategie di controllo più appropriate.

Passa poi a dare conto delle iniziative e degli investimenti orientati a modificare i processi di produzione dei fertilizzanti, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni e, conseguentemente, di limitare gli effetti del cambiamento climatico. Menziona, in proposito, le principali linee direttive seguite per la decarbonizzazione dell'industria dei fertilizzanti, ai fini di una drastica riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di gas serra. Reputa dunque fondamentali politiche che consentano alle imprese di accelerare tale processo.

Evidenzia come sia necessario mettere a regime buone pratiche di fertilizzazione, sia dei suoli che delle colture, allo scopo di evitare che il carbonio presente nel suolo sia rilasciato nell'atmosfera sotto forma di emissioni di anidride carbonica. Viceversa, un uso oculato e razionale dei fertilizzanti contribuisce a trattenere il carbonio nel suolo, limitando le emissioni nell'atmosfera, evitando l'erosione e consentendo buone rese anche nei terreni più complessi.

Fa cenno, quindi, al ruolo dell'innovazione varietale e delle tecniche di evoluzione assistita (TEA) nel garantire la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, in quanto sono strumenti che consentono di selezionare specie con maggiore valore nutrizionale e con più elevati livelli di salubrità. In attesa di una compiuta disciplina delle TEA da parte dell'Unione europea, è essenziale a suo avviso non perdere l'occasione di fare sperimentazione in Italia, per evitare svantaggi competitivi.

Sottolinea indi che la cosiddetta "cassetta degli attrezzi" da mettere a disposizione delle imprese agricole dovrebbe essere più varia possibile, inclusiva di tutti i suddetti strumenti, dalle corrette pratiche di fertilizzazione alla sperimentazione delle biotecnologie agrarie, e ispirata a un approccio integrato di tutti i modelli di agricoltura scientifica.

Passando, infine, ad indicare le strategie di intervento, anche a livello legislativo, ricorda come sia necessario investire sullo sviluppo delle tecniche di evoluzione assistita, in grado di valorizzare l'agro-diversità del Paese, nonché promuovere la *partnership* pubblico-privato nella prospettiva di incrementare gli investimenti in ricerca.

Seguono i quesiti posti dai senatori.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato per il ricco contributo offerto, domanda specificazioni sulle modalità con cui le associazioni intervenute in audizione si interfacciano con gli agricoltori, tenuto conto che eventuali carenze nel processo informativo e di trasmissione delle nozioni sono suscettibili di inficiare la messa a regime degli strumenti innovativi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) osserva in proposito, che anche la politica riveste un ruolo di primo piano nella diffusione delle informazioni e nella comunicazione, come dimostra l'incontro organizzato nella giornata odierna avente ad oggetto il progetto della regione Lombardia sulla sperimentazione delle tecniche di evoluzione assistita.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato di condividere la considerazione della senatrice Naturale sulla centralità degli agricoltori nei processi di innovazione in ambito agricolo, come testimonia la legge n. 24 del 2024 relativa all'agricoltore custode del territorio recentemente licenziata dalla Commissione, domanda se, a parere dei soggetti auditi, potrebbe avere ricadute positive sul settore agricolo l'ampliamento dell'iscrivibilità a prodotti biologici già riconosciuti in altri Paesi esteri.

Il dottor PEDRETTI, in risposta alla senatrice Naturale, rileva come la struttura frammentata e capillare del sistema agricolo italiano renda meno agevole il processo di informazione e formazione degli agricoltori. Ritiene in merito che la comunicazione con le imprese agricole debba essere un processo partecipato e collaborativo, nel quale le associazioni assicurano la leggibilità e la comprensibilità delle informazioni, in conformità alle prescrizioni del loro codice deontologico, e si avvalgono delle associazioni locali, nonché degli organi pubblici e privati locali, per la comunicazione con gli agricoltori. Precisa che il processo comunicativo deve essere teso a generare fiducia negli agricoltori e nell'opinione pubblica.

In risposta al senatore Bergesio, nel ribadire la conciliabilità e la complementarità tra soluzioni biologiche e soluzioni chimiche, si dichiara favorevole a una estensione della gamma dei prodotti biologici ammessi.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti delle associazioni intervenute e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 4 ordini del giorno e 68 emendamenti, pubblicati in allegato.

Dichiara quindi aperta la fase di illustrazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ( [COM\(2024\) 139 definitivo](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra la proposta di regolamento in titolo, ricordando che la stessa è stata presentata dalla Commissione europea a seguito della riunione del Consiglio europeo del

1° febbraio 2024, nel quale si è discusso delle sfide future per il settore agricolo anche alla luce delle diffuse proteste degli agricoltori, e dell'esito del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 febbraio 2024. Evidenzia, inoltre, che la proposta in esame interviene a modificare i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 che costituiscono gli atti legislativi di base della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027.

Fa presente che il riesame delle norme vigenti, necessario per affrontare e risolvere alcune difficoltà di attuazione dei piani strategici della politica agricola comune (PAC), ha seguito un approccio mirato ad apportare quegli adeguamenti ritenuti vantaggiosi per gli agricoltori, senza tuttavia stravolgere l'orientamento generale dell'attuale impianto normativo e il suo contributo essenziale alla transizione verso un'agricoltura sostenibile.

Sottolinea che, tra le criticità più evidenti, sono emerse, specie in conseguenza degli effetti del cambiamento climatico, una generalizzata difficoltà per gli agricoltori di rispettare il calendario delle normali pratiche agronomiche e una crescente preoccupazione riguardo alla gestione dell'attività economica delle aziende a causa degli elevatissimi prezzi dell'energia e, più in generale, di tutti i fattori produttivi. A fronte di tali evidenze, si è ritenuto di dover rivedere alcuni dei requisiti e delle modalità di attuazione delle pratiche di sostenibilità ambientale, di esentare alcuni beneficiari dai controlli e delle sanzioni connessi alla realizzazione di tali pratiche e di introdurre maggiore flessibilità e semplificazione nell'attuazione dei piani strategici.

Passa poi a dar conto dei quattro articoli di cui la proposta si compone: l'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC, nelle parti riguardanti le condizionalità ambientali (buone condizioni agronomiche e ambientali-BCAA) e conseguentemente nell'Allegato III, che definisce ed elenca i requisiti delle diverse BCAA, nella parte riguardante i cosiddetti "ecoschemi", ovvero i regimi ecologici, e in quella relativa alle modalità di modifica dei piani strategici; l'articolo 2 interviene sul regolamento (UE) 2021/2116, relativo al finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, nella parte riguardante i sistemi di controllo della condizionalità e relative sanzioni quando i beneficiari sono i piccoli agricoltori; l'articolo 3 introduce disposizioni transitorie; infine, l'articolo 4 reca disposizioni di applicazione ed entrata in vigore.

Ai fini di una miglior comprensione delle modifiche apportate dalla proposta in esame, ricorda che il regolamento 2021/2115, nel disporre i parametri strategici di base della PAC, ha rafforzato il sistema di condizionalità già introdotto nella precedente programmazione e previsto una serie di norme in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali che vincolano le attività agricole al rispetto di alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) e al mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) come indicati nell'Allegato III. Con riferimento alle BCAA, precisa che, al fine di conseguire l'obiettivo del miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole, la BCAA 8 obbliga gli agricoltori a destinare una percentuale minima di seminativi a superfici (terreni) o elementi non produttivi. Il provvedimento in esame modifica tale previsione, pur conservando l'obiettivo finale, e sostituisce il vincolo dell'improduttività con l'obbligo di mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, con il divieto di potatura di siepi e alberi durante la stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, con la realizzazione di misure per combattere le specie vegetali invasive. Al fine di aggiornare le definizioni di "seminativo" e di "ettaro ammissibile" alla luce dei nuovi requisiti recati dalla BCAA 8, l'articolo 1 della proposta in esame modifica quindi, oltre all'Allegato III, l'articolo 4 del regolamento (UE) 2115/2021.

Sempre in materia di condizionalità, il citato articolo 1 interviene anche sull'articolo 13 di detto regolamento, modificando le norme delle BCAA 6 e 7 ed introducendo la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni specifiche, ovvero autorizzare deroghe temporanee, dal rispetto dei requisiti delle BCAA 6 e 7, come modificate, e delle BCAA 5 e 9. Specifica che la modifica alla BCAA 6 consente agli Stati membri di determinare le modalità di copertura dei terreni in considerazione dell'ampia gamma di fattori che influenza tale scelta e dall'esigenza di operare scelte di produzione, e in particolare le decisioni di semina, al fine di conciliare il rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale con gli eventi meteorologici (la BCAA 6, nel testo vigente, dispone l'obbligo

di copertura minima dei suoli nei periodi sensibili). La modifica alla BCAA 7 (che dispone l'obbligo di rotazione delle colture, ad eccezione di quelle sommerse) riguarda la possibilità di soddisfare l'obbligo della rotazione delle colture anche mediante la diversificazione nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: se la superficie dei seminativi è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione dei seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse (la coltura principale non supera il 75 per cento dei detti seminativi); se la superficie dei seminativi è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie (la coltura principale non occupa più del 75 per cento e le due colture principali non occupano insieme più del 95 per cento di tali seminativi).

Con riferimento alle esenzioni, specifica, inoltre, che esse si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, quali colture, tipi di suolo e metodi colturali o danni subiti da prati permanenti a causa, ad esempio, di predatori o specie invasive e sono possibili solo e nella misura in cui si rendano necessarie per affrontare problemi specifici. Per le deroghe è previsto invece che esse siano di carattere temporaneo e per periodi stabiliti, nel caso di condizioni meteorologiche che impediscano oggettivamente ai beneficiari di conformarsi ai requisiti ivi previsti.

In materia di regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, disciplinati dall'articolo 31 del regolamento 2115/2021, fa menzione della modifica recata dall'articolo 1 della proposta in esame concernente l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di istituire e fornire un sostegno alla realizzazione di pratiche per il mantenimento di superfici non produttive, quali terreni lasciati a riposo, e per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio sui seminativi. Rileva in proposito che tali regimi, in quanto istituiti nell'ambito dei regimi ecologici, mantengono il carattere di volontarietà per l'agricoltore. In raccordo con la modifica apportata alla norma della BCAA 8, che elimina l'obbligo di mantenere elementi e superfici improduttivi, pone l'accento sulla scelta del Legislatore unionale di concedere agli agricoltori maggior flessibilità nel contribuire all'obiettivo di migliorare la biodiversità, in funzione della situazione specifica della loro azienda e fornendo loro una compensazione finanziaria più elevata per tale contributo. Il mantenimento di una parte di seminativi a superfici o elementi non produttivi, con la modifica apportata all'articolo 31, riveste infatti carattere di volontarietà per l'agricoltore, il quale può pertanto scegliere di assumere tale impegno a fronte di un incentivo tale da compensare almeno una parte dei costi sostenuti del mancato guadagno dovuti alla impossibilità di produrre.

L'articolo 1 della proposta in esame interviene, infine, sugli articoli 119 e 120 del regolamento (UE) 2021/2115, relativi rispettivamente alle domande di modifica del piano strategico da parte degli Stati membri, le quali possono essere presentate due volte l'anno e non una come attualmente previsto, e all'esclusione dalla eventuale modifica del piano strategico nel caso di revisione di uno degli atti legislativi in materia di ambiente e clima (di cui all'Allegato XIII) qualora dette revisioni siano destinate ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 2025. Osserva che tale ultima previsione risponde all'obiettivo di limitare il più possibile per gli Stati membri gli oneri connessi alla revisione dei piani nella parte residua dell'attuale periodo di programmazione.

L'articolo 2 della proposta in esame modifica gli 83, 84 e 104 del regolamento 2021/2116 al fine di alleggerire i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali dall'onere amministrativo connesso ai controlli dei requisiti di condizionalità, senza tuttavia comprometterne il ruolo determinante nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale considerata la superficie agricola relativamente esigua gestita dai piccoli agricoltori. A tal proposito, si ricorda che il 65 per cento circa dei beneficiari della PAC è costituito da piccoli agricoltori, ovvero da agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole destinate a seminativi.

Le modifiche apportate agli articoli 83 e 84 sono pertanto finalizzate ad esentare i piccoli agricoltori dai controlli nell'ambito del sistema delle BCAA e dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di non rispetto dei requisiti di condizionalità, mentre l'intervento sull'articolo 104 è di mero raccordo normativo.

L'articolo 3 reca disposizioni transitorie necessarie a consentire l'agevole attuazione delle innovazioni introdotte con riferimento alle norme delle BCAA 6, 7 e 8 già nell'anno di domanda 2024, disponendo

che la data di entrata in vigore di dette modifiche dei piani strategici non sia soggetta all'approvazione della Commissione e che pertanto gli Stati membri possano decidere che tali modifiche producano effetti giuridici prima di detta approvazione. Con riferimento alla norma della BCAA 8, tuttavia, tale decisione può essere adottata solo nel caso in cui, in relazione all'anno di domanda 2024, sia richiesta l'attuazione di regimi comprendenti pratiche per il mantenimento di superfici non produttive nell'ambito dell'articolo 31 del regolamento 2021/2115.

Illustra, infine, l'articolo 4, il quale dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e stabilisce che le modifiche apportate alle norme delle BCAA 6, 7 e 8 si applicano a partire dall'anno di domanda 2024. Con riferimento alla BCAA 8 come riformulata, segnala che, essendo già intervenuta una deroga per l'anno 2024 rispetto a quanto previsto dal regolamento 2115/2021, predisposta in attuazione del regolamento di esecuzione 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, ed avendo gli agricoltori già effettuato le semine, la proposta in esame lascia allo Stato membro la possibilità di disporre che l'entrata in vigore di detta BCAA sia posticipata al prossimo anno. Ricorda, al riguardo, che la deroga in parola ha disposto che il requisito della quota minima del 4 per cento di seminativi destinati a elementi non produttivi possa essere assolto con superfici o elementi non produttivi, inclusi i terreni lasciati a riposo, con la coltivazione di colture azotofissatrici, nonché con colture intercalari. In conclusione, si riserva di acquisire informazioni circa l'*iter* della proposta presso le Istituzioni europee, al fine di valutare se vi siano i tempi per svolgere eventuali audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) si è avuto un confronto informale con l'Esecutivo, all'esito del quale si renderà necessario predisporre un nuovo testo, da adottare a base dell'esame, al fine di adeguare alcune disposizioni alle osservazioni espresse dalle Commissioni in sede consultiva nonché delle amministrazioni di settore. Rammenta altresì che il disegno di legge n. [413](#) traeva spunto dal lavoro compiuto nelle scorse legislature e aveva anzitutto lo scopo di operare una riorganizzazione della normativa, in parte risalente a oltre cinquant'anni fa e non più attuale. Nella predisposizione del nuovo testo, si terrà conto anche degli emendamenti già depositati con riferimento al disegno di legge n. [413](#), onde raccogliere alcuni spunti condivisibili.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1048](#)

**G/1048/1/9**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1048, recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo", che si pone l'obiettivo di tutelare la filiera florovivaistica nazionale ponendo attenzione anche alla tutela delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a valutare l'opportunità di individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche ai fini dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato.

**G/1048/2/9**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,



in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo"  
(Atto Senato n. 1048),

premessi che:

l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, al comma 1, la lettera *l*) indica al Governo la necessità di prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico;

considerato che:

l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2022 n. 34, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. Nel dettaglio, il comma 1 demanda al Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione - con decreto - di un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego;

il comma 3 del menzionato articolo prevede altresì che il decreto in parola individui le forme e le modalità di raccordo delle finalità indicate nella disposizione stessa con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare;

tenuto conto che:

in seguito, nell'estate del 2022, alla crisi e successiva fine del Governo Draghi - impossibilitato, dunque, a procedere - il Governo dell'attuale Presidente Meloni non si adoperava al fine di dare attuazione al predetto piano,

impegna il Governo:

a provvedere a definire il piano di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 aprile 2022 n. 34, prestando particolare attenzione alle esigenze - ivi sottese - di sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

ad adottare ogni misura utile a rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza.

**G/1048/3/9**

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo"  
(Atto Senato n. 1048),

premessi che:

l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, al comma 1, la lettera *r*) prevede criteri di premialità per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale;

considerato che:

l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituiva il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Successivamente, il decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 532191, titolato «Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche» destinava le risorse allocate sul capitolo di

spesa di riferimento, di provenienza dall'esercizio 2021, per il sostegno del settore florovivaistico, per un ammontare pari a 25 milioni di euro;

secondo quanto riportato dal decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, le risorse effettivamente impiegate a seguito delle richieste di sostegno delle imprese del settore florovivaistico - in precedenza menzionato - risultavano pari a euro 2.419.243,55 e, per tale ragione, si riteneva necessario riallocare gli importi inutilizzati per il sostegno della filiera frutticola della pera e del kiwi;

pur permanendo la necessità di sostenere la filiera frutticola della pera e del kiwi, pari attenzione deve essere riservata al settore florovivaistico, ugualmente sottoposto alle conseguenze derivanti da eventi avversi - quali, tra i numerosi - fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine,

impegna il Governo:

a prevedere idonee misure tese a sostenere la redditività delle imprese del settore florovivaistico, colpite dalle conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità e grandine.

**G/1048/4/9**

[Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1048, recante "Delega al Governo in materia di florovivaismo", che si pone l'obiettivo di tutelare la filiera florovivaistica nazionale ponendo attenzione anche alla tutela delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione,

premessi che:

le foreste giocano un ruolo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità ma anche per il recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi oltre a contribuire a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e a prevenire le catastrofi naturali, non solo per il territorio interessato ma per tutto il Paese;

i boschi e le foreste infatti proteggono i bacini idrici e i corsi d'acqua intrappolando sedimenti e sostanze inquinanti e aiutano a garantire il ciclo dei nutrienti del terreno, grazie alla moltitudine di organismi che ci vivono, e contribuiscono a stabilizzare i terreni;

le aree boschive e forestali italiane sono tra le più ricche di biodiversità in tutta Europa, con caratteristiche molto differenti e distinte lungo il territorio nazionale, e sono anche realtà estremamente fragili e vulnerabili e come tali la loro gestione è altamente sito-specifica e strettamente dipendente dal territorio in cui sono inserite;

la foresta di Tarvisio, in provincia di Udine, è la più grande foresta demaniale d'Italia; si tratta di una foresta con una storia millenaria e con caratteristiche peculiari che la rendono patrimonio unico, caratterizzato dalle faggete e boschi di pini, larici e abeti bianchi e rossi e ricco di varietà arboree molto pregiate tra cui l'abete rosso detto "di risonanza" particolarmente indicato per la costruzione degli strumenti musicali a corda;

la foresta di Tarvisio è gestita da più di un secolo secondo un piano che garantisce una copertura arborea continua e il rinnovamento naturale delle specie autoctone, inclusi interventi che hanno consentito di tenere sotto controllo il diffondersi tra gli abeti rossi dell'infezione da Bostrico, che ha causato ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale;

le caratteristiche peculiari della foresta di Tarvisio la rendono patrimonio unico da tutelare in maniera mirata con strumenti specifici e consoni alla propria storia, cultura ed economia, che parta da indagini, programmazione, pianificazione e gestione dei boschi, e che si fondi su chiari aspetti conoscitivi, formativi e finanziari;

una gestione regionale, unitamente alle misure di co-gestione che prevedano la partecipazione

delle comunità e delle realtà locali, è pertanto lo strumento da ritenersi più idoneo per una realtà come quella della foresta di Tarvisio, al pari di quanto è accaduto per altre realtà boschive sul territorio nazionale, nel rispetto del principio di diretta gestione dei territori della foresta,

impegna il Governo:

a valutare, per gli aspetti di propria competenza, misure ed interventi a sostegno del trasferimento della foresta di Tarvisio, nel Comune di Tarvisio, provincia di Udine, al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, parimenti a quanto avvenuto negli scorsi decenni per la maggior parte dei beni forestali siti in regioni a statuto ordinario.

## Art. 1

### 1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «dei prodotti» con le seguenti: «della canapa e degli ulteriori prodotti»;*

b) *dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere, in fine, le seguenti: «e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242».*

### 1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «della qualità» inserire le seguenti: «, della sostenibilità».*

### 1.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

### 1.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

## Art. 2

### 2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,» con le seguenti: «, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».*

### 2.2

[Fregolent](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore»;*

b) *alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato»;*

c) *alla lettera i), sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche»;*

d) *alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».*

### 2.3

[Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore».*

## 2.4

### [Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore».*

## 2.5

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché prevedere» inserire le seguenti: «la stipula delle intese di filiera e».*

## 2.6

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c):*

*a) sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale,»;*

*b) inserire, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 4:*

*a) sopprimere il comma 1;*

*b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1.».*

## 2.7

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione e le modalità di funzionamento di un tavolo tecnico, composto da organizzazioni, enti e associazioni maggiormente rappresentativi del settore nonché da esperti ed esponenti del mondo agricolo, scientifico ed imprenditoriale, con funzioni di coordinamento, di promozione e di valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;».*

## 2.8

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

## 2.9

### [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) favorire e disciplinare la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza;».*

## 2.10

### [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-bis) prevedere l'istituzione di un Comitato tecnico florovivaistico per la redazione del Piano nazionale di cui alla lettera e). Al fine di garantire il coordinamento del Comitato con la strategia nazionale del verde pubblico, il Comitato è composto da tre rappresentanti delle regioni e tre membri del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;».*

## 2.11

### [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «formazione professionale» inserire le seguenti: «al coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».*

## 2.12

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «qualificazione delle produzioni,» inserire le seguenti: «al potenziamento della coltivazione della canapa destinata al florovivaismo.»*

## 2.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «informazione a livello» inserire le seguenti: «nazionale ed».*

## 2.14

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per la competitività» inserire le seguenti: «, la sostenibilità,».*

## 2.15

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile;».*

## 2.16

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «sistema di rilevazione annuale» inserire le seguenti: «e monitoraggio».*

## 2.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «comprendente la rilevazione» inserire le seguenti: «e la comparazione per areali produttivi».*

## 2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'istituzione dell'Osservatorio per i dati statistici ed economici relativi alla produzione e alla movimentazione in importazione ed esportazione del settore florovivaistico;».*

## 2.19

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato».*

## 2.20

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) prevedere, al fine di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili, l'istituzione dell'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve quale organismo volto a promuovere attività consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e alla distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve;».*

## 2.21

[Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per*

macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli investimenti già realizzati a livello pubblico e privato».

#### **2.22**

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree» con le seguenti: «individuare, a livello nazionale per macroaree, i siti dove prevedere piattaforme logistiche».

#### **2.23**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «piattaforme logistiche» inserire le seguenti: «dotate di servizi telematici consultabili online».

#### **2.24**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «movimentazione e distribuzione» con le seguenti: «movimentazione, distribuzione e tracciabilità».

#### **2.25**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «tenendo conto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tenendo conto dell'attuale collocazione, della dimensione economica e della vocazione territoriale dei distretti florovivaistici e dei mercati, nonché la funzione assegnata ai distretti di indirizzo con riferimento alle linee di sviluppo del comparto nelle aree vocate».

#### **2.26**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «collocazione» inserire le seguenti: «, della dimensione economica e della vocazione territoriale».

#### **2.27**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, l'elaborazione di un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici, quale strumento per incrementare e rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli e per incrementare la loro efficienza energetica nonché la loro sostenibilità ambientale;».

#### **2.28**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere un coordinamento nazionale di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e la green economy che fornisca misure di promozione per lo sviluppo della filiera florovivaistica in relazione alle prospettive di evoluzione del mercato e all'inserimento del valore del verde nella transizione ecologica, anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale;».

## 2.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere misure per rinnovare gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;».

## 2.30

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere misure tese al recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio floricolo e vivaistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali e la virtuosa gestione della vegetazione esistente.».

## 2.31

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere misure volte a promuovere l'insediamento di nuove attività imprenditoriali floricole e vivaistiche nelle aree interne e marginali nonché nelle aree a rischio spopolamento;».

## 2.32

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive;».

## 2.33

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) prevedere misure per la valorizzazione della coltivazione della canapa nel settore florovivaistico, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 2 dicembre 2016, n. 242;».

## 2.34

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di qualità» inserire le seguenti: «, tracciabilità».*

## 2.35

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché forestali», con le seguenti: «nonché destinati a scopi forestali, come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modifiche e integrazioni.».*

## 2.36

[Fregolent](#)

*Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».*

## 2.37

[Pogliese](#)

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi dell'articolo 2135 c.c. e tenendo conto dell'esperienza della legislazione regionale in materia».*

### 2.38

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) definire i centri per il giardinaggio che operano prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e che svolgono attività di vendita di prevalente produzione propria, organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante, prevedendo, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, che gli stessi possano vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche;».

### 2.39

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:*

«n-bis) disciplinare l'attività dei rivenditori di piante la cui attività di commercializzazione è rivolta esclusivamente a soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita di piante, prevedendo per gli stessi l'esonero dalla registrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria;».

### 2.40

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «nonché i parchi e i giardini storici,» con le seguenti: «nonché nella progettazione e realizzazione di installazioni a verde, di parchi e di giardini anche storici».*

*Conseguentemente alla lettera p), dopo le parole: «le facoltà di agraria» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la formazione di professionisti specializzati nella progettazione, sistemazione e gestione del verde ornamentale,».*

### 2.41

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«p-bis) introdurre servizi innovativi in campo florovivaistico per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale;».

### 2.42

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera q), inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché di ulteriori forme giuridiche di cooperazione tra produttori».*

### 2.43

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) attivare azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore dei produttori del settore florovivaistico con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali delle aziende;».

### 2.44

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) favorire l'integrazione tra le produzioni floricole e vivaistiche e le attività di prossimità territoriale;».

### 2.45

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)



*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) favorire la valorizzazione delle reti di imprese nel settore florovivaistico, quali forme organizzative di collaborazione e condivisione tra imprese economicamente e giuridicamente autonome;».

**2.46**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

«q-bis) favorire, attraverso la predisposizione di apposite misure, la valorizzazione dei fiori eduli, quale emergente opportunità produttiva e commerciale per i produttori del settore florovivaistico;».

**2.47**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera r), sostituire le parole «per le aziende florovivaistiche» con le seguenti: «a favore delle aziende florovivaistiche in possesso di dettagliati requisiti di onorabilità».*

**2.48**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «aziende florovivaistiche» inserire le seguenti: «che accordino priorità, in termini di assegnazione dei benefici, alle aziende che promuovono coltivazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità».*

**2.49**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:*

«r-bis) rafforzare le misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel settore florovivaistico, mediante incentivi per l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti, anche nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un efficace coordinamento con gli strumenti di incentivazione vigenti;».

**2.50**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:*

«r-bis) prevedere specifiche misure volte a facilitare l'accesso al credito da parte delle aziende florovivaistiche di piccole e medie dimensioni;».

**2.51**

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, promuovendo forme di collaborazione tra enti pubblici e aziende vivaistiche private dotate di licenza, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003. Le fasi di raccolta dei materiali di moltiplicazione, da materiali di base registrati secondo modalità atte a tutelare la biodiversità forestale, e di germinazione potranno essere gestite da attori pubblici (centri nazionali per la biodiversità, aziende vivaistiche regionali), mentre le aziende private dotate di licenza potranno condurre la coltivazione successiva e la commercializzazione, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini forestali. La certificazione di identità dei materiali forestali di moltiplicazione deve essere rilasciata dagli Organismi ufficiali o da loro delegati.».

**2.52**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «possa essere svolta» inserire la seguente: «anche».*

### **2.53**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole: «di proprietà privata».*

### **2.54**

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera t).*

### **2.55**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «il vivaismo orticolo e frutticolo» con le seguenti: «il vivaismo orticolo, frutticolo e olivicolo».*

### **2.56**

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «definire e incentivare», inserire le seguenti: «, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,».*

### **2.57**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «soggetti della filiera florovivaistica» con le seguenti: «soggetti esercenti l'attività agricola florovivaistica di cui alla lettera b)».*

### **2.58**

[Fregolent](#)

*Al comma 1, lettera v), dopo le parole: «della filiera florovivaistica» aggiungere le seguenti: «e agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».*

### **2.59**

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

*Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: «alberature forestali», con le seguenti: «materiali di moltiplicazione per fini forestali.».*

### **2.60**

[Rosso](#), [Paroli](#)

*Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente:*

«v-bis) prevedere, su loro specifica istanza, la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, nonché delle imprese, anche sotto forma di sponsorizzazione, previa adozione da parte i comuni di forme di regolamentazione che consentono l'accesso a tali attività, individuandone i limiti;».

## **Art. 3**

### **3.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.».*

#### **3.0.1**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Relazione annuale)*

1. Con cadenza annuale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone una relazione concernente lo stato di avanzamento del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), da trasmettere alle Camere entro il mese di settembre.».

**3.0.2**

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e alla successiva commercializzazione;»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «, sia attraverso la tecnica di riproduzione gamica mediante l'utilizzo dei semi, sia mediante la tecnica di riproduzione agamica attraverso l'utilizzo delle talee, del pollone radicale, della propaggine, dello stolone ovvero di altre tecniche di riproduzione agamica.»;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di coltivazione mediante la tecnica di riproduzione agamica, il coltivatore ha l'obbligo di conservazione della semente acquistata fino alla moltiplicazione di una porzione della pianta.»;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

2) al comma 3, le parole: «da colture in pieno campo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coltura» e le parole: «tetraidrocannabinolo (THC)» sono sostituite dalla seguente: «THC»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, ovvero in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente

comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.»;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

e) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.»;

f) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente,» sono aggiunte le seguenti: «sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione gamica, sia mediante coltivazione con tecnica di riproduzione agamica,»;

g) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le confezioni di infiorescenze secche ed essiccate nonché le confezioni dei prodotti e dei preparati da esse derivati e degli oli destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al numero di lotto di produzione e al Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita ai minori e alle donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Delega al Governo in materia di florovivaismo e modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa».*

#### Art. 4

#### 4.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1,».*

# 1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 121 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente  
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE)  
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024  
121ª Seduta  
Presidenza del Presidente  
[DE CARLO](#)

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), premettendo che il disegno di legge in titolo introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. Secondo la relazione illustrativa, l'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Per quanto di competenza, segnala l'articolo 6 recante specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0. In particolare, fa presente che, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Riepiloga indi gli adempimenti in capo alle imprese che intendono usufruire: dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Rammenta poi che le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cosiddetto "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0", precisando che i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi spettano a tutte le imprese che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a condizione - tra l'altro -

che gli investimenti abbiano a oggetto beni strumentali, materiali e immateriali, legislativamente predeterminati. Esso spetta in misura diversa secondo l'ammontare degli investimenti e l'annualità di riferimento. La legge di bilancio 2020 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella previgente, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019, in luogo del 2020. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è stato poi prorogato e modificato dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022. La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.

Rileva quindi che, al fine di usufruire dei predetti benefici, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica: l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 marzo 2024); la presunta ripartizione negli anni del credito; la relativa fruizione. Si affida inoltre, per le finalità di cui alle norme in esame, a un apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di apportare le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Osserva indi che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Evidenzia poi che, per i predetti investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al citato decreto direttoriale.

Fa presente altresì che il comma 4 dell'articolo 7 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), di aiuti di Stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Descrive pertanto gli effetti del comma in esame sui termini per la registrazione, prorogati nel seguente modo: i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono parimenti prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024); i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

Specifica in dettaglio che la norma in esame interviene sulla previsione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, aveva disposto una proroga dei termini per provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, nonché alla registrazione, per il settore agricolo, presso il SIAN e, per il settore della pesca, presso il SIPA, di taluni aiuti di Stato Covid-19 non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione. Rammenta conclusivamente che il Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, ha il fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale. A questo scopo, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato sono tenuti a trasmettere le informazioni previste dalla disciplina alla banca dati istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), rilevando che il disegno di legge - già approvato dalla Camera dei deputati - concerne le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. Il testo definisce gli enti di

rievocazione storica, ossia le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca (articolo 2). Sono altresì definite le manifestazioni di rievocazione storica, pertinenti all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.

La Relatrice segnala, tra i compiti dello Stato in tale ambito, secondo l'articolo 3: lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demotnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione; l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 4 istituisce, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica e che con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di gestione dell'elenco medesimo.

Fa presente inoltre che, secondo l'articolo 5, è istituito il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di cui fa parte, per quanto di interesse, anche un rappresentante del Ministero del turismo; detto Comitato svolge compiti di promozione e può avvalersi, a titolo gratuito, anche della collaborazione delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato. Sottolinea peraltro che il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana».

In base all'articolo 6, prosegue la Relatrice, il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, di cui viene data diffusione anche nei siti *internet* istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

Passa poi ad illustrare l'articolo 11, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale. Tra i principi e criteri direttivi della delega, evidenzia fra gli altri: la razionalizzazione e semplificazione della normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché l'individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse; la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa; il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività. In ultima analisi, osserva che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Propone, in conclusione, di approvare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, verificato il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

**(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile**  
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), osservando che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è volto a conferire, dal 2025, ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana della mobilità sostenibile», previa selezione (articolo 1). Dopo aver segnalato che, per l'anno 2024, il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per le automobili di nuova generazione (*Gigafactory*), si sofferma sull'articolo 2, secondo cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. Pone indi l'accento sugli obiettivi del Piano d'azione, tra i quali: la sostenibilità economica del sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori, mediante il migliore utilizzo delle risorse ad esso destinate in termini di quantità e qualità del servizio offerto alla collettività; la sostenibilità sociale del sistema, con riferimento alla sua funzionalità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui; la sostenibilità ambientale del sistema, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività umana legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di «emissioni zero» nell'esercizio del relativo servizio.

Sottolinea inoltre le ulteriori finalità del Piano, tra cui: l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; l'introduzione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica; la previsione di iniziative per promuovere la mobilità elettrica condivisa e la mobilità sostenibile casa-lavoro.

Nell'evidenziare che, in base all'articolato, la predisposizione della proposta del Piano d'azione spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si domanda se non sia opportuno un coinvolgimento anche del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In conclusione riferisce che, secondo l'articolo 3, i comuni e le regioni aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e le università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio interessato alla promozione della mobilità sostenibile. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni ( [COM\(2024\) 139 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), dopo aver ricordato che è aperta la discussione generale, avverte che la settimana prossima potrebbe essere presentato uno schema di risoluzione. Comunica infatti che, alla luce dei tempi di esame da parte delle Istituzioni europee, non è possibile in questa fase svolgere audizioni, ma è opportuno procedere all'esame della risoluzione, tanto più che il Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" si terrà il prossimo 29 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono ancora in corso le interlocuzioni informali con il Dicastero competente sui disegni di legge nn. [413](#) e [600](#) (Produzione e vendita del pane), in vista della predisposizione di un nuovo testo.

La Commissione prende atto.



*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI  
PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata al termine dell'odierna seduta, non avrà luogo e sarà nuovamente convocata al termine della seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 11 aprile.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 12 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 14 MARZO 2023**

**12ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 16, recante l'istituzione della «Festa del pane», da celebrare la prima domenica di maggio di ogni anno, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coordinamento della norma di cui al comma 3 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici.

La Sottocommissione conviene.

**(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riguardo alla

composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta, che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**



## 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in social network**

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in *social network*, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#) (FdI), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo**

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi**

(Discussione e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (*ex* articolo 13, comma 1, lettera *a*) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (*ex* articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari**

**(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti**

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato a valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppressi come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera *a*). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega,

l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera *b*).

La lettera *c*) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (*cf.* comma 4)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **1.4.2.3. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023

40ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relattrice, ricorda che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota triennale per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), tra le quali rientra per esempio la tecnologia *blockchain*.

L'articolo 18 del regolamento, introduce nella definizione di "strumento finanziario" della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Rileva quindi che il decreto-legge si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858 mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando tuttavia alcune osservazioni.

In particolare, in riferimento all'articolo 1, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra le definizioni utilizzate nel provvedimento con quelle del regolamento (UE) 2022/858, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche. Si tratta dell'utilizzo della parola "digitale" al posto delle locuzioni "a tecnologia DLT" o "a registro distribuito" del vigente regolamento, prevista dal decreto-legge nelle definizioni di "forma digitale" di cui alla lettera *a*), di "strumento finanziario digitale" di cui alla lettera *c*), e di "registro per la circolazione digitale" di cui alla lettera *d*).

Inoltre, in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, rileva che la denominazione di "responsabile del registro", individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), non è rinvenibile nel regolamento, che invece fa riferimento al "nodo di rete DLT", che consiste nell'applicazione informatica di accesso al registro distribuito, quest'ultimo condiviso in rete dagli altri nodi di rete e residente sulla "infrastruttura di mercato DLT".

Rileva poi la necessità di un migliore coordinamento tra gli articoli 9 e 11, relativamente al momento in cui si perfeziona il vincolo giuridico sugli strumenti finanziari DLT, nonché tra la definizione di cui

alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1 e l'elenco di cui all'articolo 19, suggerendo a tal ultimo riguardo di ridefinire l'elenco come elenco dei "gestori delle infrastrutture di mercato DLT" (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei "responsabili dei nodi di rete DLT" (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1).

Infine, considerata la durata triennale del regime pilota del regolamento (UE) 2022/858, propone di suggerire l'opportunità di stabilire una validità triennale anche del decreto-legge, in linea con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, che stabilisce la possibilità di prorogare il regime pilota di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, inerente alla produzione e vendita del pane, che ripropone integralmente il testo unificato, adottato come testo base dalla 10a Commissione il 14 luglio 2021, relativo ai disegni di legge nn. 169 e 739 della scorsa Legislatura, il cui *iter* si era interrotto alla fine del 2021.

La normativa proposta è volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Secondo quanto statuito all'articolo 1 del nuovo testo, il provvedimento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consumatori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto in base all'insieme delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2 reca la definizione di "pane", ottenuto con il lievito di cui all'articolo 9, suddividendolo in "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", con il divieto di utilizzare altre denominazioni, che possano indurre in inganno il consumatore.

L'articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.

L'articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane, a seconda del tipo di farina utilizzata.

L'articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare nella panificazione, con i relativi valori limite.

Gli articoli 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato a durabilità prolungata.

L'articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane, come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato "lievito fresco", "lievito liquido", "lievito secco", con i rispettivi valori limite di umidità, e il "lievito naturale" (o "pasta madre"), quest'ultimo ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

L'articolo 10 disciplina l'uso della pasta madre essiccata.

L'articolo 11 istituisce la denominazione di "pane fresco tradizionale", da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sempreché rispettino la definizione di "pane fresco" di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 disciplina l'attività del panificio e le modalità di vendita e trasporto del pane.

L'articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i requisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non



oggetto di armonizzazione da parte dell'UE. La disposizione in esame appare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vigente dell'ordinamento europeo.

Al comma 2, si prevede, poi, che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri o del SEE) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione". Diversamente, sembrerebbe che l'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 sia riferita a "tutti" i prodotti e non solo a quelli del pane, provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sull'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana". Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto rechi l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza. La presenza di tale preconditione dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come *"Made in Italy 100 per cento"*, ai sensi della normativa vigente. La normativa di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 3 dell'articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1.

L'articolo 16 istituisce la Festa del pane, l'articolo 17 attribuisce alle ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull'attuazione della legge, l'articolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e l'articolo 19 dispone l'abrogazione della vigente normativa sulla panificazione.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene importante che il provvedimento sia integrato con specifiche disposizioni sulla produzione e sulla vendita del pane senza glutine, come indicato anche nel parere espresso sul disegno di legge dalla 10ª Commissione, richiamando anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come

integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) si associa al suggerimento della senatrice Murelli.

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) condivide il punto sollevato e preannuncia la sua inclusione nello schema di parere che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# 1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 41 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
MERCLEDÌ 12 APRILE 2023  
41ª Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[ZANETTIN](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ( [n. COM \(2023\) 31 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza. In particolare, ricorda la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, e propone di esprimere una risoluzione in cui si ritenga rispettato il principio di sussidiarietà, mentre il principio di proporzionalità è ritenuto suscettibile di miglioramento, con riferimento ad alcuni punti specifici.

In riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, ritiene sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona", che implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13, relativo all'infrastruttura di condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, osserva che la proposta comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse.

Infine, ritiene opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o

pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede di specificare come si intende modificare la proposta di regolamento al fine di ovviare al rischio di violazione della *privacy* nell'utilizzo delle "tracce digitali" ai fini della determinazione della dimora abituale, pur consentendo una tracciabilità della persona a tal fine.

La relatrice senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina.

In particolare, il decreto-legge proroga le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, proroga la durata dei permessi di soggiorno, interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e potenzia temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.

Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023.

Nel diritto dell'Unione europea, in base alla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate.

Tale procedura di carattere eccezionale non era stata mai utilizzata, fino allo scorso 4 marzo 2022, quando il Consiglio dell'UE Giustizia Affari interni ha approvato, su proposta della Commissione europea, la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il decreto-legge in esame consta di 6 articoli. L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26).

In particolare, la disposizione stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Proroga, inoltre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo

di sostentamento e rifinanzia, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea.

Si prevede poi un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete del sistema accoglienza e integrazione (SAI), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina.

Infine, si dispone, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo "stato di emergenza per intervento all'estero", in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte all'estero dal Servizio nazionale della protezione civile, nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile di cui alla decisione 1313/2013/UE.

L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina, in conseguenza del riconoscimento agli stessi, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone la proroga al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino.

L'articolo 3 stabilisce che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di contributo (comma 1, lettera a) e fissa al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati (comma 2). La novella riconosce inoltre al Commissario delegato la possibilità di avvalersi degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera b) e incrementa le risorse attribuite al Commissario (comma 3).

L'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pertanto esso è vigente dal 3 marzo 2023.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 14, 15 e 20, relativi all'indicazione obbligatoria qualora si tratti di "pane di produzione non interamente italiana" e all'indicazione facoltativa del pane "Made in Italy 100 per cento", nonché alla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il Vice Presidente [ZANETTIN](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 4ª Commissione nella giornata odierna, nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2022) 677 (Imballaggi e rifiuti di imballaggio), è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE MURELLI SUL  
PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 31  
DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E  
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza; premesso che:

- disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
  - dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati;
- considerato che:

- la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;
- la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segnali di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona". Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro "tracce digitali", mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse. Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata [la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana"](#), con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
  - in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
  - per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e

sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come ["Made in Italy 100 per cento"](#), si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi [della direttiva \(UE\) 2015/1535](#), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;
- valuti, infine, la Commissione di merito [l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando](#) anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.



# 1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

42ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2023, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*).

Ricorda, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain* e, all'articolo 18, modifica la direttiva Mifid II (2014/65/UE) introducendo nella definizione di "strumento finanziario" anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT. Il regolamento stabilisce quindi che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda infine, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative alle definizioni di cui all'articolo 1, nonché alla necessità di coordinamento tra gli articoli 9 e 11, e tra l'articolo 19 e l'articolo 1, lettere *j*) e *l*), e relative alla durata triennale del regime pilota del regolamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Ricorda, in particolare, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative all'articolo 14 sull'indicazione obbligatoria di "pane di produzione non interamente italiana", all'articolo 15 sull'indicazione facoltativa di pane "Made in Italy 100 per cento", all'articolo 20 sulla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), nel preannunciare la presentazione di emendamenti in sede di Commissione di merito, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### **ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ( [n. COM \(2023\) 31 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 5, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione, integrato con un periodo in cui si tiene conto dell'osservazione espressa dal senatore Lorefice, in merito all'utilizzo delle "tracce digitali" riguardanti la persona, ai fini della determinazione della dimora abituale. Al riguardo, la Relatrice propone di affermare la necessità di "esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725". Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 5), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione del relatore senatore Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina. Dà, inoltre, conto degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda, in particolare, che la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il Presidente ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ( [n. COM \(2022\) 677 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta una serie di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza. Svolge quindi una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, per dare conto della relazione del Governo.

Si sofferma quindi sulla relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 3 aprile 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si svolgono alcune considerazioni, anche critiche, in merito alla proposta in esame, tenendo anche conto delle osservazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In primo luogo, alla luce degli obiettivi prioritari e di numerose disposizioni di natura strettamente ambientale, secondo il Governo appare necessario verificare l'opportunità, già sostenuta in Consiglio nelle fasi iniziali del negoziato, dell'introduzione della doppia base giuridica ambiente e mercato interno. La base giuridica 'ambiente' consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle norme europee.

In secondo luogo, la relazione dà conto del fatto che la scelta di un regolamento anziché di una direttiva è fortemente contestata da alcuni Stati membri, che la considerano contraria al principio di sussidiarietà in quanto lo strumento della direttiva consente agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia.

In terzo luogo, come indicato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, gli obblighi e requisiti previsti dalla proposta di regolamento verranno introdotti in maniera graduale. Tuttavia, ciò non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto dei termini molto stringenti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento. A fronte di *target* e misure molto vincolanti, la valutazione degli impatti della riforma proposta, sia in termini economici sia in termini ambientali, appare carente e non sufficientemente basata su dati scientifici. La proposta non sembra garantire che l'armonizzazione prospettata consentirà la *just transition* verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In quarto luogo, ferma restando la grande rilevanza della normativa proposta dalla Commissione, che concretizza importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e obiettivi del *Green Deal* europeo, la valutazione dell'impatto delle norme e misure proposte appare tuttavia carente considerati gli importanti risvolti dal punto di vista socio-economico.

In quinto luogo, appare critica la previsione di molteplici atti delegati con i quali la Commissione

disciplinerà in un secondo momento aspetti determinanti previsti dal regolamento, non garantendo in questo modo un'adeguata partecipazione degli Stati membri al processo decisionale.

In sesto luogo, la proposta di regolamento presenta alcune criticità in ragione del coordinamento con altre discipline comunitarie. Andrebbe chiarito meglio il rapporto con la disciplina dettata dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le disposizioni relative ai rifiuti di imballaggio e soprattutto con la disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che è modificata e integrata soltanto parzialmente nella proposta di regolamento.

La relazione si sofferma inoltre su ulteriori criticità per il sistema italiano: i) l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi; ii) la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, senza concedere alternative per gli Stati membri - come l'Italia - che hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione; iii) particolarmente preoccupante è la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso che impatterebbe molto pesantemente alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export; iv) appaiono inoltre impattanti per l'Italia le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

La relazione dà anche conto dello studio di impatto della Commissione europea, dal quale non risulterebbero costi significativi dall'introduzione delle misure proposte. Tuttavia, i dati e le proiezioni riferite all'Italia nello Studio di impatto della Commissione europea non dimostrano sufficientemente che la riforma proposta garantirebbe una *just transition*. L'Italia è già fortemente impegnata da anni nel settore dell'economia circolare e ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo. Con un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento, il nostro Paese ha raggiunto gli obiettivi posti dall'UE con 9 anni di anticipo. Il PNRR prevede, inoltre, investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione, ammodernare gli impianti di raccolta e riciclo esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra Nord e Sud Italia. Il settore degli imballaggi conta quasi 800 mila aziende - con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2 mila miliardi di euro - per le quali gli impatti delle nuove disposizioni previste saranno molto significativi in termini economici e occupazionali e sottostimati dallo studio di impatto della Commissione europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità di svolgere ulteriori audizioni, estendendole anche ai pertinenti soggetti istituzionali.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta di ulteriori audizioni, anche per approfondire gli studi che si discostano dalle proiezioni della Commissione europea sul raggiungimento in Italia di una *just transition* nel settore degli imballaggi.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) chiede di poter disporre di tutte le memorie dei soggetti auditi ieri e di quelle ulteriori che dovessero pervenire. Concorda con i contenuti riassunti dal Presidente nella relazione integrativa e ricorda che dalle audizioni è emersa anche la criticità relativa alle specificità di *packaging* della filiera farmaceutica.

Ribadisce quindi come anche dalla relazione del Governo emerga che l'Italia si colloca come Paese più virtuoso nella capacità di riciclo dei rifiuti, anticipando di 9 anni gli obiettivi posti dall'Unione europea, e come a fronte di questo dato non sia positiva una normativa che valorizzi solo il riuso penalizzando i risultati raggiunti nel riciclo dei rifiuti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le 8 settimane per la verifica del principio di sussidiarietà, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 25 aprile e che pertanto occorre procedere in

modo molto spedito con il secondo ciclo di audizioni e con l'approvazione di una risoluzione.  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.  
*La seduta termina alle ore 9,45.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 605**

La 4a Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnologia finanziaria (*FinTech*);  
considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain*, all'articolo 18, introduce nella definizione di "strumento finanziario" della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023; rilevato che il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:  
in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra i termini definiti e utilizzati nel provvedimento, con quelli del regolamento (UE) 2022/858, il quale è vigente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche.  
In particolare, la lettera *a)* definisce la "forma digitale" degli strumenti finanziari, mentre il regolamento utilizza il riferimento alla tecnologia DLT o al registro distribuito. Valuti quindi la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la medesima terminologia utilizzata dal regolamento, già vigente nel nostro ordinamento, anche perché il riferimento alla natura "digitale" potrebbe ingenerare confusione con la mera gestione digitale dello strumento finanziario tradizionale. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *b)*, si riferisce correttamente alla "tecnologia a registro distribuito" o DLT e non alla tecnologia "digitale".  
Medesima considerazione vale per la lettera *c)*, che reca la definizione di "strumento finanziario digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "strumento finanziario DLT", nonché per la lettera *d)*, che reca la definizione di "registro per la circolazione digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "registro distribuito";  
in riferimento alla lettera *l)* dell'articolo 1, che introduce la denominazione di "responsabile del registro", individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), si osserva che tale figura non è rinvenibile nel regolamento. L'emittente, infatti, può e deve essere responsabile del "nodo di rete DLT", che è l'applicazione informatica che consente di operare nel registro condiviso in rete dagli altri nodi di rete, come risulta dalla definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *j)*, definisce la figura del "gestore di un'infrastruttura di mercato DLT", sulla quale risiede appunto il registro distribuito e condiviso dai nodi di rete;  
in riferimento all'articolo 11, secondo cui i vincoli sugli strumenti finanziari digitali, sottoscritti da un intermediario per conto di un cliente, si costituiscono esclusivamente con la loro registrazione sul conto del cliente presso l'intermediario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con l'articolo 9, secondo cui "Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro";  
in riferimento all'articolo 19, che disciplina l'iscrizione nel "elenco dei responsabili dei registri per la

circolazione digitale", valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1, la quale individua il responsabile del registro solamente nell'emittente (o soggetto da lui indicato), mentre l'articolo 19 ricomprende nell'elenco anche soggetti non emittenti come i gestori di mercati o il depositario centrale italiano, nonché altri soggetti non emittenti (lettera *d*)) e altri soggetti che saranno individuati mediante regolamento Consob (lettera *e*)). Si valuti, quindi, l'opportunità di ridefinire l'elenco come elenco dei "gestori delle infrastrutture di mercato DLT" (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei "responsabili dei nodi di rete DLT" (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1);  
valuti, infine, la Commissione merito l'opportunità di stabilire una validità triennale del decreto-legge, in linea con la natura sperimentale del regime pilota triennale del regolamento (UE) 2022/858, che all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce la possibilità di prorogarlo di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La 4ª Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata [la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana"](#), con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
  - in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
  - per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza

dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "[Made in Italy 100 per cento](#)", si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi [della direttiva \(UE\) 2015/1535](#), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;
- valuti, infine, la Commissione di merito [l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando](#) anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO  
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 31 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,  
n. 5) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E  
PROPORZIONALITÀ**

La 4ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM (2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza; premesso che:

- disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
- dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale

basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati; considerato che:

- la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;
- la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona". Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro "tracce digitali", mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato. Si ritiene, pertanto, necessario esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse. Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 4a Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure



di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti; considerato, in particolare, che:

- la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024;
  - in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea;
- valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

# 1.4.2.3.4. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

83ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE ( n. 53 )**

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni, già illustrato in precedenza dal relatore Scurria, sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883.

Ricorda, in particolare, che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE.

Ritiene che lo schema di decreto legislativo apporti le necessarie modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE, e propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia, in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, sui requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, che l'indicazione della durata biennale della formazione a cui paragonare l'esperienza professionale, si discosta dall'indicazione della durata triennale, stabilita all'articolo 2, punto 8), della direttiva oggetto di recepimento, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF.

Propone inoltre di segnalare due aspetti sotto il profilo redazionale.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) e il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), considerando che il termine per l'esercizio della delega scade ad ottobre, chiedono di rinviare il voto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si associa e aggiunge che la 1ª Commissione, che ha la sede primaria sul provvedimento, dovrà occuparsi del decreto-legge sulla pubblica amministrazione e il Giubileo e dei disegni di legge sull'elezione diretta dei presidenti di provincia. Chiede pertanto di conoscere i motivi dell'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 1ª Commissione ha sollecitato, entro la giornata odierna, la formulazione delle osservazioni e che pertanto esistono motivi di urgenza attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione di merito.

Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento ( n. 55 )**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ,**

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10ª riunite. Esame)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento è composto di 76 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni; il capo II reca disposizioni in materia di agricoltura; il capo III reca disposizioni urgenti in materia di sport; il capo IV reca disposizioni in materia di lavoro; e infine il capo V reca disposizioni per il giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e disposizioni finali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, si evidenzia l'articolo 19, che al comma 1 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS, l'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, sul sistema di scambio delle emissioni ETS (*Emission Trading System*). Le modifiche incidono sulla composizione e sui criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato.

L'articolo 30, invece, reca il potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura. In particolare, disciplina alla lettera d) del comma 1 l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, che contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

L'articolo 37 reca misure in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo.

L'agevolazione spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*.

Non rilevando profili di criticità con riguardo all'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) argomenta la posizione contraria del suo Gruppo, rilevando come il provvedimento, in materia di pubblica amministrazione, si limiti a disporre sui ruoli apicali, anziché affrontare l'organizzazione della stessa, come si evince dal titolo del provvedimento. Richiama la discussione di ieri in Assemblea, in cui sono state ricordate le difficoltà di realizzare i progetti nei tempi richiesti dal PNRR, anziché nei 5 o 6 anni di media a progetto, e rileva come la soluzione proposta dalla maggioranza sia quella di tagliare i progetti, anziché potenziare la pubblica amministrazione.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 3-*bis* - introdotto alla Camera e su cui il suo Gruppo ha presentato emendamenti soppressivi - che riguarda l'Associazione italiana per la previdenza complementare e che prevede il trasferimento di fondi ai privati. Anche in considerazione dei profili di rilevanza per la

normativa dell'Unione europea, chiede un approfondimento sui profili di competenza.

Si apre quindi una discussione incidentale sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione in cui intervengono il relatore [MATERA](#) (FdI), il senatore [SATTA](#) (FdI) e nuovamente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#) quindi, dopo aver comunque ricordato che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di non procedere al voto nella presente seduta.

La Commissione conviene.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo, già illustrato in precedenza, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane.

Ricorda inoltre i contenuti del parere espresso sul testo del disegno di legge, in data 13 aprile 2023, con le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso "8-quater", 14.1 e 15.2, in quanto rispondono alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo, nonché un parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, a condizione che il contributo ivi previsto sia compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato, e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Intervengono brevemente le senatrici [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) richiamando l'importanza degli alimenti per celiaci.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 2 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE**

Prosegue la discussione sui seguiti alla risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 2, sulla proposta di direttiva COM(2022) 695 in materia di riconoscimento della filiazione, avviata ieri.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), richiamando anche la risoluzione di minoranza che era stata da lei presentata sulla proposta di regolamento in materia di filiazione, sottolinea come nella discussione si rischi di perdere di vista l'obiettivo principale che è quello di assicurare pienamente i diritti del minore, a prescindere dal modo in cui è venuto al mondo.

L'Italia non può sottrarsi a questo obiettivo, dovendo adeguare ad esso il proprio ordinamento, come ribadito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, le quali, pur indicando la soluzione dell'adozione in casi particolari, non la ritengono pienamente soddisfacente e sollecitano il Legislatore a provvedere per assicurare una piena tutela dei diritti del minore.

L'approvazione e il recepimento del regolamento europeo darebbero proprio questa occasione al Legislatore nazionale, dando quindi pari dignità e pari tutela a tutti i minori, ivi inclusi quelli nati da maternità surrogata, i quali non sono i responsabili ma le eventuali vittime del reato di surrogazione di maternità. Nulla vieta, infatti, di perseguire i responsabili del reato, pur riconoscendo il rapporto di filiazione dei minori, già accertato in altro Stato membro e già consolidato da esperienze di vita in comune.

In questo senso, si comprende anche la risposta della Commissione europea, che ribadisce come la contrarietà all'ordine pubblico non può prevalere sul preminente interesse del minore e come gli Stati membri restino pienamente liberi di disciplinare e perseguire il reato di gestazione per altri.

Non è invece condivisibile che il Governo indichi ai prefetti e quindi ai sindaci di non procedere alla trascrizione in tali casi, indicando il ricorso all'adozione in casi particolari, e così aggravando una situazione di discriminazione a danno dei minori.

La Senatrice riprende quindi i contenuti del parere motivato del Senato francese, che ricalcano i medesimi punti della risoluzione della 4ª Commissione, e si sofferma sul punto relativo alla possibilità per la Commissione europea di modificare, con atto delegato, l'allegato V che specifica i contenuti del certificato europeo di filiazione, per sottolineare che ciò deve passare anche per il Parlamento europeo, diversamente da quanto affermato dal Senato francese.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime piena adesione alle considerazioni svolte dalla senatrice Bevilacqua, ribadendo che sui diritti dei minori, che peraltro non hanno alcuna colpa, non si può transigere, come sottolineato anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), parimenti, osserva che l'interesse del minore deve essere sempre preminente. Peraltro, la proposta di regolamento non configura un'interferenza nel diritto degli Stati, prevedendo solo una sorta di "portabilità" dei diritti del minore che viaggia all'interno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il divieto di trascrizione da parte dei sindaci, sottolinea come la stessa Corte di cassazione ha specificato che l'adozione in casi particolari non è una soluzione perfetta a che quindi il Legislatore deve intervenire.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ringrazia gli intervenuti per la ricca discussione, che ha consentito di proseguire nell'approfondimento su un tema così importante come quello della tutela dei minori. Evidenzia al riguardo come, sia nella risoluzione approvata, sia nell'operato dell'attuale Governo, non si scorga alcuna attenuazione rispetto alla piena adesione al principio fondamentale, alla "grundnorm", del preminente interesse del minore. Si tratta poi, concretamente, di addivenire alle migliori forme di attuazione del principio, su cui possono anche esserci delle diversità di vedute.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede quindi le modalità procedurali con cui si intenda procedere, considerando il tema di primaria importanza e attualità e considerando le novità sostanziali rappresentate dalla risposta della Commissione europea e dalla relazione del Governo. Esprime, al riguardo, la preferenza per un ulteriore *iter* di esame, con l'eventuale intervento anche di soggetti esterni, per addivenire eventualmente a una seconda risoluzione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Lorefice, in funzione della procedura legislativa europea, in cui il Governo italiano dovrà esprimere una posizione. Rileva al riguardo che la risoluzione approvata dalla Commissione indica come preminente la salvaguardia dell'ordine pubblico rispetto all'interesse del minore a essere riconosciuto come figlio, a prescindere dalle modalità del concepimento e dal tipo di famiglia di appartenenza. Su tale aspetto, la Commissione europea ritiene invece che sia da salvaguardare sempre l'interesse del minore.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le modalità con cui eventualmente procedere e di sottoporre la questione alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) evidenzia come le difficoltà che ci sono state nella finalizzazione dell'Accordo UE-Cina sugli investimenti e l'imminente scadenza del *Memorandum* con cui l'Italia ha aderito alla c.d. "Nuova Via della Seta" siglato nel marzo 2019, per una durata di 5 anni, e di cui sarebbe opportuno esaminare i risultati, inducono a sollecitare una riflessione, anche mediante la trattazione di uno specifico affare, in merito ai rapporti commerciali tra l'Unione europea e i Paesi del continente asiatico, con particolare riferimento alla Cina.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene importante il tema posto e assicura di sottoporlo alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza, tenuto anche conto dei possibili profili di convergenza di competenze con altre Commissioni.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

53

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari; considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), scadrà il 18 ottobre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE;

valutato che lo schema di decreto legislativo apporta le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione, anche l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto prevede la direttiva oggetto di recepimento (articolo 2, punto 8), una durata almeno triennale, anziché biennale, e corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF;

sotto il profilo redazionale, si segnala che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

55

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento;

considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-20), scadrà il 30 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione;

considerato che la direttiva fa parte del pacchetto legislativo che comprende il regolamento (UE) n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, finalizzato a coadiuvare gli Stati membri nell'azione volta a intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA, in particolare a fronte del crescente commercio elettronico;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/284, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 4a Commissione,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;  
ricordato il parere non ostativo reso sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata - a livello costituzionale - la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e - a livello di legge ordinaria - la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);  
valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 413**

La 4a Commissione,  
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;  
richiamato il parere sul testo, espresso il 13 aprile 2023 e, in particolare, le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine,  
esprime, per quanto di competenza:  
parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso "8-*quater*" (sulle condizioni di vendita del pane fresco senza glutine), 14.1 (che limita la clausola del mutuo riconoscimento ai prodotti della panificazione) e 15.2 (che introduce un termine per l'adozione del decreto ministeriale), in quanto rispondono alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo;  
parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, che prevede un contributo alle aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana, a condizione che la misura sia preventivamente notificata alla Commissione europea, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato;  
e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



# 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

#### 93ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( n. 49 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **(694) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con [decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263](#), che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso."

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

[Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.](#)

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( n. 49 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

**(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

**(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

**(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

**(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici**

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni; in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi; con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse; in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola; con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali; con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."



La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe**

**(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni**

**(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"**

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023  
97ª Seduta (pomeridiana)  
Presidenza del Presidente  
[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento sugli elementi richiesti dalla Commissione, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ( [n. 49](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, per cui chiede alla sottosegretaria se vi siano elementi a riguardo.](#)

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, già sollecitati, in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33. Chiede invece che restino accantonati i restanti emendamenti su cui è ancora in corso un'istruttoria.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere è quindi posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## 1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(797) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, rileva che le disposizioni ivi previste si limitano a definire nel dettaglio l'iter procedimentale per l'attuazione della delega, stabilendo, al tempo stesso, i contenuti delle relazione tecnica di accompagnamento degli schemi di decreto attuativi della delega e prevedendo che questi dovranno essere preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede altresì che il Governo possa procedere all'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati. L'iter procedurale si uniforma nei lineamenti essenziali a quanto previsto dalla legge di contabilità, allorché si sia in presenza di dispositivi di delega concernenti materie di particolare complessità.

Sul punto, va infatti richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, proprio allorché ci si trovi in presenza di dispositivi di delega concernenti materie di particolare ed intrinseca "complessità". In tal caso la legge prevede che la relazione tecnica completa di tutti gli elementi sia redatta all'atto della emanazione degli schemi attuativi, ragion per cui la relazione tecnica annessa disegno di legge delega in esame non può che fornire elementi di sintesi per una valutazione degli effetti finanziari del riordino, essendo ivi previsti i soli criteri e principi da seguire nell'attuazione della delega.

Quanto ai profili di copertura, evidenzia che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, dai decreti legislativi di attuazione della delega non potranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non dovranno derivare incrementi della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

Segnala poi che il meccanismo di copertura, strutturato su più livelli procedurali, si interseca con un vincolo ulteriore e innovativo rispetto alla disciplina di contabilità vigente - sebbene già richiamato in termini analoghi in provvedimenti nelle scorse legislature - volto ad impedire che dall'attuazione delle deleghe possano comunque derivare incrementi della pressione tributaria, ottenuta rapportando l'ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali, da un lato, e il PIL, dall'altro. Tutto ciò premesso, osserva che le relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreto attuativi della delega dovranno essere debitamente corredate della stima dell'impatto sulla pressione fiscale a legislazione vigente, alla quale il Governo dovrà attenersi, sia allorché sia

dimostrata l'invarianza della stessa all'esito del singolo provvedimento sia nell'eventualità che quest'ultimo ne determini anche solo temporaneamente il peggioramento. In tal caso, dovrebbe quanto meno evidenziarsi il percorso che, per effetto dei successivi decreti legislativi, dovrebbe assicurarne il rientro verso un valore non superiore a quello di riferimento, al netto ovviamente degli effetti derivanti da provvedimenti legislativi estranei all'esercizio della delega nel frattempo eventualmente intervenuti. In relazione all'articolo 2, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla prevista istituzione di tavoli tecnici con le organizzazioni e rappresentanze sociali presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ai cui fabbisogni la medesima Amministrazione dovrà necessariamente provvedere avvalendosi delle sole risorse finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni in esame prevedono dei requisiti di conformità che il Governo dovrà osservare nell'attuazione della delega, evidenzia che le norme stabiliscono che il riordino dovrà consentire l'adeguamento alle migliori pratiche nel rispetto degli obblighi assunti dall'Italia conformandosi agli standard di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza eurounitaria in materia tributaria (lettera a), nonché garantire la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (base *erosion and profit shifting*), prevedendo, in linea con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione, coordinandola con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (lettere b e c). La riforma, inoltre, potrà promuovere l'introduzione di forme di agevolazione fiscale che favoriscano gli investimenti e i trasferimenti di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano, assicurando, in ogni caso, il rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato, nonché dei principi in tema di concorrenza fiscale non dannosa (lettera d). Riguardo alle integrazioni inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura alla Camera, pur convenendo con la relazione tecnica, relativamente alla lettera *d-bis*) (ora lettera e) in merito alla circostanza che la misura ivi prevista, introducendo la previsione di un'aliquota "minima" di effettiva di tassazione per ciascun tributo, sembrerebbe foriera di determinare effetti positivi sul gettito, al momento non quantificabili in ragione del carattere ancora generale della disposizione, sarebbe comunque utile fornire sin da ora almeno un quadro di sintesi dei possibili effetti di maggiore gettito ipotizzabili. In tal senso, si conviene con la relazione tecnica che una valutazione "puntuale" sarà possibile, in sede di decretazione legislativa, nell'ambito della complessiva revisione della tassazione del reddito d'impresa.

In relazione agli articoli da 4 a 19, che recano l'illustrazione dei principi e criteri direttivi specifici oggetto della delega, per i profili di quantificazione rileva, come risulta dalla relazione tecnica, che non è possibile, allo stato, effettuare una puntuale valutazione degli effetti finanziari che deriveranno dalla relativa attuazione, posto che sarà necessario valutare le scelte che saranno concretamente operate, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8, la cui neutralità finanziaria è espressamente prevista dal dettato normativo che prevede il superamento dell'IRAP attraverso la nuova sovrainposta all'IRES. In particolare, la relazione tecnica afferma, tra l'altro, che:

- con riferimento all'articolo 4, inerente alla revisione della disciplina in materia di diritti del contribuente, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, dall'attuazione delle previsioni normative ivi previste non derivino effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate, tenuto conto che vengono enunciati principi generali che non sono suscettibili di modificare la struttura dei singoli tributi;

- con riferimento all'articolo 5, in materia di revisione dell'IRPEF, sotto il profilo strettamente finanziario, i criteri relativi all'imposta personale sui redditi appaiono ancora indefiniti e non consentono di effettuare una puntuale valutazione in termini di gettito. Inoltre, con riferimento all'articolo 6, recante norme di delega concernenti la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la relazione tecnica assicura che la copertura di eventuali effetti "negativi"

per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, avrà luogo alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione adottati in sede attuativa, e dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dall' articolo 20;

- in relazione all'articolo 7, recante norme di delega in tema di revisione della normativa sull' IVA, la relazione tecnica certifica che la copertura di eventuali effetti "negativi" per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame, una volta quantificati in base alla relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del provvedimento, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- quanto all'articolo 8, recante la delega in tema di revisione della disciplina dell'IRAP, la relazione tecnica evidenzia che sugli aspetti di natura finanziaria la neutralità dell'intervento della delega è espressamente prevista dal dettato normativo; pertanto, si stima che esso non sia suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate;

- con riferimento all'articolo 9, in merito alla delega in tema di "altre disposizioni" la relazione tecnica assicura che, stante l'impossibilità, allo stato, di quantificarne l'impatto in ragione del carattere generale, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini delle eventuali minori entrate che dovessero emergere dalle relazioni tecniche afferenti ai decreti attuativi, da redigersi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- relativamente all'articolo 10, concernente la delega in tema di imposta di registro, di bollo e altre imposte indirette, la relazione tecnica assicura che in merito agli aspetti di natura finanziaria, previa valutazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alla luce delle determinazioni riguardanti la misura delle aliquote e la specificazione dei regimi e delle discipline relative ai singoli istituti oggetto di revisione assunte in sede attuativa, la copertura di eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato in termini di minori entrate derivanti dall'attuazione delle previsioni normative in esame dovrà essere assicurata nell'ambito del medesimo provvedimento, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 20;

- in relazione all'articolo 14, comma 1, in materia di adempimenti tributari, le misure ivi previste appaiono incrementare il livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari (*compliance*), con conseguenti effetti positivi sul gettito. Tuttavia, non è possibile effettuare, allo stato, una puntuale valutazione degli effetti finanziari, giacché sarà necessario valutare le scelte che verranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega;

- con riferimento all'articolo 17, in materia di contenzioso tributario, tenuto conto della genericità delle disposizioni, allo stato, non è possibile una puntuale valutazione degli effetti di gettito, posto che le scelte che verranno operate in sede di attuazione della legge delega saranno determinanti per stimarne l'impatto finanziario.

Quanto, infine, all'articolo 19, prende atto della assicurazione della relazione tecnica per cui dall'attuazione dei criteri di delega non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività necessarie saranno svolte dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nella relazione tecnica si rappresenta la necessità di effettuare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento e la neutralità degli adempimenti a carico delle Amministrazioni interessate al momento della puntuale definizione delle misure da introdurre con l'adozione dei decreti legislativi.

Sull'articolo 20, circa i profili inerenti al dispositivo di copertura finanziaria, osserva che questo provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame individuando una pluralità di meccanismi volti ad assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari. In tal senso, se il comma 1 ribadisce che dall'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente, il comma 2 precisa poi che - stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere, già in questa fase, alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi - la relazione tecnica annessa a ciascuno schema di decreto dovrà evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riguardo agli effetti sui tributi degli enti territoriali, con una formulazione leggermente diversa dall'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale si prevede che la RT allegata a ciascuno schema indicherà l'impatto sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale.

Il successivo comma 3 dell'articolo 20, prevede che, nell'ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per l'anno 2021, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, alla loro copertura finanziaria si provvederà al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Ad ulteriore integrazione di tale modalità di copertura finanziaria, si prevede che agli oneri derivanti dall'adozione dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli recanti nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Infine, quanto alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, di cui si prevede l'utilizzo ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, si rammenta che tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della riforma fiscale, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. A tale proposito, nel Documento di economia e finanza 2023 il Governo ha evidenziato che le risorse destinate al Fondo in questione, in conseguenza delle maggiori entrate permanenti derivanti dal contrasto all'evasione nel periodo 2018-2019, ammontano a circa 1,4 miliardi di euro e che le stesse sono state già utilizzate per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione tributaria e contributiva previste dall'ultima legge di bilancio.

In relazione a quanto rappresentato, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 64.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) richiama l'illustrazione già svolta del provvedimento, evidenziando che, alla luce della nota depositata dal Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornirla in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**



Il PRESIDENTE avverte che, al termine della odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.  
La Commissione prende atto.  
*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 185 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)  
MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

185ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ( [n. 105](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso dà attuazione all'articolo 17 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, che disciplina i principi e i criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Lo schema in esame intenderebbe consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l'adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario. Tali obiettivi sono perseguiti anche mediante la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio. Il potenziamento di tale attività, attraverso l'accesso tempestivo e l'efficiente utilizzo delle informazioni fiscali, dovrebbe consentire, attuazione di azioni mirate e l'ottimizzazione delle risorse amministrative, focalizzando i controlli su soggetti a maggiore rischio fiscale. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 2, comma 10, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente disposizione "non possono derivare" maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, quanto al tenore letterale della citata clausola appare necessario, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, sostituirla con le seguenti: "non devono derivare".

Occorre, inoltre, valutare la necessità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni del richiamato articolo 2 inserendo la previsione per cui "le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente", come previsto dalla relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 4, per quanto concerne la quantificazione degli effetti finanziari sarebbe opportuno che il Governo fornisca i dati utilizzati al fine della determinazione del maggior gettito, considerato che nella relazione tecnica tali dati non vengono riportati.

Per quanto riguarda gli articoli 8 e 9, considerato che la relazione tecnica prevede che l'Agenzia delle entrate farà fronte alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi e occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di

invarianza finanziaria nel testo.

In riferimento alle norme contenute nel Capo II e III, fa presente che la relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in 1.216.321.089 euro per il 2024 e 610.519.198 euro per il 2025.

Occorrerebbe chiarire, al riguardo, per quale motivo le maggiori entrate non sono state quantificate anche per gli anni successivi al 2025, considerato che non sembrano esserci limiti temporali, e per quale motivo quale base di calcolo sia stata utilizzata l'aliquota media relativa al periodo d'imposta 2017 e non una relativa ad un periodo di imposta più recente.

Relativamente all'articolo 34, laddove si prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne sono decaduti, occorre avere conferma che ciò possa essere attuato nell'ambito delle risorse a legislazione vigente. Occorre valutare, inoltre, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri.

Per ciò che concerne l'articolo 38, comma 2, occorrerebbe chiarire le ragioni per le quali le maggiori entrate indicate risultano inferiori rispetto a quelle quantificate dalla relazione tecnica.

Riguardo al comma 3 del medesimo articolo, in ordine alla formulazione della disposizione che, pur prevedendo maggiori entrate solo limitatamente agli anni 2024 e 2025 come già dianzi segnalato, richiama tuttavia i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, invece, dettano criteri per il computo e la destinazione di maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 112.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 24 ottobre 2023.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.](#)

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 14 marzo 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della stessa, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 20 luglio 2023.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie relative al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI**

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.15.*

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.4.2.5.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

3<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1<sup>a</sup> Commissione:

[\(170\)](#) **GASPARRI**. - *Ripristino della festività nazionale del 4 novembre*

[\(292\)](#) **PARRINI**. - *Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate* : parere favorevole

alla 2<sup>a</sup> Commissione:

[\(364\)](#) **Claudio BORGHI e altri**. - *Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza* : rimessione alla sede plenaria

alla 9<sup>a</sup> Commissione:

[\(413\)](#) **DE CARLO e altri**. - *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane* : esame e rinvio

## 1.4.2.5.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 4 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7<sup>a</sup> Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

4<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[VERSACE](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Commissioni riunite:

**(714)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria.

alla 1<sup>a</sup> Commissione:

**(282)** *CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza* : parere favorevole;

alla 9<sup>a</sup> Commissione:

**(413)** *DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane* : parere favorevole con osservazione.

## **1.4.2.6. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**



# 1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 49 (ant.) del 15/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023**

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**ZAFFINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Stefano Lorusso, direttore generale della programmazione sanitaria, accompagnato dall'ingegner Rita Romitelli, direttore dell'Ufficio VII patrimonio del SSN (Direzione della programmazione sanitaria), e dalla dottoressa Valentina Santucci, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto; in rappresentanza di ISTAT, la dottoressa Cristina Freguja, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare e il dottor Alessandro Solipaca, Servizio sistema integrato salute, assistenza e previdenza, accompagnati dal dottor Paolo Consolini, Servizio sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, e dalla dottoressa Maria Assunta Fugnitto, Servizio offerta di beni e servizi e conti nazionali per settore istituzionale.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI**

Il presidente **ZAFFINI** avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI**

Il presidente **ZAFFINI** comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, l'eventuale documentazione consegnata in fase di audizione sarà resa disponibile, ove nulla osti, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse successivamente pervenire con riferimento ai temi dell'indagine.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti del Ministero della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente **ZAFFINI** introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il dottor LORUSSO ha quindi la parola.

Intervengono ponendo quesiti il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), e le senatrici [PIRRO](#) (M5S), [GUIDOLIN](#) (M5S) e [ZAMPA](#) (PD-IDP).

Interviene in risposta il dottor LORUSSO.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti del Ministero della salute.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di ISTAT**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola alla dottoressa FREGUJA.

Segue un intervento del presidente [ZAFFINI](#) (FdI), al quale replicano la dottoressa FREGUJA e il dottor SOLIPACA.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) pone un quesito.

Il dottor SOLIPACA interviene in risposta.

Seguono alcune considerazioni del presidente [ZAFFINI](#) (FdI) e una breve replica della dottoressa FREGUJA.

Il presidente [ZAFFINI](#) conclude infine l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**[\(383\)](#) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) pone in evidenza l'alto valore morale del provvedimento in discussione, volto a riconoscere un giusto ristoro per casi di decesso e di invalidità permanente dovuti a infezione da SARS-COV-2. Quindi, presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di venerdì 17 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**[\(413\)](#) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo ai profili di competenza, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) segnala in primo luogo l'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento da parte delle Regioni dei disciplinari di produzione dei vari tipi di pane fresco tradizionale.

Il successivo articolo 12 contiene la definizione di «panificio» e dispone in merito ad avvio, trasferimento e trasformazione di tale tipo di impresa. Reca inoltre disposizioni sulle modalità di vendita e di trasporto del pane.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 delineano la disciplina relativa alla figura del responsabile dell'attività produttiva, mentre gli articoli 14 e 15 recano disposizioni, rispettivamente, in materia di mutuo riconoscimento e di *made in Italy*.

L'articolo 16 riguarda l'istituzione della «Festa del pane». Infine, l'articolo 17 attribuisce le funzioni di vigilanza alle aziende sanitarie locali e ai comuni, a cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) condivide l'impostazione e le finalità del disegno di legge n. 413, che, tuttavia, andrebbe a suo avviso corredato da disposizioni relative specificamente alla produzione e alla vendita del pane senza glutine.

Il presidente [ZAFFINI](#) giudica apprezzabile il rilievo della senatrice Murelli ai fini dell'espressione del parere.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riconosce il valore del disegno di legge in esame, volto a colmare una lacuna dell'ordinamento nella materia della produzione e del commercio del pane. Il testo in esame non appare però formulato in maniera adeguata a porre nel giusto rilievo il superiore livello qualitativo del pane di pasta madre e del lievito naturale. Inoltre risulta ingiustificato il divieto di vendita di pane all'aperto, in ragione della sussistenza di norme a garanzia della sicurezza del prodotto. Preannuncia pertanto l'astensione del proprio Gruppo, che in sede di Commissione di merito si riserva una valutazione in base all'eventuale accoglimento di specifici emendamenti.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva che la vendita ambulante del pane è un uso radicato in diverse parti dell'Italia ed è reso sicuro dalla disponibilità di contenitori idonei a preservare il prodotto dagli inquinanti. Sollecita inoltre una riflessione sulla possibilità di armonizzare le disposizioni di cui al disegno di legge in esame con la normativa vigente in materia di contrasto allo spreco alimentare, al fine di agevolare la fornitura di pane non più in vendita a organizzazioni di volontariato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente la necessità che eventuali osservazioni comprese nel parere siano coerenti con l'ambito di competenza della Commissione.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdl) giudica condivisibile l'osservazione espressa dalla senatrice Murelli. Rileva peraltro che la vendita ambulante è già limitata dalle disposizioni di tutela igienico-sanitaria, mentre sarebbe discutibile la cessione a fini solidaristici di pane alterato nelle sue caratteristiche organolettiche.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ribadisce l'opportunità di un'armonizzazione con la legge in materia di contrasto allo spreco alimentare, nel presupposto della garanzia della qualità dei prodotti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene utile disporre il rinvio del seguito dell'esame, al fine di consentire al relatore un'adeguata valutazione dei temi oggetto del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(Doc. XXII, n. 9\) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro](#)**

**[\(Doc. XXII, n. 5\) CAMUSSO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia](#)**

**[\(Doc. XXII, n. 6\) LOMBARDO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati](#)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al Doc. XXII, n. 9 (pubblicati in allegato), già adottato quale testo base.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 2.1, che, volto a garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare nella Commissione parlamentare di inchiesta, è conseguente allo spirito di convergenza già reso evidente dalla presentazione del Doc. XXII, n. 9, sottoscritto da tutti i presidenti di Gruppo.

L'emendamento 3.1 viene sottoscritto dalle senatrici [FURLAN](#) (PD-IDP), [ZAMPA](#) (PD-IDP), [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [MUSOLINO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Sulla medesima proposta interviene la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP), la quale pone in evidenza che la formulazione proposta è suscettibile di godere un'ampia condivisione.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S), il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) e la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che sono poi dati per illustrati.

Il relatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 7.1, teso a integrare il testo base con una disposizione già presente nel Doc. XXII, n. 6, finalizzata a consentire alla Commissione di inchiesta di giovare della collaborazione di personale qualificato della polizia giudiziaria e di altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.3; invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.4.

Il parere del sottosegretario DURIGON è conforme.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.

Con una successiva votazione, la Commissione approva l'emendamento 3.1.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2 e 3.4.

E' quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.3.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta approvato.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

**(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati**

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) dà conto delle finalità dei disegni di legge in titolo e, con riguardo ai profili di competenza, dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta delineati dall'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte.

Si sofferma quindi sulla facoltà della Commissione parlamentare di inchiesta di cui all'articolo 6, comma 4, dei disegni di legge in esame, di avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati collocati fuori ruolo e dipendenti pubblici. La disposizione corrispondente del disegno di legge n. 366 differisce principalmente per il richiamo alla collaborazione di soggetti interni ed esterni alla sola «amministrazione dello Stato». Il personale necessario allo svolgimento dei compiti della Commissione di inchiesta, in base al successivo comma 5 di entrambi i disegni di legge, è messo a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

**(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame del disegno di legge in titolo la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale segnala che in base all'articolo 1 la promozione dei cammini come itinerari culturali è finalizzata ad assicurare la valorizzazione di corretti stili di vita, mediante il positivo impatto del movimento sul benessere psicofisico e sulla salute, e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 3 istituisce la Cabina di regia nazionale dei cammini, a cui sono attribuiti diversi compiti, fra i quali l'elaborazione di un piano strategico volto alla promozione del patrimonio culturale dei cammini e alla formazione di operatori turistici, di operatori delle strutture dell'ospitalità e dell'accoglienza, di dipendenti pubblici e di altri soggetti coinvolti nelle attività concernenti i cammini. Presso il Ministero della cultura viene istituito, ai sensi dell'articolo 4, il Tavolo permanente per i cammini, sede stabile di consultazione a cui partecipano i componenti della Cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore, delle istituzioni religiose e delle associazioni a tutela dei disabili, nonché altri soggetti esperti.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per le disabilità e il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della cultura e del turismo e la Cabina di regia, realizzi delle campagne informative finalizzate a promuovere i cammini e la connessa attività motoria, per il positivo impatto sulla salute e sul benessere psicofisico e per la capacità inclusiva delle attività culturali, turistiche ed esperienziali specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

L'articolo 8 è volto al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei titolari di redditi di impresa e degli enti del Terzo settore a cui sono affidati la gestione e la manutenzione dei cammini o di parte di essi.

L'articolo 9 riconosce ai datori di lavoro la cui sede sia situata nei comuni attraversati dai cammini e che svolgano attività connesse alla loro gestione, manutenzione e valorizzazione, un esonero parziale, in via sperimentale, dal versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) richiede un chiarimento circa l'individuazione dei cammini, paventando il rischio di una esclusione dei territori in favore di una centralizzazione delle sedi decisionali.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dei cammini ai fini della tutela della salute e del benessere psichico. Il giudizio complessivo del suo Gruppo sul disegno di legge in esame è pertanto favorevole. Sarebbe peraltro auspicabile un'integrazione con disposizioni volte a garantire il pronto soccorso lungo i cammini.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto alle finalità del provvedimento. La possibile presenza di ostacoli lungo i cammini suggerirebbe tuttavia l'inserimento di riferimenti specifici alle associazioni operanti nell'ambito della disabilità, così da favorire la più ampia fruizione dei cammini stessi.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritiene preferibile che il legislatore tenga sempre presente l'importanza da attribuire alla semplificazione e pertanto eviti il ricorso a formulazioni ridondanti. Nello specifico, i riferimenti all'associazionismo presenti nel disegno di legge includono necessariamente le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità, mentre la materia del pronto soccorso è già oggetto di adeguate disposizioni vigenti.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in replica, osserva che la partecipazione delle comunità locali nella definizione dei cammini è garantita dall'articolo 2, il quale prevede la richiesta iniziale di regioni e province autonome. Riguardo l'accessibilità alle persone con disabilità, pone in evidenza la partecipazione delle associazioni per l'assistenza ai disabili prevista nelle disposizioni riguardanti il Tavolo permanente per i cammini e la Cabina di regia nazionale per i cammini. I soggetti che provvederanno all'istituzione dei cammini sono inoltre deputati ad assicurare la possibilità dell'assistenza medica d'urgenza.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

EMENDAMENTI AL DOC. XXII,

N. [9](#)

Art. 2

**2.1**

Il Relatore

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare»*

Art. 3

### 3.1

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Musolino](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, nonché agli interventi di assistenza prestati alle famiglie delle vittime, verificando l'esistenza di eventuali differenze tra i sessi e individuando altresì le aree e i settori lavorativi in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;»

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo a quelli che si ripetono con frequenza e con analoghe modalità;

c-ter) l'incidenza della digitalizzazione e delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle esigenze di adattamento delle competenze derivanti dal cambiamento tecnologico e organizzativo.»

### 3.2

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:*

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;

l-ter) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

### 3.3

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) l'incidenza della formazione permanente, il rendimento dell'istruzione scolastica ed universitaria sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, il differenziale di formazione italiano rispetto agli altri Paesi;»

### 3.4

[Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) eventuali nuovi strumenti volti a garantire l'alternanza scuola-lavoro in modo più sicuro.»

Art. 7

### 7.1

Il Relatore

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.»

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [383](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo una tantum quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.»

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 1, Rubrica, dopo le parole: «giusto ristoro» inserire le seguenti: «una tantum»;*

b) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» con le seguenti: «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale adottata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;*

c) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «, in sostituzione dell'indennizzo,» con le seguenti: «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;*

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;*

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all'importo dell'assegno una tantum di cui al comma 1 viene detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi della citata disposizione»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;*

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e le modalità di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

## 1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 52 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente  
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)  
MARTEDÌ 28 MARZO 2023**

**52ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

[SBROLLINI](#)

*indi del Presidente*

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Confcommercio Imprese per l'Italia, Donatella Prampolini, vice presidente incaricata per il lavoro e la bilateralità, accompagnata da Marco Abatecola, responsabile settore welfare pubblico e privato; in rappresentanza di Confartigianato, Paolo Ravagli, responsabile del settore previdenziale; in rappresentanza di CNA, Claudio Giovine, direttore della divisione economica e sociale, accompagnato da Roberto Angelini, dell'Ufficio legislativo; in rappresentanza di Confprofessioni, Luca De Gregorio, direttore Cadiprof, accompagnato da Carlo Girella, relazioni istituzionali e ufficio studi; in rappresentanza di CIDA Guido Quici, vicepresidente, Teresa Lavanga, direttore, e Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia/CISA, e, in rappresentanza di Assindatcolf, Andrea Zini, presidente, accompagnato da Roberta Calabrò, relazioni istituzionali, e da Andrea Spuntarelli, public affairs advisor.*

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La presidente [SBROLLINI](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, CNA, Confprofessioni, Assindatcolf e CIDA**  
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 marzo.

La presidente [SBROLLINI](#) introduce la procedura informativa in titolo e dà la parola a Donatella PRAMPOLINI.

Intervengono successivamente Paolo RAVAGLI e Claudio GIOVINE.

Interviene per porre un quesito la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP), cui rispondono Donatella



PRAMPOLINI e Claudio GIOVINE.

La presidente [SBROLLINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti di Confcommercio Imprese per l'Italia, Confartigianato e CNA. Introduce poi l'audizione dei rappresentanti di Confprofessioni e CIDA.

Interviene quindi Luca DE GREGORIO.

Hanno successivamente la parola Teresa LAVANGA, Guido QUICI e Massimo FIASCHI.

La presidente [SBROLLINI](#) conclude l'audizione dei rappresentanti di Confprofessioni e CIDA.

Il presidente [ZAFFINI](#) introduce l'audizione della rappresentanza di ASSINDATCOLF e dà la parola ad Andrea ZINI.

Nessuno ponendo quesiti, il presidente [ZAFFINI](#) ringrazia gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

**(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica**

**(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400 e 546, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 485 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) introduce la discussione del disegno di legge n. 485, mettendone innanzitutto in rilievo le finalità generali, specificate dall'articolo 1.

L'inclusione della fibromialgia tra le malattie croniche o invalidanti è oggetto dell'articolo 2, mentre l'articolo successivo dispone in merito all'istituzione del Centro nazionale per la sindrome fibromialgica, all'individuazione dei Centri regionali per la diagnosi e la cura della sindrome fibromialgica e all'istituzione della Rete nazionale per la sorveglianza della sindrome fibromialgica.

L'articolo 4 demanda ai Centri individuati dalle regioni la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato per la sindrome fibromialgica. Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari compresi nel piano e indicati come essenziali.

L'articolo 5 dispone in ordine all'istituzione del Registro nazionale della sindrome fibromialgica, destinato a sostituire il Registro italiano fibromialgia.

Nell'ambito del programma nazionale per la formazione continua, in base all'articolo 6 è prevista la predisposizione di idonei corsi di formazione dedicati alle professioni sanitarie.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione e cura della sindrome fibromialgica. Infine, l'articolo 8 dispone in ordine alle modalità di finanziamento.

In considerazione dell'affinità della materia, il presidente [ZAFFINI](#), concorde anche il relatore [RUSSO](#) (*FdI*), propone, per il prosieguo dell'*iter*, l'abbinamento del disegno di legge n. 485 con i disegni di legge nn. 246, 400 e 546, già in discussione congiunta.

La Commissione conviene.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e [PIRRO](#) (*M5S*) preannunciano la prossima presentazione di ulteriori disegni di legge sulla materia, sottoscritti da senatori dei rispettivi Gruppi.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto, assicurando che ne terrà conto ai fini della programmazione dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE DELIBERANTE*

**(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore**

***dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) avvisa che la Commissione bilancio non risulta ancora disporre della relazione tecnica richiesta ai fini dell'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) si esprime favorevolmente, in particolare riguardo l'osservazione concernente il pane senza glutine, nonché sulle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Sussistono tuttavia motivi di perplessità in merito ad altri profili del provvedimento, che potranno essere auspicabilmente corretti in fase emendativa. Annuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione a maggioranza approva infine lo schema di parere.

***(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) rileva che l'articolo 1 apporta modificazioni alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali. In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono aumenti dei compensi dei sindaci dei piccoli comuni, differenziati in base alla popolazione, mentre la lettera *c)* estende ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni il diritto all'adeguamento dell'indennità di funzione a quella del corrispondente sindaco.

L'articolo 2 prevede per i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese.

L'articolo 3 prevede che i comuni presso i quali i giovani sindaci espletano il loro mandato si facciano carico degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi connessi. Inoltre, il comma 3 reca disposizioni volte a migliorare la copertura previdenziale degli amministratori locali che sono anche lavoratori autonomi.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) sollecita chiarimenti in merito all'incidenza del disegno di legge in esame sul vigente ordinamento in materia di retribuzione dei sindaci, che già possono usufruire di miglioramenti del trattamento economico. In tale contesto, risultano invece tuttora penalizzati i consiglieri comunali, scarsamente retribuiti.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) assicura un adeguato ulteriore approfondimento del tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [246](#), [400](#) e [546](#) (disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante) è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione consegnata riguardante tale argomento o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, l'Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta, non avrà luogo ed è convocato alle ore 9,15 di domani, mercoledì 29 marzo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413**

La 10ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, segnalando l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni sulla produzione e sulla vendita del pane senza glutine.

Si sollecita, inoltre, una riflessione sul possibile coordinamento delle disposizioni contenute nel disegno di legge in parola con quanto disposto dalla legge 19 agosto 2016 n. 166, sul contrasto allo spreco alimentare.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.